

CXV.

TORNATA DI MARTEDÌ 1º MARZO 1938

ANNO XVI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Manifestazione al Duce	4336	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1993, riguardante la sistemazione di picchi di carico su navi mercantili	4345
Congedi	4336	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1989, recante auto- rizzazione della spesa di lire 15 milioni per provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV	4345
Commemorazioni	4336	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1988, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Polonia, mediante scambio di note, in data 7 giugno 1937, per regolare l'attività delle Compagnie di assicurazione italiane che esplicano la loro azione in Po- lonia	4345
PRESIDENTE	4336	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2021, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi alfieriani, con sede in Asti	4346
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	4336	Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, concer- nente il riordinamento del servizio di perce- zione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli Uffici delle imposte dirette e del registro	4346
Decreti di S. E. il Capo del Governo riflettenti modificazioni alle tariffe dei dazi doganali	4337	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2009, portante modificazioni alla legge concernente il pre- stito redimibile 5 per cento e l'imposta stra- ordinaria immobiliare	4346
PRESIDENTE	4337	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2013, contenente norme transitorie e complementari per l'appli- cazione del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, sulla riforma degli ordi- namenti tributari	4346
Disegni di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>) .	4337	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2047, col quale si autorizza la spesa di lire 5,000,000 per il completamento della ricostruzione dell'ex palazzo Carpegna da adibire ai servizi di- pendenti dagli uffici del Senato del Regno . .	4347
Nomina di Commissari	4343		
PRESIDENTE	4343		
Presentazione di documenti (<i>Annunzio</i>) .	4343		
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta (<i>Annunzio</i>)	4343		
Dimissioni del deputato Dolfin	4344		
PRESIDENTE	4344		
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):			
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939	4370		
GIORDANI	4370		
GOCEANI	4371		
GIUNTA	4374		
BERTAGNA	4377		
VIGNATI	4378		
MARTIGNONI	4383		
MORETTI	4385		
LAI	4388		
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1990, che assegna un contributo statale di lire 4,200,000 al Consorzio autonomo del porto di Genova per il ripristino degli impianti del porto stesso distrutti dal ciclone del 25 agosto 1935	4344		

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, recante agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo sviluppo delle radioaudizioni circolari	Pag. 4347
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2049, recante modificazioni di talune disposizioni riguardanti la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza e l'erogazione degli utili netti patrimoniali del Fondo massa medesimo	4347
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2062, concernente l'assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo straordinario annuo di lire 2 milioni per tre anni	4348
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia	4348
Disegni di legge (Votazione segreta)	4392

La seduta comincia alle 16.

Manifestazione al Duce.

(Appena il Presidente dichiara aperta la seduta, l'Assemblea scatta in piedi, prorompendo in una vibrante acclamazione al grido di: Duce! Duce! — La manifestazione si prolunga per alcuni minuti con crescente intensità, mentre il grido di: Duce! si leva con maggior fervore — Il Duce ringrazia col saluto romano — Nuove ardenti acclamazioni risuonano nell'Aula — Il Presidente ordina il Saluto al Duce e la Camera risponde con un sol grido appassionato: A Noi!).

MARCUCCI, Segretario, legge il processo verbale della seduta dell'11 dicembre 1937-Anno XVI.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Capri-Cruciani, di giorni 30; Varzi, di 7; Chiesa, di 4; Natoli, di 2; Toselli, di 5; Verga, di 8; Mazzini, di 2; Orlandi, di 4; Bilucaglia, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli: Marchi, di giorni 5; Benini, di 5; Foschini, di 20; Formenton, di 5; Oddo, di 4; Manaresi, di 2; Gervasio, di 10; Serono, di 1; Di Marzo, di 4; Steiner, di 2; Racheli, di 1; Vaselli, di 5; Orano, di 5; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Belelli, di giorni 120; Tallarico, di 35; Aghemo, di 120; Vecchini Rodolfo, di

120; Rocca, di 10; Guidi, di 4; Clavenzani, di 10; Garbaccio, di 2; Carretto, di 15; Agodi, di 2; Nannini, di 4; Bisi, di 4; Calza Bini, di 3; Bruni, di 10.

(Sono concessi).

Commemorazioni.

PRESIDENTE *(Sorge in piedi — Il Duce, i Ministri e i Deputati si alzano).*

Onorevoli Camerati!

nel breve intervallo fra i nostri lavori la morte ci ha tolto due carissimi Camerati: il 27 gennaio si spegneva all'ospedale di Gallarate, ove era stato ricoverato per l'aggravamento di un male che lo minava da tempo, l'onorevole Luigi Lanfranconi; due giorni dopo una violenta polmonite tronca l'esistenza dell'onorevole Alessandro Mazzucotelli.

Luigi Lanfranconi ebbe i natali a Como 55 anni or sono: lo spirito ardente e battagliero mise al servizio della Patria fin dall'adolescenza, capeggiando i moti studenteschi nelle lotte irredentistiche, poi quale combattente ed infine quale fascista della primissima ora.

Laureatosi in giurisprudenza, esercitò l'avvocatura. Scoppiato il conflitto mondiale, fu tra i più accesi interventisti e partecipò alle operazioni belliche in Albania e in Macedonia.

Dopo la guerra si allineò fra i reduci che si opposero più arditamente alla dilagante marea sovversiva.

Il 23 marzo 1919, accorrendo all'appello del Duce, partecipò alla storica adunata di Piazza San Sepolcro. Organizzò i fasci di Lomellina, guadagnando con opera tenace alla Causa le masse di quella zona industrie e generosa che poi guidò nella Marcia su Roma.

In una azione squadrista rimase ferito.

Eletto deputato col primo gruppo fascista nella XXVI Legislatura, ha in seguito ininterrottamente appartenuto alla nostra Assemblea; ai lavori parlamentari apportò fertile contributo quale componente di molte Commissioni e relatore di notevoli disegni di legge.

La sua attività fu multiforme e apprezzata ovunque: ricoprì localmente numerose cariche pubbliche; fece parte più volte del Direttorio del Fascio milanese; presiedette agli Istituti Ospedalieri ambrosiani; fu promotore e presidente dell'Istituto nazionale per l'espansione economica italiana all'estero, dimostrando nei vari uffici ricoperti avvedutezza e saggio criterio pratico.

Console della Milizia, cui appartenne dalla fondazione, fu prescelto nel 1934 a comandare

il reparto d'onore degli ufficiali mutilati e feriti per la Rivoluzione.

D'ingegno vivace e di spirito arguto, riusciva con un suo stile inconfondibile a tradurre, in sapidi motti ed in immagini originali, vedute e commenti sugli uomini e sulle cose.

La sua fine immatura accresce in noi l'amarrezza del distacco.

Alla memoria di Luigi Lanfranconi combattente, sansepolcrista, squadrista, ferito per la Rivoluzione, il nostro più fiero e cameratesco saluto.

Alessandro Mazzucotelli, nato a Lodi il 31 dicembre 1865, fu da giovanetto iniziato al mestiere del fabbro d'arte, nel quale rapidamente eccelse, sino a divenire maestro e capo scuola: l'arte decorativa italiana del ferro battuto ebbe in lui un incomparabile forgiatore.

Nell'esposizione internazionale di Torino nel 1902 primeggiò sulla espertissima concorrenza straniera. Per la larga rinomanza conseguita fu chiamato ad insegnare presso la Scuola Umanitaria di Milano, quindi nell'Istituto Superiore di arti decorative di Monza, mentre con lo stesso amore continuava a battere il ferro nella sua fucina della Bicocca, riaffermando con una produzione varia e ricchissima la tradizione eletta del nostro artigianato.

Cavaliere del Lavoro dal 1912, ricoprì importanti cariche pubbliche; fu commissario all'esposizione di arte decorativa di Milano e di Monza; componente del direttorio della Federazione Fascista degli artigiani, del Consiglio dell'Economia corporativa di Milano e della Corporazione dei metalli, e da moltissimi anni era Capo dell'arte nazionale del ferro. Patriota fervente accettò con fede e senza riserve l'ordine nuovo.

Nel 1929 fu eletto deputato per la XXVIII Legislatura e alla Camera rappresentò i bisogni delle botteghe artigiane pronunciando nel 1931 sul bilancio delle Corporazioni un notevole discorso. Partecipò assiduamente a tutti i lavori e fu riconfermato per la Legislatura in corso.

Anima schietta e semplice, ma forte e nobile, come la materia che egli foggiava con rara maestria, il camerata Mazzucotelli lascia tra noi un gran vuoto: onoriamone la scomparsa col nostro commosso rimpianto.

Camerati, parla il Duce!

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Mi associo, anche in nome del Governo, alle nobili parole commemorative che in me-

moria dei camerati Lanfranconi e Mazzucotelli sono state pronunciate dal Presidente della nostra Assemblea.

Decreti di S. E. il Capo del Governo riflettenti modificazioni alle tariffe dei dazi doganali.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Ministro delle finanze ha trasmesso in copia due decreti dell'onorevole Capo del Governo, emanati in virtù della facoltà concessa dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747 e riguardanti modificazioni alla tariffa dei dazi doganali.

Sono stati depositati presso la Segreteria Generale a disposizione degli onorevoli Camerati.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati alla Presidenza, a norma dell'articolo 42 del Regolamento, parecchi disegni di legge. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

dall'Onorevole Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, recante agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo sviluppo delle radioaudizioni circolari. (2081)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2128, recante modificazioni al regolamento organico del personale dell'Opera Nazionale per i Combattenti. (2087)

Dichiarazione di solennità civile dell'anniversario della nascita di Guglielmo Marconi. (2088)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2130, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Gaetano Postiglione. (2095)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea. (2097)

Delega al Governo del Re della facoltà di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralità. (*Approvato dal Senato*). (2099)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1937-XVI, n. 2214, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova di Ernesto Civelli. (2124)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1937-XVI, n. 2131, riguardante l'utilizzazione dei grassi animali. (2127)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2106, riguardante l'aumento del ruolo organico del personale della Corte dei conti in dipendenza della costituzione del Ministero per gli scambi e per le valute. (2131)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1938-XVI, n. 4, recante modificazioni alla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale operai di guerra. (2154).

dall'Onorevole Ministro degli affari esteri:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2005, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e la Francia, il 19 giugno 1937, per prorogare il *modus vivendi* e gli altri Accordi stipulati fra i due Paesi l'11 agosto 1936. (2067)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2006, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svezia, il 9 giugno 1937, che deroga alle disposizioni dell'articolo 1 dell'Accordo commerciale italo-svedese del 1^o dicembre 1936. (2068)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2007, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e l'Estonia, mediante scambio di Note il 26 agosto 1937, per modificare l'articolo 15 dell'Accordo che regola lo sviluppo degli scambi commerciali italo-estoni ed i pagamenti relativi, firmato a Roma il 6 ottobre 1936. (2073)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2008, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modificazioni, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandesi del 1^o gennaio e del 4 febbraio 1937. (2074)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2060, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Unione belgo-lussemburghese, il 30 giugno 1937-XV. (2080)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2067, che ha dato esecuzione agli accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 9 luglio 1937. (2082)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2190, che ha dato esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa, fra l'Italia e lo Yemen, il 4 settembre 1937-XV. (2103)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1937-XVI, n. 2326, concernente l'assegnazione straordinaria di lire 250,000 per contributo al Centro Italiano di Studi Americani in Roma. (2129)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1938-XVI, n. 48, concernente la creazione dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero. (2165)

**dall'Onorevole Capo del Governo
Ministro dell'interno:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2189, concernente la costituzione del comune di Carbonia in provincia di Cagliari. (2105)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2188, che apporta variazioni agli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica. (2132)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 13, concernente l'attribuzione del provento dell'addizionale su talune imposte erariali di cui al Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 639, nonché lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, della somma di 30 milioni in relazione al provento dell'addizionale istituita con il successivo Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145. (2141)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1937-XVI, n. 2324, concernente modificazioni all'ordinamento dello Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali. (2143)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2327, concernente variazioni nei ruoli organici del personale di ragioneria e d'ordine dell'Amministrazione civile dell'interno in dipendenza della istituzione di nuovi servizi. (2157)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 14, concer-

nente il riordinamento del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. (2158)

**dall'Onorevole Capo del Governo
Ministro dell'Africa Italiana:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1937-XVI, n. 2230, relativo a provvedimenti per il credito peschereccio nell'Africa Orientale Italiana. (2139)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2240, relativo all'istituzione in Libia del monopolio del tè e suoi surrogati, del carcadè e del maté. (2140)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2299, relativo al consolidamento del contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Africa Orientale Italiana ed all'assegnazione di dodici miliardi per un piano organico di lavori pubblici nell'Africa Orientale Italiana. (2160)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2300, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Romagna d'Etiopia. (2161)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2314, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione del Veneto d'Etiopia. (2162)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2325, relativo alla costituzione dell'Ente di colonizzazione di Puglia d'Etiopia. (2163)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1937-XV, n. 2513, relativo alla costituzione dell'Ente per il cotone dell'Africa Italiana. (2164)

dall'Onorevole Ministro di grazia e giustizia:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2565, contenente modificazioni alle vigenti norme relative alle trasferte dei funzionari dell'ordine giudiziario. (2166)

dall'Onorevole Ministro delle finanze:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, concernente il riordinamento del servizio di percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli uffici delle imposte dirette e del registro. (2070)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2090, portante modificazioni alla legge concernente

il prestito redimibile 5 per cento e l'imposta straordinaria immobiliare. (2071)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XVI, n. 2013, concernente norme transitorie e complementari per l'applicazione del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari. (2072)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2049, recante modificazioni di talune disposizioni riguardanti la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza e l'erogazione degli utili netti patrimoniali del Fondo massa medesimo. (2083)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2129, concernente proroga fino al 31 dicembre 1938-XVII, del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI. (2098)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2143, che proroga al 31 dicembre 1938 la sospensione dell'applicazione della tassa di vendita sul benzolo. (2106)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209, per la modificazione della procedura per le concessioni di temporanea importazione ed esportazione. (2107)

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2108)

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2109)

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2110)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2111)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2112)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2113)

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2114)

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2115)

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2116)

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2117)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2118)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2119)

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2120)

Stato di previsione della spesa del Ministero per la cultura popolare per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2121)

Stato di previsione della spesa del Ministero per gli scambi e le valute per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2122)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2218, che ha abolito il dazio di esportazione per l'olio di oliva imposto con Regio decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17. (2123)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1937-XVI, n. 2036, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1937-38. (2125)

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937. (2126)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1937-XVI, n. 2132, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1937-38; e convalidazione del Regio decreto 6 dicembre 1937-XVI, n. 2148, relativo a prelevamento

dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (2130)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 3, che contiene modificazioni al regime fiscale dell'alcole di 2ª categoria e alla misura dei diritti erariali su quello di 1ª categoria. (2135)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1938-XVI, n. 5, che contiene nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali. (2136)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XV, n. 2133, recante proroga dei provvedimenti tributari di favore per gli acquisti di immobili da parte di Istituti di Credito. (2144)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2257, recante proroga delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, circa l'esecuzione di provviste ad opere per i servizi della Regia aeronautica. (2146)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1937-XVI, n. 2232, concernente la partecipazione degli Istituti di Credito al capitale dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I. N. G. I. C.). (2152)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2159, concernente la riforma delle disposizioni vigenti per l'applicazione delle imposte di soggiorno e di cura. (2153)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2231, concernente provvedimenti a favore dell'Opera nazionale combattenti. (2155)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2375, recante agevolazioni fiscali per investimenti di capitali esteri in Italia. (2156)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente l'istituzione di un'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. (2167)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2392, concernente provvedimenti per la produzione della gomma da « guayule ». (2174)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 67, riguardante modificazioni al regime fiscale del gas. (2178)

**dall'Onorevole Capo del Governo
Ministro della guerra:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2033, che reca norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti o gli esami cui sono sottoposti gli ufficiali del Regio esercito nei limiti di anzianità per la iscrizione nei quadri di avanzamento. (2075)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2111, relativo al conferimento della carica di comandante designato d'armata al generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo Ettore Bastico. (2086)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2195, che modifica l'articolo 1 del Regio decreto-legge 27 giugno 1936-XIV, n. 1499, sul reclutamento straordinario di 104 sottufficiali del genio. (2100)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, riguardante la proroga, fino al 30 giugno 1938-XVI, dell'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, relativo all'assegnazione ai tribunali militari con funzioni giudiziarie o di cancelleria, di ufficiali in congedo in possesso di speciali requisiti. (2137)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1937-XVI, n. 2258, riguardante esenzioni tributarie per il Club alpino italiano. (2147)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 2280, che reca varianti alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito. (2148)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2288, che reca aggiunte alle disposizioni vigenti sull'ordinamento del Regio esercito. (2149)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2243, che concede vantaggi di carriera agli ufficiali di complemento che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV. (2150)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2411, relativo al trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione. (2159)

**dall'Onorevole Capo del Governo
Ministro della marina:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2117, che porta modificazioni al testo unico sull'ordinamento del C. R. E. M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina. (2090)

**dall'Onorevole Capo del Governo
Ministro dell'Aeronautica:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2211, relativo alla concessione dell'aggiunta di famiglia per il personale della Regia aeronautica trasferito stabilmente a Guidonia. (2168)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2118, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, sull'avanzamento e reclutamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (2169)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2212, che modifica la tabella A, allegata al Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica. (2170)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1938-XVI, n. 47, che determina il numero medio degli ufficiali di complemento, dei sottufficiali a breve ferma e dei militari di truppa della Regia aeronautica da tenere in servizio durante l'esercizio 1937-1938. (2171)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2210, concernente la liquidazione della indennità, una volta tanto, agli ufficiali della Regia aeronautica che alla cessazione dal servizio non hanno diritto a pensione. (2172)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2351, concernente la posizione di « congedo speciale » per gli ufficiali della Regia aeronautica. (2173)

**dall'Onorevole Ministro
dell'educazione nazionale:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2021, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi alfieriani, con sede in Asti. (2069)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2127, contenente modificazioni agli articoli 195 e 196 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31

agosto 1933-XI, n. 1592, riguardanti la costituzione del Comitato centrale e della commissione esecutiva per le opere universitarie. (2101)

dall'Onorevole Ministro dei lavori pubblici:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2047, col quale si autorizza la spesa di lire 5,000,000 per il completamento della ricostruzione dell'ex palazzo Carpegna da adibire ai servizi dipendenti dagli Uffici del Senato del Regno. (2078)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2042, che estende agli stabilimenti industriali che sorgono sulle nuove aree ricavate dalle barene a porto Marghera i benefici fiscali previsti dai decreti-legge 26 luglio 1917, n. 1191 e successivi. (2091)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2048 riguardante la proroga al 31 dicembre 1939-XVIII del termine per la ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Marghera. (2092)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2100 con il quale sono state apportate modificazioni al piano regolatore edilizio e d'ampliamento di Cremona ed alla relativa legge 1º maggio 1930, n. 612. (2093)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2101 contenente disposizioni per accelerare la costruzione degli impianti idroelettrici. (2094)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2180, contenente provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in comuni di particolare interesse turistico. (2096)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2245, recante norme intese a favorire la costruzione di case popolari per gli operai addetti ad industrie di interesse nazionale. (2134)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2328, concernente l'ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada e la modifica degli articoli 60 e 87 del Regolamento della specialità. (2145)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2105, con-

tenente norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti. (2151)

dall'Onorevole Ministro dell'Agricoltura e delle foreste:

Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-Anno XVI, n. 2298, contenente disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura. (2175)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2359, relativo alla istituzione di una Accademia militare forestale. (2176)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 12, recante nuove assegnazioni finanziarie per la bonifica integrale. (2177).

dall'Onorevole Ministro delle comunicazioni:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2035, recante disposizioni per la proroga del termine di regolarizzazione dei trasporti merci mediante autoveicoli. (2077)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2043, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 562, sull'applicazione alle navi mercantili degli Accordi di non intervento nel conflitto spagnolo. (2089)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2313, concernente norme complementari per l'adozione di carburanti di produzione nazionale nei pubblici servizi automobilistici. (2138)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia ferroviaria. (2142)

dall'Onorevole Ministro delle corporazioni i:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1982, contenente norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli. (2079)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2062, concernente l'assegnazione all'Azienda minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo straordinario annuo di lire 2,000,000 per tre anni. (2084)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2063, con-

cernente l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da lire 100,000,000 a lire 160,000,000. (2085)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2147, riguardante l'autorizzazione all'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ad anticipare le somme occorrenti per la prima applicazione della legge sui prestiti familiari, fino alla concorrenza di cento milioni. (2102)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2144, recante modificazioni al Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (2104)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, concernente il riordinamento dell'Istituto Nazionale Fascista di previdenza « Umberto I » per i dipendenti dalle aziende industriali dello Stato e loro orfani, con sede in Roma. (2128)

**dall'Onorevole Ministro
degli scambi e delle valute:**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, portante norme che regolano l'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione. (2133)

PRESIDENTE. Inoltre l'Onorevole Presidente del Senato del Regno ha trasmesso, a norma dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º febbraio 1937-XV, n. 395, che reca varianti all'organico dei cancellieri giudiziari militari e ad altre disposizioni vigenti sull'Amministrazione della giustizia penale militare. (1734-B)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1795, contenente norme per la disciplina dei premi letterari. (2076)

Tutti questi disegni di legge sono stati stampati, distribuiti ed inviati alle Commissioni permanenti ed agli Uffici, secondo la rispettiva competenza.

Nomina di commissari.

PRESIDENTE. Comunico che, avvalendomi della facoltà concessami dall'ultimo comma dell'articolo 12 del Regolamento, ho chiamato l'onorevole Camerata Panunzio a far parte — in sostituzione dell'onorevole

Camerata Morelli Giuseppe, dimissionario — della Commissione parlamentare che, a norma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, dovrà dare parere sui progetti di riforma dei Codici civile, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile.

Ho inoltre chiamato l'onorevole Camerata Cempini Meazzuoli a far parte — in sostituzione dell'onorevole Camerata Teruzzi, assunto al Governo — della Commissione parlamentare, che a norma dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1926, n. 2153, dovrà dare il proprio parere sul progetto del nuovo testo delle disposizioni della legislazione penale militare.

Annunzio di presentazione di documenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro delle finanze ha presentato la Nota preliminare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1938-39. (Doc. XXX).

Ha inoltre presentato la relazione della Corte dei conti sui conti consuntivi dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1934-35. (Doc. XXIX).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

**Annunzio di interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.**

PRESIDENTE. Durante il periodo di aggiornamento dei lavori parlamentari sono state presentate interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, dagli onorevoli Camerati Caradonna e Gianturco.

Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se deve ritenersi che i composti N-ossi-morfici ad azoto pentavalente e specificamente la N-ossimorfina (nome depositato: Genomorfina) sono stati compresi nell'elenco delle sostanze soggette alle disposizioni sugli stupefacenti soltanto col decreto ministeriale 18 febbraio 1937-XV, dappoichè nei varî testi di legge che precedettero il decreto ministeriale sopra citato si parla costantemente solo della morfina, dei suoi sali e derivati ». (*L'interrogante chiede risposta scritta*).

CARADONNA.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno emanare norme che ren-

dano obbligatoria l'assicurazione sia degli autoveicoli che dei conducenti per i danni provocati alle persone od alle cose da eventuale comportamento anti giuridico. Il provvedimento avrebbe lo scopo di dare alle vittime — sempre più numerose — degli investimenti automobilistici, la certezza della riparazione — sia pure parziale — del danno sofferto ed eviterebbe in proposito le troppo discordanti interpretazioni della legge sulla circolazione stradale, le quali lasciano troppo spesso le povere vittime col danno e con le beffe ». (*L'interrogante chiede risposta scritta*).

GIANTURCO.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga profondamente giusto ed umano emanare provvedimenti atti a tenere nella dovuta considerazione le persone che ebbero ad allevare creature abbandonate dando loro tutte le tenerezze familiari, che queste forse non avrebbero mai conosciute, e crescendole come figli propri. Se la legge riconosce al genitore naturale il diritto di riavere in ogni momento quel figlio che pure abbandonò alla deriva, senza scrupoli e senza rimorsi, è assai ingiusto e contro la umana carità il sottrarlo a chi, troppo spesso dalla natura privato dell'immensa gioia di avere dei figli, con paterno cuore lo allevò, lo custodì e lo difese dandogli, talvolta con grandi sacrifici, l'educazione e l'avvenire. » (*L'interrogante chiede risposta scritta*).

GIANTURCO.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno disporre che gli uffici di stato civile diano, a coloro che sono nati da genitori ignoti, una paternità ed una maternità convenzionali prendendone, nei registri, opportuna nota, la quale non dovrebbe logicamente figurare negli estratti o nei certificati salvo casi eccezionali riguardanti pratiche giudiziarie circa la filiazione naturale, la legittimazione, ecc. Ciò allo scopo nobile e buono di evitare che queste povere creature umane, nate senza colpa e senza il dolce conforto del tepore familiare, abbiano a risentire in ogni momento della loro esistenza, nella scuola, nei concorsi, durante il servizio militare e nelle ore stesse più pure e più alte della vita, la iniqua mortificazione della loro nascita oscura e talvolta delittuosa ». (*L'interrogante chiede risposta scritta*).

GIANTURCO.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha trasmesso la risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole camerata Caradonna testè letta.

Sarà stampata, a norma del Regolamento, in allegato al resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

Dimissioni del deputato Dolfin.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole camerata Dolfin con lettera del 5 febbraio 1938-XVI ha rassegnato le dimissioni da Deputato, in seguito alla sua nomina a Prefetto del Regno.

Agli effetti dell'articolo 105 del testo unico 2 settembre 1928, n. 1993 pongo ai voti l'accettazione delle dimissioni da deputato dell'onorevole Camerata Dolfin.

(È approvata).

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1990, che assegna un contributo statale di lire 4,200,000 al Consorzio autonomo del porto di Genova per il ripristino degli impianti del porto stesso distrutti dal ciclone del 25 agosto 1935.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1990, che assegna un contributo statale di lire 4,200,000 al Consorzio autonomo del porto di Genova per il ripristino degli impianti del porto stesso distrutti dal ciclone del 25 agosto 1935. (*Stampato* n. 2062-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1990, che assegna un contributo statale di lire 4,200,000 al Consorzio autonomo del porto di Genova per il ripristino degli impianti del porto stesso distrutti dal ciclone del 25 agosto 1935 ».

(1) Vedi allegato n. VIII.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1993, riguardante la sistemazione di picchi di carico su navi mercantili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1993, riguardante la sistemazione di picchi di carico su navi mercantili. (*Stampato* n. 2063-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1993, riguardante la sistemazione di picchi di carico su navi mercantili ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1989, recante autorizzazione della spesa di lire 15 milioni per provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1989, recante autorizzazione della spesa di lire 15 milioni per provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV. (*Stampato* n. 2064-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1989, recante autorizzazione della spesa di lire 15 milioni per provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1988, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Polonia, mediante scambio di note, in data 7 giugno 1937, per regolare l'attività delle Compagnie di assicurazione italiane che esplicano la loro azione in Polonia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1988, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Polonia, mediante scambio di note, in data 7 giugno 1937, per regolare l'attività delle Compagnie di assicurazione italiane che esplicano la loro azione in Polonia. (*Stampato* n. 2066-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1988, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Polonia, mediante scambio di note, in data 7 giugno 1937, per regolare l'attività delle Compagnie di assicurazione italiane che esplicano la loro azione in Polonia ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2021, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi alfieriani, con sede in Asti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2021, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi alfieriani, con sede in Asti. (*Stampato* n. 2069-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2021, concernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi alfieriani, con sede in Asti ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, concernente il riordinamento del servizio di percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli Uffici delle imposte dirette e del registro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, concernente il riordinamento del servizio di percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli Uffici delle imposte dirette e del registro. (*Stampato* n. 2070-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, concernente il riordinamento del servizio di per-

cezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli Uffici delle imposte dirette e del registro ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2009, portante modificazioni alla legge concernente il prestito redimibile 5 per cento e l'imposta straordinaria immobiliare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2009, portante modificazioni alla legge concernente il prestito redimibile 5 per cento e l'imposta straordinaria immobiliare. (*Stampato* n. 2071-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2009, portante modificazioni alla legge 14 gennaio 1937-XV, n. 151, concernente il prestito redimibile 5 per cento e l'imposta straordinaria immobiliare ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2013, contenente norme transitorie e complementari per l'applicazione del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2013, contenente norme transitorie e complementari per l'applicazione del Regio decreto-legge 7 agosto 1936

Anno XIV, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari. (*Stampato* n. 2072-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2013, contenente norme transitorie e complementari per l'applicazione del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2047, col quale si autorizza la spesa di lire 5,000,000 per il completamento della ricostruzione dell'ex palazzo Carpegna da adibire ai servizi dipendenti dagli uffici del Senato del Regno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2047, col quale si autorizza la spesa di lire 5,000,000 per il completamento della ricostruzione dell'ex palazzo Carpegna da adibire ai servizi dipendenti dagli uffici del Senato del Regno. (*Stampato* n. 2078-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2047, col quale si autorizza la spesa di lire 5,000,000 per il completamento della ricostruzione dell'ex palazzo Carpegna da adibire ai servizi dipendenti dagli uffici del Senato del Regno ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, recante agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo sviluppo delle radioaudizioni circolari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, recante agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo sviluppo delle radioaudizioni circolari. (*Stampato*, n. 2081-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, recante agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo sviluppo delle radioaudizioni circolari ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2049, recante modificazioni di talune disposizioni riguardanti la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza e Perogazione degli utili netti patrimoniali del Fondo massa medesimo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2049, recante modificazioni di talune disposizioni riguardanti la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza e l'erogazione degli utili netti patrimoniali del Fondo massa medesimo. (*Stampato* n. 2083-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2049, recante modificazioni di talune disposizioni riguardanti la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza e l'erogazione degli utili netti patrimoniali del Fondo massa medesimo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2062, concernente l'assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo straordinario annuo di lire 2 milioni per tre anni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2062, concernente la assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo straordinario annuo di lire 2 milioni per tre anni. (*Stampato* n. 2084-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2062, concernente l'assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo straordinario annuo di lire 2 milioni per tre anni ».

PRESIDENTE. L'onorevole camerata Cao di San Marco ha presentato un emendamento

col quale dopo il primo comma dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

« Sono abrogati il 3º ed il 4º capoverso dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024 ».

Chiedo all'onorevole Ministro delle corporazioni se accetta l'emendamento.

LANTINI, *Ministro delle corporazioni*. È concordato.

PRESIDENTE. La Giunta del bilancio l'accetta?

DE FRANCISCI, *Presidente della Giunta del bilancio*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito questo emendamento.

(È approvato).

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico, così emendato, si intende approvato.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (*Stampato* n. 1137-c).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

TITOLO I. — DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. — La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalla norme della presente legge.

Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito di diritto pubblico, da Banche di interesse nazionale, da Casse di risparmio e da Istituti, Banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati.

ART. 2. — Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito, siano di diritto pubblico che di diritto privato, sono sottoposte al controllo di un organo dello Stato, che viene a tal fine costituito e che è denominato « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Tale organo sarà in appresso indicato più semplicemente « Ispettorato ».

Le parole « Banca », « Banco », « Cassa di risparmio », « credito », « risparmio » e simili non potranno in alcun caso usarsi nella denominazione di istituti, enti o imprese che non siano soggetti al controllo dell'Ispettorato o che comunque non ne abbiano avuto l'autorizzazione.

È soggetta ad autorizzazione dell'Ispettorato ogni emissione di azioni, di obbligazioni, di buoni di cassa, di valori mobiliari di ogni natura, quando sia da realizzare a mezzo delle aziende soggette al controllo dell'Ispettorato o i relativi titoli si vogliano ammettere al mercato dei valori mobiliari nelle Borse del Regno.

ART. 3. — La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico. Sono apportate alla sua costituzione, al suo ordinamento ed all'esercizio delle sue funzioni le modificazioni risultanti dal titolo III della presente legge.

ART. 4. — La costituzione e l'ordinamento degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono regolati dal titolo IV della presente legge.

ART. 5. — Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito di diritto pubblico e delle Banche di interesse nazionale di cui all'articolo 4;

b) delle Banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgono fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le Banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel Regno di aziende di credito straniere;

d) delle Casse di risparmio;

e) dei Monti di pegni;

f) delle Casse rurali ed agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come « aziende di credito ».

ART. 6. — Il controllo dell'Ispettorato sulle operazioni di raccolta di risparmio a medio e lungo termine e sulle aziende che le esercitano si attua secondo le norme del titolo VI della presente legge.

ART. 7. — Per le aziende di credito di cui all'articolo 5 è stabilita una procedura speciale per le fusioni, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione secondo le disposizioni del titolo VII della presente legge.

ART. 8. — Le funzioni di cui all'articolo 24, libro secondo, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa depositi e prestiti e quelle previste dal comma secondo dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, sono esercitate sentito l'Ispettorato.

ART. 9. — I funzionari dello Stato e degli Istituti parastatali non possono coprire cariche di amministratori e direttori nelle aziende di credito e negli Istituti ed enti indicati nell'articolo 41, sottoposti al controllo dell'Ispettorato, salvo autorizzazione espressa del Comitato dei Ministri.

Gli amministratori delegati, i dirigenti, funzionari, impiegati delle aziende di credito e degli Istituti ed enti indicati nell'articolo 41 non possono coprire cariche di amministratori, sindaci e direttori in altre aziende, anche se non sottoposte al controllo dell'Ispettorato, se non autorizzati dall'Ispettorato stesso.

Nel caso di autorizzazioni concesse ai sensi dei due precedenti comma, gli emolumenti spettanti ai funzionari per le cariche loro consentite sono devoluti agli enti da cui dipendono, salvo che l'Ispettorato ne consenta la devoluzione ai funzionari stessi.

ART. 10. — Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo dell'Ispettorato sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

I funzionari dell'Ispettorato nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Capo dell'Ispettorato tutte le irregolarità constatate anche quando assumano la veste di reati.

I funzionari e tutti i dipendenti dell'Ispettorato sono vincolati dal segreto d'ufficio.

TITOLO II. — COSTITUZIONE DELL'ISPETTO-
RATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER
L'ESERCIZIO DEL CREDITO.

ART. 11. — La difesa del risparmio ed il controllo dell'esercizio del credito sono attuati dallo Stato mediante apposito organo denominato « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

ART. 12. — L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal Capo del Governo e composto dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

Il Governatore della Banca d'Italia è capo dell'Ispettorato e provvede, nell'ambito delle direttive fissate dal Comitato dei Ministri, alla esecuzione dei compiti attribuiti all'Ispettorato, anche mediante deleghe.

Il Capo dell'Ispettorato partecipa alle sedute del Comitato dei Ministri predetto.

Il Comitato dei Ministri si riunisce ordinariamente ogni mese.

ART. 13. — Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo precedente fissa le direttive per l'azione da svolgere dall'Ispettorato. Per le direttive di carattere generale il Comitato dei Ministri sentirà il Comitato corporativo centrale al fine di adeguare le esigenze per lo sviluppo della economia della Nazione e della vita dello Stato alla formazione del risparmio ed alle possibilità di credito del Paese.

ART. 14. — Ferme restando le disposizioni concernenti la vigilanza del Ministro per le finanze sull'Istituto di emissione, tutte le attribuzioni attualmente deferite ai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingerenza e sorveglianza sugli enti che esercitano le funzioni di cui all'articolo 1, sono devolute al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 12 ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Capo del Governo. Alla esecuzione di tali decreti e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo provvede l'Ispettorato.

I provvedimenti per i quali, a tenore della presente legge, è necessaria la deliberazione del Comitato dei Ministri, possono, in caso di urgenza, essere adottati dal Capo del Governo; di essi sarà data comunicazione al Comitato dei Ministri nella sua prima adunanza.

ART. 15. — Con deliberazione del Comitato dei Ministri saranno stabilite le norme per l'organizzazione degli uffici, l'assunzione

del personale, la nomina dei funzionari, la determinazione delle loro attribuzioni.

ART. 16. — L'Ispettorato ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, nonchè con tutti gli organi corporativi e di richiedere ad essi, oltre alle notizie ed informazioni occorrentigli, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

ART. 17. — Con provvedimenti delle Amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso l'Ispettorato, a richiesta di questo, personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè personale appartenente a Istituti di credito di diritto pubblico, ad altri enti di diritto pubblico e a Banche di interesse nazionale.

ART. 18. — Le aziende di credito e gli istituti ed enti indicati nell'articolo 41 sottoposti al controllo a norma della presente legge contribuiscono alle spese di gestione e di amministrazione dell'Ispettorato nella misura e con le norme che saranno determinate con deliberazione del Comitato dei Ministri, il quale approva il rendiconto annuale presentato dal Capo dell'Ispettorato.

ART. 19. — I provvedimenti presi dal Capo dell'Ispettorato nell'esercizio delle funzioni discrezionali di controllo sono soggetti al solo sindacato del Comitato dei Ministri, al quale gli interessati possono proporre i loro reclami — che non hanno effetto sospensivo — entro il termine di un mese dalla data della comunicazione del provvedimento.

TITOLO III. — L'ISTITUTO DI EMISSIONE.

ART. 20. — La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, è dichiarata Istituto di diritto pubblico.

Il capitale della Banca è di trecento milioni di lire ed è rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna, interamente versate.

Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

- a) Casse di risparmio;
- b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
- c) Istituti di previdenza;
- d) Istituti di assicurazione.

ART. 21. — In conseguenza del nuovo ordinamento della Banca d'Italia, agli attuali azionisti verrà rimborsato, a partire dal

1º giugno 1936-XIV, il valore delle azioni in relazione con la situazione della Banca al 31 dicembre 1935-XIV, nella misura fissa di lire 1300 (milletrecento) per ciascuna azione, rappresentante il capitale versato e la quota di riserva afferente a ciascuna azione.

L'importo relativo alle azioni che sono vincolate per qualsiasi motivo, o intestate a minori o a persone non aventi la piena capacità, resterà depositato presso l'Istituto di emissione in attesa della definizione delle pratiche per la sua liberazione o per il reimpiego ai fini e con i vincoli preesistenti.

Entro il 15 aprile 1936-XIV sarà costituito, sotto la presidenza del Governatore della Banca d'Italia, un consorzio fra gli istituti e gli enti di che all'articolo 20 per l'assunzione delle trecentomila quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia.

Le Casse di risparmio saranno chiamate ad impiegare nella sottoscrizione delle dette quote di partecipazione somme non eccedenti quelle che ad esse saranno rimborsate in base al primo comma del presente articolo.

Le rimanenti quote di partecipazione saranno assegnate agli altri enti ed istituti di che all'articolo 20.

ART. 22. — Il Consiglio superiore della Banca si compone del governatore e di quindici consiglieri, dei quali dodici da nominarsi nelle assemblee generali dei soci presso le sedi della Banca, e tre da designarsi dalla Corporazione della previdenza e del credito.

I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le rinnovazioni avverranno per un terzo in ciascun anno; mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in quelli successivi.

Il nuovo Consiglio superiore entrerà in funzione non oltre il 1º luglio 1936-XIV.

ART. 23. — A partire dal 1º luglio 1936-XIV, le operazioni di risconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell'Ispettorato.

Le operazioni di sconto in essere al 30 giugno 1936-XIV con la clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione.

Le operazioni di anticipazioni su titoli continueranno ad essere compiute in conformità delle leggi vigenti anche nei confronti dei privati. Ad esse non si applica quanto è disposto dall'articolo 709 del Codice di commercio.

ART. 24. — Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col

Ministro per le finanze, sarà approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia in armonia con le disposizioni della presente legge.

TITOLO IV. — ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO E BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE

ART. 25. — Sono confermati Istituti di credito di diritto pubblico il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale del Lavoro e l'Istituto di S. Paolo di Torino, e viene dichiarato Istituto di credito di diritto pubblico il Monte dei Paschi di Siena.

Sono Banche di interesse nazionale quelle che, costituite nella forma di Società anonima per azioni ed aventi una vasta organizzazione di carattere nazionale, siano riconosciute tali con decreto Reale promosso dal Capo del Governo. Non può essere riconosciuta tale qualifica alle Banche che non abbiano stabilito filiali in almeno 30 provincie.

ART. 26. — Le azioni rappresentative del capitale delle Società anonime dichiarate «Banche di interesse nazionale» dovranno trasformarsi in azioni nominative.

Le azioni delle Banche suddette, che nel termine di due mesi dalla data che sarà fissata con decreto del Ministro per le finanze, non risultino nominative, saranno rimborsate, dall'ente indicato dall'Ispettorato, e secondo le modalità e condizioni fissate dall'Ispettorato medesimo, al prezzo risultante da certificato del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Roma riferito alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Reale che le riconosce Banche di interesse nazionale.

I cittadini e gli enti stranieri, i quali siano portatori di azioni delle Banche dichiarate di interesse nazionale, potranno conservarne la proprietà, purchè, entro il termine stabilito nel comma secondo, provvedano a trasformarle in azioni nominative e dichiarino esplicitamente di rinunciare all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei soci delle Banche indicate. Qualora non ottemperino a queste prescrizioni, le azioni saranno rimborsate ai sensi dello stesso comma secondo.

ART. 27. — Gli statuti degli Istituti di credito pubblico e delle Banche di interesse nazionale sono approvati con decreto del Capo del Governo, su proposta del Comitato dei Ministri, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

Nel caso di cambiamenti degli statuti delle Banche di interesse nazionale, deliberati dalle relative assemblee, il Tribunale non potrà ordinare la trascrizione e la pubblicazione dei relativi atti, ai sensi dell'articolo 96 del Codice di commercio, se i cambiamenti stessi non siano stati approvati con decreto del Capo del Governo, sentito il Comitato dei Ministri.

Il Comitato tecnico corporativo del credito sarà costituito con decreto del Capo del Governo in seno alla Sezione del credito della « Corporazione del credito e della previdenza », entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge e sarà composto di cinque membri.

Con la nomina del Comitato tecnico corporativo del credito, di cui al comma precedente, cesserà di funzionare quello costituito con decreto del Capo del Governo in data 7 febbraio 1936-XIV.

TITOLO V. — DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI, IMPRESE ED ENTI RACCOGLITORI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE

ART. 28. — Le aziende di credito indicate nell'articolo 5 non possono costituirsi, nè iniziare le operazioni, nè istituire sedi, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, recapiti (in appresso indicati complessivamente come « sedi e filiali ») nel Regno, nelle Colonie e all'estero, se non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato.

È in facoltà dell'Ispettorato di determinare l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione minimo cui dovrà essere subordinata la costituzione di nuove aziende esercenti il credito.

Le formalità prescritte dall'articolo 91 del Codice di commercio per la legale costituzione delle società non possono eseguirsi relativamente alle aziende di credito che si costituiscono in tale forma, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia autentica della autorizzazione dell'Ispettorato.

ART. 29. — Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione;

b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;

c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;

d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

1°) d'ufficio, per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;

2°) dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività.

ART. 30. — A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, non potranno essere concesse nuove autorizzazioni a norma dell'articolo 28 alle aziende di cui alla lettera b) dell'articolo 5 se non siano costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, con le norme di cui al comma seguente.

Le aziende di cui al comma precedente attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, devono rendere nominative le loro azioni entro il termine che sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze. L'Ispettorato può autorizzare la formazione di una speciale categoria di azioni al portatore, a condizione che i voti spettanti a tali azioni non superino il 45 per cento dei voti spettanti a tutte le azioni della società.

Analoga autorizzazione potrà essere concessa dall'Ispettorato a società anonime o in accomandita per azioni che ottengano l'autorizzazione di cui all'articolo 28.

ART. 31. — Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere all'Ispettorato, nei modi e nei termini da esso stabiliti, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonchè ogni altro dato richiesto.

L'Ispettorato potrà inoltre disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le ispezioni dell'Ispettorato potranno estendersi anche alle attività del titolare estranee all'esercizio dell'azienda bancaria, anche se amministrativamente distinte.

I titolari di tali aziende hanno l'obbligo di inviare all'Ispettorato, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, anche le situazioni ed i bilanci riguardanti l'attività

non bancaria, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo nei loro avvisi pubblicitari di ogni genere sono tenute ad indicare il capitale versato e le riserve secondo l'ultimo bilancio approvato.

ART. 32. — Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispettorato comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:

a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo, ed ai termini e modalità per la formazione, la pubblicazione e l'invio all'Ispettorato delle situazioni periodiche stesse;

b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente;

c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;

d) alla proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;

e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongono le leggi vigenti;

f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;

g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato;

h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi.

Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le Casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo.

ART. 33. — Il Comitato dei Ministri ha facoltà di stabilire che determinate forme di impiego debbano essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

I provvedimenti di cui al precedente ed al presente articolo possono essere di carat-

tere generale ovvero particolari a categorie di aziende o a singole aziende, e possono essere sempre modificati, con congruo periodo di preavviso.

ART. 34. — Con deliberazione del Comitato dei Ministri, potrà essere ordinata la chiusura di determinate sedi e filiali, sia in seguito a manchevolezze di esercizio, sia ai fini di una migliore distribuzione territoriale delle aziende di credito, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito circa i criteri generali di tale distribuzione.

ART. 35. — L'Ispettorato ha anche facoltà, nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:

a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonché dei Consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottoporre all'esame i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio dell'Ispettorato, l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;

c) di fissare modalità per l'eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette.

L'Ispettorato ha inoltre facoltà:

a) di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e titoli azionari;

b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;

c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perchè i fidi stessi vengano concessi.

ART. 36. — Sono devolute al Comitato dei Ministri le facoltà e le funzioni relative alla emissione degli assegni circolari che gli articoli 9, 10, 11 del Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, attribuiscono al Ministero delle finanze ed a quello dell'economia nazionale.

Il Comitato predetto ha facoltà di disciplinare l'emissione degli assegni circolari di cui al citato Regio decreto, con particolare riguardo alle garanzie da prestarsi dagli istituti emittenti ed alle limitazioni da porre all'ammontare degli assegni emessi da ciascun Istituto, anche in deroga a quanto disposto

dall'articolo 11 del predetto Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283.

ART. 37. — I verbali delle sedute delle assemblee dei partecipanti e dei soci delle aziende di credito indicate dall'articolo 5 dovranno essere approvati nella stessa giornata delle deliberazioni ed essere trasmessi in copia, entro il termine di giorni dieci, all'Ispettorato.

È fatto obbligo alle aziende di credito di tenere un libro aggiornato nel quale siano trascritte, ai sensi delle istruzioni da darsi dall'Ispettorato, le concessioni di fido. Per ogni fido devono essere indicati i nomi dei funzionari che lo propongono.

Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del Collegio sindacale o degli organi di sorveglianza dovranno essere trasmessi in copia all'Ispettorato nel termine di giorni dieci dalla loro presentazione e nello stesso tempo dovranno essere trascritti in apposito libro.

Ai libri indicati in questo articolo si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 23 e dell'articolo 25 del Codice di commercio.

ART. 38. — Gli amministratori, liquidatori, direttori ed i membri degli organi di sorveglianza delle aziende indicate nell'articolo 5 non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o dirigono o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, del Consiglio di amministrazione e col voto favorevole di tutti i componenti l'organo di sorveglianza.

Restano in vigore le disposizioni riguardanti le obbligazioni di amministratori di Casse di risparmio e di Monti di pegni di prima categoria, nonchè degli altri Monti di pegni e delle Casse rurali ed agrarie.

ART. 39. — L'Ispettorato ha facoltà di stabilire per gli amministratori delegati, gerenti, direttori generali, direttori centrali, capi-servizio e per i direttori delle filiali delle aziende di credito indicate nell'articolo 5 (in appresso tutti denominati « dirigenti »), l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso l'Istituto di emissione, nella misura che sarà determinata, per i singoli casi o in base a criteri generali, dallo stesso Ispettorato. Tale cauzione può costituirsi dagli interessati in azioni o carature dell'ente o istituto a cui gli obbligati appartengono, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in

cartelle fondiari o titoli assimilati. La cauzione non può svincolarsi prima di un anno dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

Per gli amministratori delegati di Società anonime o in accomandita per azioni e per i gerenti di queste ultime, tale cauzione speciale sarà costituita in più di quella disposta dall'articolo 123 del Codice di commercio.

L'Ispettorato ha facoltà di disporre che la cauzione costituita a norma del presente articolo sia aumentata con una trattenuta non maggiore del 3 per cento degli emolumenti comunque corrisposti ai dirigenti, durante l'esercizio delle loro funzioni. La somma risultante da tale trattenuta dovrà essere semestralmente investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da depositare presso l'Istituto di emissione col vincolo di cui ai precedenti comma.

L'interessato potrà indicare in quali titoli dello Stato o garantiti dallo Stato preferisca sia fatto l'investimento.

I depositi cauzionali costituiti a norma del presente articolo potranno essere utilizzati, con le modalità di cui ai comma seguenti, per la copertura delle perdite dipendenti da operazioni effettuate dai dirigenti eccedendo dai limiti delle facoltà loro consentite dalle disposizioni interne, di statuto o dell'Ispettorato, o contro le disposizioni stesse; salvo ogni altro diritto a risarcimento e salva la applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge e da altre leggi.

L'azienda di credito, la quale abbia subito perdite dipendenti da operazioni effettuate da un dirigente eccedendo i limiti delle facoltà a lui consentite, può chiedere, con un ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove trovasi la sede o la filiale, a cui il dipendente è addetto, che sia autorizzato lo svincolo della cauzione a suo favore fino a concorrenza dell'ammontare delle perdite anzidette. Il ricorso è notificato, a cura dell'azienda, al dirigente, il quale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, può presentare le sue deduzioni nella cancelleria del Tribunale. L'azienda può replicare entro venti giorni dalla scadenza del termine anzidetto, presentando le sue memorie nella stessa cancelleria del Tribunale.

Il Presidente, esaminati gli atti ed, ove lo creda, sentite le parti ed assunte le informazioni che fossero del caso, decide sul ricorso con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, salva rimanendo in ogni caso l'azione delle parti innanzi alla competente autorità giudiziaria nelle forme ordinarie.

In base al provvedimento del Presidente del Tribunale, il quale abbia accolto, anche parzialmente, il ricorso, l'Istituto di emissione, presso il quale i titoli dati in cauzione sono depositati, procede, su richiesta dell'azienda di credito, alla vendita dei titoli svincolati in luogo e vece di colui a cui i titoli stessi appartengono e consegna il prezzo realizzato all'azienda di credito fino alla concorrenza della somma dovutale, secondo il provvedimento del Presidente del Tribunale, e trattiene l'eventuale parte residua a disposizione degli aventi diritto.

Qualora il dirigente abbia cessato dal servizio, il ricorso deve essere presentato al presidente del Tribunale del luogo di residenza del dirigente stesso e, se questi sia deceduto, la notificazione del ricorso può effettuarsi collettivamente agli eredi nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, qualora la notificazione stessa avvenga entro un anno dalla morte.

ART. 40. — La disposizione dell'articolo 14 della presente legge si applica a tutte le funzioni di vigilanza ed alle altre facoltà comunque attribuite nei riguardi degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale di cui al titolo IV della presente legge, spettanti al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni ed al Ministero dell'agricoltura e foreste.

Sono in particolare deferite al Comitato dei Ministri, a norma dell'articolo 14:

a) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione a norma del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio, sui Monti di pegni di prima categoria e loro Federazioni ed a norma del relativo regolamento approvato con Regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; la vigilanza e le altre attribuzioni demandate ai predetti Ministeri sugli Istituti federali regionali fra le Casse di risparmio e sull'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane sono pure esercitate, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ispettorato;

b) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni demandate al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio dalla legge 4 maggio 1898, n. 169, ed al Ministero dell'industria dal Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni;

c) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le Casse rurali ed agrarie che la legge 6 giugno 1932, n. 656, e la legge 25 gennaio 1934, n. 186, attribuiscono

al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze;

d) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le sedi e succursali di Banche estere nel Regno, che il Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620, attribuiva al Ministero del tesoro e al Ministero dell'industria e commercio.

In deroga a quanto dispongono gli articoli 8 e 9 del testo unico approvato con Regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, la istituzione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria, nonchè l'approvazione dei relativi statuti hanno luogo mediante decreto del Capo del Governo in seguito a deliberazione del Comitato dei Ministri, su proposta del capo dell'Ispettorato. Nello stesso modo si provvede alla modificazione degli statuti delle stesse Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria, anche se approvati in conformità delle norme anteriori.

Sono abrogate le disposizioni del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio, in quanto non siano compatibili con le disposizioni della presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge regolanti l'attività degli Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale, di cui al titolo IV della presente legge.

Sono parimenti abrogate, in quanto non siano compatibili con le disposizioni della presente legge, le disposizioni contenute nelle leggi speciali concernenti le Casse di risparmio, i Monti di pegni e le Casse rurali ed agrarie, ed in particolare nel testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle Casse di risparmio e Monti di pegni di prima categoria e nel Regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, nella legge 4 maggio 1898, n. 169, e nel Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui Monti di pegni; nelle leggi 6 giugno 1932, n. 656, 25 gennaio 1934, n. 186, e nel Regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie.

TITOLO VI. — DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO A MEDIO E LUNGO TERMINE.

ART. 41. — Sono deferite al Comitato dei Ministri, in conformità dell'articolo 14:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'agricoltura e foreste e al Ministero delle finanze a norma del testo unico sul credito

fondario, approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, a norma del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, e del Regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, relativamente agli Istituti ed alle operazioni di credito fondiario;

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dell'economia nazionale a norma degli articoli 1 e 8 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, relativamente all'Istituto nazionale di credito edilizio ed a norma del Regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, relativamente agli istituti e società di credito edilizio in genere;

c) le attribuzioni spettanti a norma del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, nonchè dei relativi regolamenti, al Ministero dell'agricoltura e foreste ed al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e agli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;

d) le attribuzioni spettanti a norma del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, numero 1398, al Ministero delle finanze, al Ministero delle corporazioni, al Ministero dell'agricoltura e foreste relativamente all'Istituto mobiliare italiano;

e) le attribuzioni spettanti, a norma del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e della legge 14 aprile 1921, n. 488, al Ministero delle finanze relativamente al Consorzio di credito per le opere pubbliche;

f) le attribuzioni spettanti, a norma del Regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 734, al Ministero delle finanze relativamente all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

g) le attribuzioni spettanti, a norma del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, e dello statuto approvato con decreto Ministeriale 29 gennaio 1929, ai Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale relativamente all'Istituto di credito navale;

h) le attribuzioni spettanti a norma del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, al Ministero delle finanze, relativamente all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero.

ART. 42. — L'Ispettorato ha facoltà di disporre nei riguardi degli Istituti indicati nell'articolo 41 ispezioni periodiche o straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e degli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Tali istituti sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato i bilanci annuali ed ogni altro dato richiesto.

Si applicano ai dirigenti e ai membri degli organi di sorveglianza degli Istituti predetti le disposizioni del 1º comma dell'articolo 38.

ART. 43. — Sono devolute al Comitato dei Ministri e, rispettivamente, all'Ispettorato, le funzioni e facoltà attribuite al Ministero delle finanze ed all'Istituto di emissione dalle disposizioni sull'ordinamento delle Borse dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle Borse di commercio e dai successivi provvedimenti modificativi di essa, dai relativi regolamenti di esecuzione, nonchè dal Regio decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815.

ART. 44. — Gli istituti di cui all'articolo 41 non possono procedere ad aumentare il loro capitale, nè possono emettere obbligazioni senza la preventiva approvazione dell'Ispettorato, salva l'applicazione delle altre limitazioni disposte dalle leggi vigenti e dagli statuti che li regolano.

ART. 45. — Le aziende di credito sottoposte alle disposizioni del titolo V e gli istituti indicati nell'articolo 41 del presente titolo non possono partecipare a sindacati di collocamento di azioni, obbligazioni, buoni di cassa e altri valori mobiliari che non siano di Stato o garantiti dallo Stato, nè prestare l'assistenza della loro organizzazione per il collocamento, se l'emissione non ha ricevuto la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato.

Le nuove emissioni di azioni ed obbligazioni già quotate nelle Borse del Regno devono essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato.

ART. 46. — L'autorizzazione a contrarre prestiti e ad assumere partecipazioni finanziarie fuori del Regno, di cui al Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1674, come pure l'autorizzazione a collocare nel Regno titoli esteri di Stato, nonchè obbligazioni e valori azionari di qualsiasi specie di cui al Regio decreto 11 dicembre 1917, n. 1955, sono concesse sentito il parere dell'Ispettorato.

TITOLO VII. — DELLE FUSIONI, DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE RACCOGLITRICI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE.

CAPO I. — Delle fusioni.

ART. 47. — Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, fra Casse di risparmio e Monte di pegni, le modalità della fusione e le nuove norme statutarie che si ren-

dessero necessarie sono stabilite dal Comitato dei Ministri, sentita l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane. La fusione è disposta con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, il quale poi approva, con suo decreto, le nuove norme statutarie.

Nel caso di incorporazione, da parte di una Cassa di risparmio o di un Monte di pegni, di un'altra azienda di credito si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentita l'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane.

ART. 48. — Le Banche di interesse nazionale e le altre aziende di credito costituite in forma di società conservano la facoltà di fondersi o di procedere ad incorporazione a norma degli articoli 193, 194, 195 e 196 del Codice di commercio o delle altre disposizioni di legge vigenti.

La proposta relativa deve essere sottoposta dagli organi amministrativi delle aziende al preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito. Non può essere autorizzata la trascrizione della deliberazione di fusione sul registro delle Società commerciali, a norma dell'articolo 96 del Codice di commercio, se non sia presentato il nulla osta suddetto.

Nel caso di incorporazione da parte di Istituti di credito di diritto pubblico di altre aziende di credito, si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell'Ispettorato, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito.

ART. 49. — Per le aziende di credito di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 che svolgono il loro esercizio in almeno tre Province, può essere disposta la fusione, su richiesta dei Consigli di amministrazione delle aziende, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 193 e seguenti del Codice di commercio. A queste fusioni si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 50, 51 e 52.

In questi casi la fusione e le relative condizioni devono essere deliberate dai Consigli di amministrazione con la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e della maggioranza dei sindaci.

Quando la deliberazione di fusione abbia avuto il parere favorevole dell'Ispettorato, la fusione può essere autorizzata mediante decreto Reale che approva l'atto di fusione, su proposta del Capo del Governo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nella parte « Disposizioni e Comunicati », in apposita rubrica intestata « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Un estratto della *Gazzetta Ufficiale* del Regno recante la pubblicazione dovrà, entro dieci giorni dalla pubblicazione stessa, essere depositato a cura degli amministratori, nelle Cancellerie dei Tribunali civili nella cui giurisdizione sono stabilite le sedi o le filiali delle aziende.

L'estratto medesimo dovrà anche pubblicarsi, entro un mese, a cura degli amministratori, nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* e nel *Foglio degli annunci legali e giudiziari* dei luoghi ove le aziende fuse hanno sedi e filiali.

La pubblicazione nel *Bollettino ufficiale delle Società per azioni* dovrà effettuarsi secondo le norme del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134.

L'atto di fusione deve essere comunicato anche ai Consigli provinciali dell'economia corporativa dei luoghi ove le aziende hanno sedi e filiali.

L'Ispettorato potrà disporre che alla deliberazione di fusione si diano altre forme di pubblicità da stabilirsi di volta in volta.

ART. 50. — L'Ispettorato, con suo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato », nomina, scegliendoli fra gli amministratori delle aziende che si fondono, non meno di cinque e non più di undici amministratori, designando fra essi il presidente. L'Ispettorato nomina altresì uno o più commissari con funzioni di vigilanza fino alla nomina dei sindaci di cui appresso.

Dal giorno della pubblicazione di cui al comma precedente, cessano dall'ufficio gli amministratori in carica ed i sindaci, salvo l'obbligo del rendiconto agli amministratori nominati dall'assemblea a norma del comma seguente.

Gli amministratori designati dall'Ispettorato assumono l'amministrazione della società e provvedono a convocare, entro 45 giorni dalla data della pubblicazione suddetta, l'assemblea generale straordinaria dei soci, la quale, oltre che trattare gli altri oggetti posti all'ordine del giorno, deve:

1º) approvare il nuovo statuto dell'azienda;

2º) nominare gli amministratori a norma del nuovo statuto;

3º) nominare i sindaci.

Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea sono approvate con provvedimento dell'Ispettorato.

Quando fra le aziende che si fondono sia compresa una Banca di interesse nazionale,

lo statuto della Banca di interesse nazionale risultante dalla fusione è formato ed approvato e norma dell'articolo 27.

ART. 51. — Non compete ai soci o ai partecipanti dissenzienti dal provvedimento di fusione, emesso a norma dell'articolo 49, il diritto di recesso, nè è ammessa contro la fusione la opposizione dei creditori. Qualora taluno dei creditori ritenga che la fusione sia lesiva dei propri interessi, può fare reclamo nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 49, mediante lettera raccomandata all'Ispettorato, il quale ha facoltà di disporre che l'azienda risultante dalla fusione costituisca un congruo deposito vincolato a favore del creditore reclamante, presso l'Istituto di emissione.

Entro lo stesso termine di giorni 15 di cui al comma precedente, il creditore reclamante deve citare davanti all'autorità giudiziaria competente l'azienda risultante dalla fusione perchè sia accertato l'ammontare dovutogli e disposto, in quanto possa ritenersi in pericolo la sua esazione, per le opportune cauzioni, previo svincolo del deposito di cui al comma precedente.

In mancanza della citazione predetta il deposito di cui al primo comma è svincolato.

ART. 52. — Gli atti di fusione di cui agli articoli 47, 48 e 49, gli atti di conferimento di aziende individuali di credito in altre aziende di credito indicate nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 5, il trapasso dei beni, attività e passività dipendenti dagli atti di fusione e di conferimento stessi, sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10.

La gestione e le cauzioni delle Esattorie, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali spettanti alle aziende che si fondono, sono trasferite con i diritti e gli obblighi relativi all'azienda risultante dalla fusione. Gli atti eventualmente richiesti da questi trasferimenti sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10. L'Amministrazione del debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, nonchè le Conservatorie delle ipoteche sono autorizzate ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari.

ART. 53. — Quando un'azienda di credito indicata nell'articolo 5 convenga con un'altra — anche se questa sia in liquidazione — di sostituirsi ad essa per l'esercizio in proprio nome di una sede o filiale, la convenzione non può essere eseguita se non sia preventivamente autorizzata dall'Ispettorato.

ART. 54. — In tutti i casi in cui, con l'autorizzazione dell'Ispettorato, abbia luogo la sostituzione di un'azienda di credito ad un'altra per l'esercizio di una sede o di una filiale, si deve dare notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno (rubrica « Ispettorato ») del provvedimento che autorizza la sostituzione.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione suddetta, tutti i creditori per effetto di rapporti in corso con le sedi o filiali suddette hanno facoltà di esigere il pagamento dei loro crediti, scontati secondo il saggio ufficiale dello sconto se si tratti di crediti infruttiferi a termine.

Trascorso il termine di quattro mesi sono responsabili per i debiti derivanti dai rapporti suddetti solo le aziende di credito subentranti, contro le quali i creditori potranno far valere le loro ragioni.

Le gestioni e le cauzioni di Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie provinciali, affidate alle sedi e filiali di cui al presente articolo, sono trasferite, con tutti i diritti e gli obblighi relativi e senza bisogno di altre formalità, alle aziende subentranti.

Tuttavia, su reclamo delle Amministrazioni interessate alle Esattorie, Ricevitorie e Tesorerie suddette, da presentarsi mediante lettera raccomandata all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, indicata nel primo comma del presente articolo, l'Ispettorato stesso può, qualora ritenga fondato il reclamo, dichiarare risoluto il contratto di gestione oppure disporre per opportuni provvedimenti cautelativi.

ART. 55. — Il trapasso dei beni, attività e passività attinenti a singole sedi e filiali nel cui esercizio, con autorizzazione dell'Ispettorato, una azienda di credito si sia sostituita ad un'altra, è soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10.

ART. 56. — Nel caso che uno degli Istituti che esercitano il credito fondiario nel Regno deliberi di rendersi cessionario — in base a regolari accordi con gli altri Istituti interessati — di tutti i diritti spettanti ad altri Istituti pure esercenti il credito fondiario, relativi a determinate operazioni di mutuo, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ispettorato. Quando in rapporto ai mutui, cui la suddetta cessione si riferisce, siano in circolazione cartelle, l'Istituto cedente deve ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle di sua emissione a saggio d'interesse uguale a quello dei detti mutui, quante al valore nominale

corrispondono al residuo capitale dei mutui stessi; e correlativamente l'Istituto cessionario, in sostituzione delle dette cartelle annullate, deve emettere e consegnare all'Istituto cedente altrettante proprie cartelle di eguale saggio d'interesse.

Inoltre l'Istituto cedente deve consegnare all'Istituto cessionario tutti i depositi di somme e valori eventualmente esistenti in dipendenza dei mutui ceduti.

Le ipoteche iscritte a garanzia dei mutui ceduti conserveranno, senza bisogno di espressa riserva, la loro validità ed il loro grado a favore dell'Istituto cessionario.

La cessione sarà fatta risultare da annotamento in margine all'iscrizione o alle iscrizioni ipotecarie di ogni singolo mutuo ceduto, e tale annotamento dovrà contenere altresì l'elezione di domicilio dell'Istituto cessionario a mente e per gli effetti dell'articolo 26 del testo unico sul credito fondiario approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646.

A cura dell'Istituto cessionario la cessione dovrà essere, entro trenta giorni, notificata per atto d'ufficiale giudiziario, al debitore, al domicilio da questo eletto nel contratto di mutuo, ovvero al suo domicilio reale.

Per la prova della cessione non è necessaria l'esibizione del relativo atto.

Per effetto di tale notifica il mutuo ceduto deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con l'Istituto cessionario.

Conseguentemente il debitore è tenuto senz'altro a pagare all'Istituto cessionario, presso la sede di questo, le semestralità alle rispettive scadenze, e, nel caso in cui intendesse restituire anticipatamente in tutto o in parte il capitale ancora dovuto, giovandosi della facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 29 del citato testo unico delle leggi sul credito fondiario, tale restituzione non potrà essere fatta che in cartelle al valore nominale dell'Istituto cessionario.

A tutti gli effetti dell'articolo 20 dell'anzidetto testo unico, i successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa dovranno notificare giudizialmente all'Istituto cessionario presso la sua sede come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato.

Similmente il marito dovrà denunciare la costituzione in dote del fondo ipotecato.

Gli atti di cessione sono sottoposti alla tassa fissa di registro di lire 10 per ciascun mutuo ceduto.

Nessun'altra tassa nè alcun contributo a titolo di abbonamento alle tasse sono dovuti per la sostituzione delle cartelle di cui al presente articolo e per le altre operazioni ed atti dipendenti dalla cessione.

Agli atti di cessione è applicata la riduzione dei diritti notarili ad un ottavo da liquidarsi sul solo ammontare del residuo capitale del mutuo ceduto.

CAPO II. — *Dell'amministrazione straordinaria.*

ART. 57. — Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi di aziende di credito:

a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall'Ispettorato;

b) nel caso in cui risultino gravi perdite del patrimonio;

c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di società anonime o in accomandita per azioni, lo scioglimento degli organi amministrativi può altresì essere richiesto dall'assemblea dei soci, con deliberazione da prendersi a norma dell'articolo 158 del Codice di commercio.

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario dell'Ispettorato, che assume il nome di « commissario provvisorio », a ciò designato dal Capo dell'Ispettorato. Il Commissario provvisorio, previo sommario processo verbale d'inventario, prende temporaneamente in consegna l'azienda dagli organi predetti, fermo il disposto dell'articolo 60.

Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonché quelle attribuite dalla presente legge ai commissari di cui all'articolo seguente.

L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo può altresì essere richiesta all'Ispettorato dal titolare delle aziende individuali di credito; in tal caso l'Ispettorato provvederà secondo le norme del presente capo.

Al commissario nominato dall'Ispettorato competono le facoltà normalmente comprese in un mandato institorio generale.

ART. 58. — Con provvedimenti da emanarsi non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente, il Capo dell'Ispettorato:

a) nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione delle aziende;

b) nomina un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove membri, scelti fra persone che siano esperte nell'attività bancaria, o che siano comprese fra i creditori o che siano ritenute dall'Ispettorato specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti fondatori o dei soci.

A maggioranza di voti, il Comitato nomina il suo presidente.

I provvedimenti del capo dell'Ispettorato di cui al presente articolo, nonchè il verbale di nomina del presidente, sono pubblicati nel termine di giorni 15 nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Per i provvedimenti concernenti Società, copia della *Gazzetta Ufficiale* sarà depositata, entro 15 giorni dalla pubblicazione suddetta, presso la Cancelleria del Tribunale civile del luogo ove la Società ha sede e sarà provveduto alla loro trascrizione nel Registro delle società ed alla comunicazione al Consiglio provinciale dell'economia corporativa del luogo ove la Società ha sede.

Quando il provvedimento del capo dell'Ispettorato è emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di cui all'articolo 57, l'amministrazione delle aziende è assunta direttamente dai commissari nominati dal capo dell'Ispettorato stesso.

Con le medesime modalità, stabilite per la nomina, l'Ispettorato, quando lo ritenga opportuno, provvede alla revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Le funzioni dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza durano per il periodo massimo di sei mesi, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui all'articolo 57. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei mesi.

Le indennità spettanti ai commissari ed al Comitato di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

ART. 59. — Per effetto del provvedimento di cui all'articolo 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci, dei partecipanti e dei fondatori.

Il Comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni gli organi di vigilanza statutari e particolarmente quelli sindacali che sono sciolti dalla pubblicazione del provvedimento suddetto.

ART. 60. — Gli organi delle disciolte amministrazioni ed i titolari delle aziende individuali sono tenuti a redigere l'inventario e a fare le consegne ai commissari, ai quali dovranno anche presentare il rendiconto, certificato dagli organi di vigilanza, dal tempo dell'ultimo bilancio.

Alle operazioni relative assistono il Comitato di sorveglianza od uno o più dei suoi delegati e il funzionario delegato dall'Ispettorato per la gestione provvisoria.

ART. 61. — Sono attribuite ai commissari tutte le facoltà spettanti ai disciolti organi amministrativi delle aziende che non siano individuali.

I commissari delle aziende individuali nominati a norma dell'ultimo comma dell'articolo 57 possono, quando ne risulti l'opportunità nell'interesse dei creditori, richiedere al Tribunale competente la nomina di uno o più sequestratori giudiziali del patrimonio non investito nell'azienda bancaria.

L'Ispettorato con disposizioni notificate ai commissari ed ai membri del Comitato di sorveglianza, può prescrivere speciali cautele e limitazioni nella gestione delle aziende, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili.

Quando i commissari siano più d'uno, essi deliberano validamente a maggioranza ed impegnano l'azienda con la firma congiunta di almeno due fra di essi.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

ART. 62. — Spetta esclusivamente ai commissari, sentito il Comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'Ispettorato, l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.

Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono obbligati a proseguire le azioni di responsabilità iniziate dai commissari quando questi siano cessati di carica, ed a riferirne all'Ispettorato.

ART. 63. — Ai fini della tutela degli interessi dei creditori, quando ricorrano circostanze eccezionali, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e in base ad autorizzazione dell'Ispettorato, sospendere per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile — eventualmente —

colle stesse formalità, di altri due mesi, il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte delle aziende.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di Borsa ma si applica in confronto dei portatori dei certificati di cui all'articolo 12 del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.

Durante il periodo della sospensione e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, possono essere corrisposte agli aventi diritto quote proporzionali di rimborso.

Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende, nè possono essere iscritte ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori all'inizio del periodo di sospensione.

La sospensione di cui al presente articolo non costituisce stato di cessazione dei pagamenti.

Le norme per l'attuazione del provvedimento di cui al presente articolo sono determinate dall'Ispettorato.

ART. 64. — I commissari straordinari cessano dalle loro funzioni al termine previsto dall'articolo 58, ovvero anche prima col consenso dell'Ispettorato.

I commissari straordinari ed il Comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta, e li rimettono all'Ispettorato.

La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione commissariale è protratta fino al termine della gestione stessa. Il commissario redige il bilancio ed il conto profitti e perdite che vengono presentati per l'approvazione all'Ispettorato e pubblicati nei modi di legge.

Prima della cessazione della loro funzione i commissari provvedono perchè siano costituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove nomine da farsi a norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti delle società e degli altri enti.

A tali organi i commissari fanno le consegne, accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel più breve termine possibile, presentano a detti organi il rendiconto dall'inizio della loro gestione.

Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate entro 60 giorni all'Ispettorato al quale spetta di decidere al riguardo e di prendere i provvedimenti che riterrà opportuni.

Nessuna azione di responsabilità contro i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza può essere promossa senza la autorizzazione dell'Ispettorato.

ART. 65. — I commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa all'unanimità, degli altri commissari e col voto favorevole di tutti i componenti il Comitato di sorveglianza.

Sono applicabili ai commissari ed ai membri dei Comitati di sorveglianza di Casse di risparmio e di Monti di pegni di prima categoria, nonchè di altri Monti di pegni e di Casse rurali ed agrarie, le disposizioni riguardanti le obbligazioni degli organi dell'amministrazione ordinaria di tali istituti.

ART. 66. — Senza pregiudizio di quanto è stabilito nei precedenti articoli, il Capo dell'Ispettorato, nei casi indicati nel comma 1º dell'articolo 57 e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, può disporre che un funzionario dell'Ispettorato, previo sommario processo verbale d'inventario, assuma la gestione provvisoria dell'azienda con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese. La gestione provvisoria non può mai avere una durata superiore ai due mesi. Il provvedimento del Capo dell'Ispettorato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Procedutosi allo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda, a norma del comma 1º dell'articolo 57, il funzionario dell'Ispettorato è investito senz'altro delle facoltà indicate nel comma 4º dello stesso articolo 57.

Ultimata la gestione provvisoria e ove non sia stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi, il funzionario dell'Ispettorato fa la consegna agli stessi organi amministrativi e si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 5º, 6º e 7º. Il comma 7º si applica altresì nei riguardi del funzionario dell'Ispettorato indicato nell'articolo 57.

CAPO III. — Della liquidazione.

ART. 67. — Con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Ispettorato, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi articoli:

a) quando le irregolarità o le violazioni delle norme legali e statutarie o le

perdite previste dall'articolo 57 siano di eccezionale gravità;

b) su istanza del titolare delle aziende individuali ovvero di chi può chiedere lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende, ai sensi dell'articolo 57, comma 1º.

La liquidazione regolata dal presente Capo può essere disposta anche quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'articolo 58, ovvero sia in corso la loro liquidazione secondo le norme ordinarie. Anche i commissari straordinari e i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione di cui al presente Capo, la quale può essere disposta, pure di ufficio, in luogo della liquidazione volontaria, allo scopo di rendere questa più sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dalle presenti disposizioni.

La liquidazione regolata dal presente Capo si applica anche alle aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 699 del Codice di commercio. In tal caso i poteri del commissario nominato dall'Ispettorato si estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non investito nella azienda di credito.

Il decreto che ordina la messa in liquidazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Per effetto del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza delle aziende e restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o fondatori.

Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indicate nel comma terzo dell'articolo 58, il capo dell'Ispettorato nomina:

a) uno o più commissari liquidatori;

b) un Comitato di sorveglianza composto da tre a nove persone scelte come alla lettera b) dell'articolo 58.

Nelle stesse forme può essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del Comitato di sorveglianza.

Il Comitato nomina, a maggioranza di voti, il suo presidente. Il relativo verbale di nomina è pubblicato, nel termine di giorni 15, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Le indennità spettanti ai commissari ed ai Comitati di sorveglianza sono fissate dall'Ispettorato e sono a carico delle aziende.

ART. 68. — Il decreto di messa in liquidazione impedisce la dichiarazione di falli-

mento; tuttavia, qualora la procedura di liquidazione di cui al presente Capo venga applicata a un'azienda individuale ovvero a una società, che all'atto in cui viene posta in liquidazione si trovi in stato di cessazione dei pagamenti, il Tribunale, d'ufficio o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato di cessazione dei pagamenti.

La sentenza determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo. Essa rende applicabili le disposizioni degli articoli 707 capoverso, 708, 709, 710 e 711 e dell'articolo 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 995.

La sentenza rende altresì applicabili le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare: a tal fine, il presidente del Tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro ore al Procuratore del Re, copia della sentenza ed i commissari devono, con apposita relazione, informarlo delle principali cause e circostanze del dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di cui siano richiesti.

Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla sentenza avanti allo stesso Tribunale che l'ha pronunciata entro 40 giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del Tribunale.

La data dell'affissione sarà pubblicata nel *Bollettino degli annunzi legali*.

L'opposizione è proposta in contraddittorio dei commissari ed è decisa nel giudizio di cui al successivo articolo 78.

ART. 69. — Quando si verificano le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una azienda di credito, il Tribunale dichiara lo stato di cessazione dei pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia entro tre giorni comunicata d'ufficio, per cura del cancelliere, all'Ispettorato, il quale provvede alla messa in liquidazione secondo le norme del presente Capo. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 68 e seguenti.

Il Tribunale può anche emanare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori, fino all'inizio della suddetta procedura di liquidazione.

ART. 70. — Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di messa in liquidazione, è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, comprese quelle derivanti dai certificati di cui all'articolo 12 del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, salvo il disposto dell'articolo 80; dalla stessa data sono applica-

bili alla liquidazione gli articoli 700 e 701 Codice di commercio e non possono essere intrapresi o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende poste in liquidazione, nè possono essere iscritte ipoteche sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori alla messa in liquidazione.

Dalla stessa data nessuna azione può essere promossa o proseguita contro l'azienda in liquidazione, salvo quanto è disposto dagli articoli 77 e 78.

Se l'azienda posta in liquidazione sia conduttrice di immobili, i commissari liquidatori hanno facoltà di provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa.

ART. 71. — I commissari procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 67.

I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono formare l'inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio dell'azienda. Alla formazione dell'inventario ed alle consegne assistono il Comitato di sorveglianza o uno o più suoi delegati. Alle relative operazioni possono inoltre sempre assistere delegati dell'Ispettorato.

Qualora, per mancato intervento degli amministratori o liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende, o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sarà provveduto di autorità e con l'assistenza di un Regio notaio, dai commissari, i quali, occorrendo, richiederanno l'intervento della forza pubblica.

Gli organi di amministrazione devono rendere ai commissari il conto relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Tale obbligo si estende anche ai titolari delle aziende individuali.

I commissari sono dispensati dal formare il bilancio annuale se la liquidazione si protrae oltre l'anno, ma sono tenuti a presentare annualmente all'Ispettorato una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale dell'azienda e sull'andamento della liquidazione. Tale relazione deve essere accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.

ART. 72. — I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo e per esperire tutte le azioni comunque spettanti alle aziende poste in liquidazione, oltre a quanto è disposto negli articoli 73 e 74 rispetto ai soci responsabili senza limitazione, qualora la procedura di liquidazione venga applicata ad una società in nome collettivo o in accomandita.

L'Ispettorato può stabilire che per talune categorie di operazioni od atti esso sia sentito preliminarmente e che sia preliminarmente sentito il Comitato di sorveglianza; ma queste limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

La inosservanza da parte dei commissari delle norme emanate dall'Ispettorato li rende responsabili verso le aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le relative azioni di responsabilità non potranno essere promosse senza l'autorizzazione dell'Ispettorato.

Quando i commissari siano più di uno, essi deliberano a maggioranza ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi; salvo il caso di deleghe speciali conferite ad una persona mediante deliberazione presa con la maggioranza suddetta.

Il Comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 73. — Quando la procedura di liquidazione viene applicata ad una società in nome collettivo ovvero in accomandita, i commissari possono chiedere al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della società, l'autorizzazione ad iscrivere, nell'interesse della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci responsabili senza limitazione; la iscrizione ha luogo senza spese.

I commissari hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali. All'uopo essi, sentito il Comitato di sorveglianza, compilano il piano di ripartizione della somma predetta fra i soci. La ripartizione avviene per contributo, osservate le disposizioni dell'articolo 1717 del Codice civile. I contributi, che dovrebbero essere corrisposti dai soci ritenuti non facilmente solvibili, possono essere proporzionalmente ripartiti tra tutti gli altri soci per la parte non facilmente esigibile. Tuttavia ciascun socio avrà diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme che restituiscono dopo chiusa la liquidazione, la restituzione di quanto avesse pagato in più rispetto alla quota che a lui farebbe carico,

in conformità alle disposizioni dell'articolo 1199 del Codice civile.

Il piano di ripartizione è, a cura dei commissari, comunicato per lettera raccomandata ai soci all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda, ed i soci, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del piano di ripartizione, possono alla loro volta comunicare per lettera raccomandata ai commissari le loro osservazioni sul piano stesso. Scaduto il termine predetto i commissari presentano il piano di ripartizione al Tribunale, il quale, esaminata le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controsservazioni dei commissari ed apportata al piano di ripartizione la modificazione che in conseguenza ritenesse opportuna, lo rende esecutivo con decreto non soggetto a impugnazione.

In virtù del piano di ripartizione, reso esecutivo a termini del comma precedente, i commissari possono senz'altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sarà fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di ripartizione da comunicarsi a ciascun socio. I commissari, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, possono chiedere che i soci eseguano in tutto o in parte i versamenti a cui sono tenuti in base al piano di ripartizione, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell'intero attivo della società.

I commissari hanno pure facoltà di esercitare, nell'interesse della massa creditrice, l'azione revocatoria, ai sensi dell'articolo 1235 del Codice civile, per gli atti compiuti dai soci responsabili senza limitazione.

ART. 74. — Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, i commissari, qualora concorrano particolari circostanze, possono procedere, in seguito ad autorizzazione dell'Ispettorato, alla trascrizione del decreto di messa in liquidazione in ciascun ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei soci responsabili senza limitazione. Dalla data della trascrizione del decreto e per tutta la durata della liquidazione il socio, senza il consenso dei commissari, non può alienare, nè sottoporre ad ipoteca i beni suddetti.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto di messa in liquidazione della società nessuna azione può essere promossa o proseguita contro i soci responsabili senza limitazione da parte dei creditori della società.

Le facoltà di cui all'articolo precedente e al comma 1º di questo articolo, possono essere

esercitate dai commissari liquidatori, anche nei riguardi dei soci receduti od esclusi dalla società per quanto concerne le operazioni fatte dalla società stessa anteriormente al giorno in cui il recesso o la esclusione è pubblicata.

Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della società, si presumono fatti in frode dei creditori della società e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano stati compiuti dai soci responsabili senza limitazione posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni menzionati nel comma 2º, numeri 1 e 2, dell'articolo 707 del Codice di commercio;

b) gli atti e i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal socio sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni dei soci quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito.

ART. 75. — I commissari possono, nei casi di ritenuta necessità e nell'interesse del miglior realizzo del patrimonio, previa autorizzazione dell'Ispettorato, continuare l'esercizio dell'azienda secondo le norme e le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza.

Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono contrarre mutui, fare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività sociali, anche ai fini di eventuali distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto.

I commissari non possono cedere in blocco le attività se non col parere favorevole del Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato.

ART. 76. — Entro un mese dalla loro nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture ed i documenti dell'azienda.

Un'analogha comunicazione deve essere fatta a coloro che risultino titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda in liquidazione.

I commissari inoltre provvedono con le forme di pubblicità prescritte dall'Ispettorato a rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione.

Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori, compresi gli impiegati della azienda ed i titolari dei diritti di cui al primo capoverso, possono presentare ed inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai commissari.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette in liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, devono richiedere, con lettera raccomandata, ai commissari di essere ammessi al passivo dell'azienda e presentare i documenti atti a dimostrare l'esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti, e coloro cui spettino diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda o che agiscano in base ai diritti riconosciuti dagli articoli 802, 803 e 804 del Codice di commercio, debbono proporli, quando non abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal Commissario, mediante lettera raccomandata, accompagnata dai documenti giustificativi, ai commissari stessi.

La omessa presentazione, nei termini, della domanda di cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda di ammissione secondo le disposizioni dell'articolo 80.

ART. 77. — I commissari, trascorso il termine di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e non oltre trenta giorni successivi, presentano all'Ispettorato l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi e l'elenco dei titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di cui all'articolo precedente.

Entro lo stesso termine, i commissari dovranno depositare presso la sede legale dell'azienda, a disposizione degli aventi diritto, l'elenco dei creditori privilegiati e di coloro a cui i commissari riconoscono diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda, con l'indicazione dei documenti giustificativi.

Pure entro lo stesso termine, i commissari devono comunicare, mediante lettera raccomandata, a coloro cui intendano negare, in tutto o in parte, il riconoscimento delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi.

I creditori e gli altri interessati suddetti possono proporre i loro reclami con atti depositati nella cancelleria del Tribunale civile, previa notifica ai commissari, entro un mese

dal giorno in cui avranno ricevuto la lettera raccomandata di cui al comma precedente.

Il reclamo dovrà contenere la elezione di domicilio nella città sede del Tribunale medesimo, in difetto della quale ogni notifica sarà eseguita alla porta del Tribunale.

Entro un mese dal deposito dell'elenco indicato nel secondo comma del precedente articolo, qualunque interessato può reclamare contro il riconoscimento dei diritti effettuato dai commissari a favore delle persone comprese nell'elenco stesso, con atti depositati alla Cancelleria del Tribunale, previa notifica ai commissari ed alle persone cui si intende contestare il riconoscimento suddetto.

ART. 78. — I reclami devono essere decisi in unico giudizio.

Il presidente del Tribunale, su richiesta dei commissari, stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa.

Il provvedimento del presidente del Tribunale è reso noto a tutti gli interessati mediante l'affissione alla porta esterna del Tribunale medesimo per i quindici giorni precedenti all'udienza, e mediante avviso ai reclamanti per lettera raccomandata, a cura dei commissari, al domicilio eletto. Ad esso è data altresì diffusione a cura dei commissari stessi con le altre forme di pubblicità prescritte dal Tribunale o disposte dall'Ispettorato.

Nel caso di mancata comparizione dei reclamanti il Tribunale pronuncia in contumacia.

Nel giudizio i commissari esibiscono al Tribunale perchè se ne valga, ove occorra, per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco dei creditori di cui al primo comma dell'articolo 77.

ART. 79. — La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo precedente fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Essa è affissa alla porta esterna del Tribunale a cura del cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso alle parti in causa della data di affissione, mediante lettera raccomandata al domicilio eletto.

L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dall'affissione con citazione ai commissari a comparire avanti la Corte d'appello in un termine non maggiore di trenta giorni nè minore di dieci, a pena di nullità.

Quando l'appello sia proposto dai commissari, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami siano stati accolti dal Tribunale ed è sottoposto ai termini suddetti.

La Corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi reclami che decide con unica sentenza.

Al giudizio di appello si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

Il termine per il ricorso in Cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello ed è abbreviato della metà.

In base alla sentenza definitiva, i commissari compilano e depositano presso l'Ispettorato le variazioni all'elenco dei creditori e degli altri aventi diritto, di cui al primo comma dell'articolo 77.

ART. 80. — I commissari, sentito il Comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'Ispettorato, possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto anche prima che siano realizzate tutte le attività ed accertate tutte le passività.

I creditori e gli altri interessati i quali, pur non avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi di cui all'articolo 77, non abbiano presentato le loro domande ai commissari nei termini indicati nell'articolo stesso, possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme stabilite dagli articoli 77, 78 e 79. Essi però concorrono ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere diritti di proprietà od altri diritti reali su cose non ancora alienate.

I commissari, quando possano presumere che le passività dell'ente eccedono quelle risultanti dai libri e dalle scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli articoli 78 e seguenti, prima di provvedere a qualsiasi reparto, hanno facoltà di accantonare un fondo sul quale hanno diritto di prelazione, per i reparti ad essi non corrisposti, i creditori che abbiano presentate le loro domande di ammissione tardivamente a norma del secondo comma di questo articolo, purchè entro il termine massimo di due anni.

Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato all'articolo 77, qualora esso sia tuttora pendente davanti al Tribunale; qualora, invece, esso sia chiuso, le contestazioni di cui al precedente comma sono parimenti riunite in unico giudizio da svolgersi secondo le norme degli articoli 77 e seguenti.

Le domande dirette ai commissari a norma del presente e del precedente articolo 77 val-

gono ad interrompere i termini di prescrizione e di decadenza.

ART. 81. — Sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, i commissari possono limitare la distribuzione di un primo reparto ai piccoli creditori, secondo norme da approvarsi dall'Ispettorato.

Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non intacchino le possibilità della definitiva assegnazione delle quote spettanti a tutti i creditori.

ART. 82. — Compiuta la liquidazione dell'attivo, ma prima di avere integralmente distribuito l'ultimo reparto spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto finale di liquidazione, indicando il residuo reparto disponibile.

Tale rendiconto, accompagnato da un rapporto del Comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Ispettorato e quindi depositato presso la cancelleria del Tribunale civile, insieme col rapporto del Comitato di sorveglianza.

Il Tribunale, sull'istanza dei commissari, determina le forme di pubblicità da darsi a rendiconto finale e fissa le modalità ed i termini entro i quali i creditori ammessi, ai quali non siano stati corrisposti i reparti loro spettanti già maturati, nonchè i titolari dei crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti, possono proporre i loro reclami mediante atti depositati nella cancelleria del Tribunale civile, previa notifica ai commissari.

Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 78 e 79.

Con la sentenza che decide sui reclami, il Tribunale provvede alle variazioni eventualmente necessarie allo stato di reparto ed al rendiconto finale ed ordina la esecuzione del reparto stesso, disponendo che i commissari, mediante un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e con quegli altri mezzi che esso riterrà opportuni, ne diano notizia agli interessati.

Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra sono depositate alla Banca d'Italia al nome degli aventi diritto.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri della azienda sono depositati nella cancelleria del Tribunale civile o presso l'Ente od Istituto che a tale scopo venisse con opportune modalità determinato con decreto del Tribunale, per esservi conservati per cinque anni.

Valgono per i commissari ed i membri del Comitato di sorveglianza di Aziende che siano liquidate a norma dei precedenti articoli, le disposizioni dell'articolo 64, comma 7º, e dell'articolo 65.

ART. 83. — In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione, i commissari possono, sentito il Comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Ispettorato, proporre al Tribunale civile competente un concordato, indicandone le condizioni e le eventuali garanzie, per le quali non si applicano le limitazioni dell'articolo 23 della legge 10 luglio 1930, n. 995.

L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da enti e persone autorizzate all'esercizio del credito, con simultanea liberazione, parziale o totale, dell'azienda concordataria; in tal caso, e qualora il concordato venga approvato, l'azione dei creditori per l'esecuzione di questo non può esperirsi se non contro i suddetti assuntori per le quote da essi assunte.

Gli atti contenenti l'obbligo di cui al comma precedente sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di lire 10.

ART. 84. — Della proposta di concordato è data notizia agli interessati mediante deposito nella cancelleria del Tribunale accompagnata da apposita relazione del Comitato di sorveglianza e con le altre forme di pubblicità disposte dall'Ispettorato.

Entro un mese dal deposito di cui ai commi precedenti, i creditori e, in genere, tutti gli interessati, possono presentare le loro opposizioni mediante ricorso da depositarsi in Cancelleria e da notificarsi ai commissari.

A cura dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata all'Ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra, esprime il suo parere nell'interesse della massa creditoria e nell'interesse generale della tutela del credito, sulla proposta di concordato, sulla efficienza delle garanzie offerte ed anche, ove ne sia il caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel secondo comma dell'articolo precedente, da parte di aziende autorizzate all'esercizio del credito.

Il Tribunale decide, in unico giudizio, sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere espresso dall'Ispettorato, che deve essere depositato in cancelleria almeno 20 giorni prima dell'udienza fissata. La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati.

I termini per appellare contro la sentenza del Tribunale sono di 15 giorni dalla affissione di una copia della sentenza stessa a cura del cancelliere alla porta esterna del Tribunale.

Della pronuncia della sentenza e della data di affissione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi in almeno due giornali quotidiani da determinarsi dal Tribunale stesso con la sentenza o con decreto del presidente.

Non è ammesso l'intervento nel giudizio di appello di interessati che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado.

ART. 85. — Durante la procedura di concordato, i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo agli aventi diritto secondo le norme degli articoli 80 e 81.

ART. 86. — L'esecuzione del concordato è affidata ai commissari secondo le direttive dell'Ispettorato e sotto la vigilanza del Comitato di sorveglianza.

Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari cessano dalle loro funzioni, salvo che sia stabilito che essi restino in funzione nell'interesse di eventuali assuntori dell'obbligo di pagare le quote concordatarie, purchè per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza delle ultime quote. Cessano pure dalle loro funzioni i membri del Comitato di sorveglianza.

Valgono per i commissari ed i membri dei Comitati di sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato secondo le norme dei precedenti articoli, le disposizioni dell'articolo 64, comma 7º, e dell'articolo 65.

TITOLO VIII. — DISPOSIZIONI PENALI.

ART. 87. — Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a lire 5,000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'Ispettorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 31, 37 e 42;

b) fino a lire 100,000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'Ispettorato ha facoltà di impartire in base agli articoli 32, 33, 34, 35, 39, 61 comma 3º, 72 comma 2º, e per infrazioni al disposto degli articoli 28, 30, 53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri del

Comitato di sorveglianza, può essere applicata la pena pecuniaria fino a lire 5,000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od emissione debbano imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili.

ART. 88. — Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a lire 10,000, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato ed i membri del Comitato di sorveglianza di cui agli articoli 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri.

ART. 89. — Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dalla applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli articoli 87 e 88.

ART. 90. — Il capo dell'Ispettorato, sentite le persone colpevoli e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli articoli 87, 88 e 89.

Il Ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'Ispettorato, quando ne sia autorizzato dal Comitato dei Ministri, provvede con proprio provvedimento, contenente le indicazioni di cui all'articolo 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del Ministro delle finanze è ammesso reclamo alla Corte di appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'Ispettorato nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'Ispettorato trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero,

mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmesso, a cura della cancelleria della Corte d'appello all'Ispettorato, per l'esecuzione.

ART. 91. — Quando le infrazioni di cui agli articoli precedenti derivino da gravi manchevolezze di direttori e funzionari, anche se rivestano la qualità di consiglieri delegati, il capo dell'Ispettorato ha facoltà di invitare gli organi amministrativi competenti a prendere, nei riguardi dei direttori e funzionari suddetti, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, i seguenti provvedimenti:

a) la sospensione dall'impiego;

b) la risoluzione del contratto di impiego.

In questo secondo caso, gli organi suddetti avranno il diritto di ottenere che l'Ispettorato dichiari se, a suo giudizio, l'infrazione commessa costituisca giusta causa per la risoluzione immediata del contratto secondo il disposto dell'articolo 9, comma 3º, del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825 sul contratto di impiego privato.

Le persone colpite dal provvedimento, che si ritengano lese nei loro diritti, possono farli valere dinanzi all'autorità competente, a norma delle leggi vigenti.

ART. 92. — Le disposizioni penali della legge 4 giugno 1931, n. 660, sono applicabili anche ai dirigenti, commissari, liquidatori, membri degli organi di sorveglianza delle aziende di credito elencate nell'articolo 5 e degli istituti ed enti elencati nell'articolo 41, benchè non costituiti nelle forme previste dal titolo IX, libro I, del Codice di commercio.

ART. 93. — Sono puniti a norma del primo comma dell'articolo 6 della legge 4 giugno 1931, n. 660, i contravventori alle disposizioni degli articoli 38 e 65 della presente legge.

ART. 94. — L'articolo 9 della legge 4 giugno 1931, n. 660, è applicabile anche ai commissari nominati a norma delle disposizioni del titolo VII della presente legge ed ai funzionari ed impiegati dell'Ispettorato.

ART. 95. — È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 100,000, salvo l'applicazione delle maggiori pene disposte dal Codice penale e da altre leggi, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni cui il credito venne primamente concesso, fornisce dolosa-

mente ad aziende di credito notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito.

ART. 96. — Chiunque svolga l'attività prevista dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato o contravvenga al disposto del terzo comma dell'articolo 2, è punito con una ammenda da lire 10,000 a lire 100,000.

Quando i funzionari delegati dal Ministero delle finanze o dall'Istituto di emissione, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dal decreto ministeriale 26 maggio 1934, regolante le operazioni in cambi o divise, vengano a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione dell'Ispettorato, ne faranno denuncia a quest'ultimo per i provvedimenti a norma del precedente comma.

ART. 97. — La denuncia all'Autorità giudiziaria dei reati preveduti dagli articoli 92, 93, 94, 95, 96 potrà essere fatta tanto dall'Ispettorato quanto dalle aziende interessate.

ART. 98. — Chiunque divulghi, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose circa aziende esercenti il credito, atte a turbare il mercato dei titoli e dei valori, o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'articolo 501 del Codice penale.

TITOLO IX. — DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI.

ART. 99. — Le disponibilità liquide dei Comuni, delle Provincie, delle Associazioni sindacali ed Istituti collaterali degli enti anzidetti, ivi compresi quelli organizzati a norma dell'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, non possono essere depositate che presso l'Istituto di emissione, la Cassa depositi e prestiti, le Casse postali di risparmio, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Banche di interesse nazionale, le Casse di risparmio ed i Monti di pegni.

Degli stessi Istituti di credito gli enti suddetti debbono valersi per i propri servizi di cassa, per la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca inerente alle loro gestioni ed ai loro patrimoni.

In casi speciali, la Giunta provinciale amministrativa o gli altri organi di vigilanza competenti, sentito l'Ispettorato, possono autorizzare gli enti dipendenti, a valersi di

altre aziende di credito per la costituzione di depositi in denaro e in titoli e per la effettuazione di ogni altra operazione di Banca.

Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili con le norme della presente legge contenute nei Regi decreti-legge 17 novembre 1932, n. 1631, 12 ottobre 1933, numero 1399 e nei successivi decreti modificativi ed esecutivi delle disposizioni stesse.

ART. 100. — Durante un periodo non superiore a tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, la Banca d'Italia potrà essere eccezionalmente autorizzata, con deliberazione del Comitato dei Ministri, ad operazioni di sconto per provvedere a bisogni straordinari di determinati settori dell'attività produttiva.

ART. 101. — Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamenti, anche se non espressamente richiamate nella presente legge, che risultino incompatibili o contrarie con le disposizioni della legge stessa.

ART. 102. — L'Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico possono chiedere il decreto di ingiunzione, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, anche in base all'estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'istituto interessato.

La precedente disposizione si estende alle Banche di interesse nazionale.

ART. 103. — Il riconoscimento, quali « Banche di diritto pubblico », della « Banca Commerciale Italiana », società anonima con sede sociale in Milano, del « Credito Italiano », società anonima con sede sociale in Genova, e del « Banco di Roma », società anonima con sede sociale in Roma, compiuto in virtù del Regio decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 377, deve intendersi avvenuto, a tutti gli effetti, come « Banche di interesse nazionale », a norma della presente legge.

Gli atti compiuti dalle Banche anzidette nella qualità di « Banche di diritto pubblico » si considerano da esse compiuti nella qualità di « Banche di interesse nazionale ». La medesima disposizione vale per i provvedimenti adottati nei riguardi delle stesse Banche, compresi quelli di approvazione dei relativi statuti.

ART. 104. — Con successivi decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'agricoltura e foreste, e sentito il Comitato tecnico corporativo del credito, saranno emanate le norme

complementari e di attuazione occorrenti per la esecuzione della presente legge.

ART. 105. — Con i provvedimenti da emanarsi a norma dell'articolo 104, potrà essere disposta la pubblicazione di uno speciale « Bollettino dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito », nel quale saranno pubblicati, con le modalità e gli effetti determinati dai provvedimenti stessi, le disposizioni interessanti l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio, i comunicati, gli avvisi, i bilanci ed altri dati e notizie concernenti le aziende autorizzate all'esercizio del credito, l'ordinamento e l'attività delle Borse valori, le emissioni di valori mobiliari e, in genere, ogni attività od operazione connessa con la raccolta e l'impiego del risparmio.

Con detti provvedimenti potrà essere altresì disposto che le pubblicazioni da farsi, a norma della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, parte « Disposizioni e comunicati », rubrica « Ispettorato », possano essere sostituite, con gli stessi effetti, da pubblicazioni da farsi nel bollettino suddetto.

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 13 in materia di Borse di commercio sarà fissata con decreto del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze. Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939 (*Stam-pato* n. 2119-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Giordani. Ne ha facoltà.

GIORDANI. Onorevoli Camerati, nel vasto quadro delle attività produttive economiche che l'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha efficacemente pro-

spettato nel bilancio di previsione del Ministero e che il relatore camerata Borghese ha posto in evidenza nella sua chiara relazione, riveste una particolare importanza il settore delle carni.

Tale importanza, ha rilevato, con la sua alta parola il Duce, nel discorso tenuto in Campidoglio all'Assemblea Generale delle Corporazioni. È un problema di produzione, che ne riassume altri di carattere tecnico, alimentare, organizzativo e distributivo. Ma, nella contingenza attuale, il problema si scinde a sua volta nella integrazione della nostra disponibilità e quindi del nostro fabbisogno e nelle attività tendenti ad assicurare l'autarchia, anche in questo importante settore, per il nostro Paese.

Per quanto riguarda la disciplina della importazione occorre realizzare questi tre obiettivi:

- 1º) continuità e regolarità dell'offerta;
- 2º) equilibrio dei prezzi per mantenere remunerativo il nostro allevamento e per evitare ingiustificate tendenze a rialzi;
- 3º) riduzione dei diversi gravami che pesano sul bestiame e sulle carni, sia nei vari passaggi di importazione, sia nelle varie intermediazioni dal « foro boario » al banco di minuta vendita.

Accantonando per il momento questa ultima parte, che è stata oggetto di larghe discussioni nel passato, senza tuttavia arrivare sinora ad una soluzione soddisfacente, è certo che una vera e propria organizzazione economica dei nostri allevatori che riuscisse ad elaborare ed attuare un piano nazionale di regolare rifornimento dei principali mercati interni, in istretto rapporto con l'andamento delle importazioni e con le esigenze del consumo, sarebbe quanto mai provvidenziale ed utilissima. Un piano del genere, in cui non vi sono, per fortuna, degli elementi ignoti in quanto si conoscono perfettamente i contingenti di importazione e l'attuale efficienza delle nostre stalle, servirebbe, oltre al resto, ad individuare tutte le possibilità e, diciamo pure francamente, tutte le responsabilità. Per quanto si riferisce all'autarchia carnea, si tratta soprattutto di un problema di disponibilità foraggera. Bisogna puntare verso una maggiore estensione di impianti di leguminose da foraggio, verso il miglioramento dei nostri prati naturali e pascoli montani e verso una più intensa ed integrale utilizzazione sia dei mangimi concentrati, che di tutti i vari cascami delle aziende agrarie e delle industrie immediatamente correlate.

Ora, la convenienza economica degli allevamenti esiste. Si tratta dunque di allargare tutte le possibilità di incremento foraggero per poter avere a disposizione il massimo quantitativo di carni. Si abbia presente che la nostra deficienza è pari all'11 per cento del fabbisogno nazionale. È vero che il consumo medio di carne bovina per abitante, che si assume sulla base di chilogrammi 9,3, ha accusato una piccola diminuzione ed è inferiore a quello che si riscontra in altri Paesi d'Europa.

Ma la vigorosa ripresa economica in atto, riporterà sicuramente il consumo ad un livello più alto cosicchè, anche per effetto del costante incremento della popolazione italiana, in conseguenza altresì della saggia politica demografica del Regime, il fabbisogno complessivo nazionale si farà sempre più sensibile.

Dobbiamo quindi provvedere in tempo ad organizzare e sfruttare altre possibilità di produzione di carne rivolgendoci, oltre che al settore bovino, anche alle carni suine e ovine, nonché al pollame, di cui migliori contratti colonici a tale riguardo potranno aumentare notevolmente la disponibilità, con grande vantaggio non solo per le aziende agricole, ma anche per il popolo consumatore. È specialmente in periodo di emergenza che gli allevamenti dei suini e del pollame acquistano speciale rilievo, tenuto conto che si tratta di allevamenti a ciclo rapido e quindi facilmente incrementabili.

In sostanza, se le maggiori cure dovranno essere rivolte agli allevamenti bovini, anche perchè la loro intensificazione richiede un tempo necessario, più cospicui investimenti di capitali ed opere di selezione e di formazione, forzatamente lente, nulla dovrà trascurarsi affinché anche gli allevamenti suini, ovini ed avicoli siano portati al massimo sviluppo. Si consideri poi che gli allevamenti suini vanno intensificati anche in relazione al fabbisogno di grassi, mentre quelli ovini vanno sviluppati anche e soprattutto in rapporto al fabbisogno laniero nazionale. Tutto quello che in questo settore di attività potrà essere realizzato, costituirà un prezioso contributo alla integrazione delle nostre necessità alimentari e alla disponibilità di grassi e di lana.

Ma per ritornare alla questione fondamentale e basilare per un largo sviluppo zootecnico (si tenga presente che per coprire il nostro fabbisogno attuale di carne occorrerebbe elevare il nostro bestiame bovino di quasi un quinto) dobbiamo avere, come ho detto, a disposizione una ben più larga quan-

tità di foraggi. È specialmente nell'Italia meridionale e insulare che va impostata la nostra industria zootecnica verso la produzione della carne attraverso più estese colture foraggere che utilizzino vaste superfici di bonifiche e che si innestino utilmente, quali colture intercalari e stagionali, di modo che — con l'irrigazione, ove questa sia possibile, con i silos per la conservazione dei foraggi e con più adatti ricoveri per il bestiame — si possano costituire condizioni generali più favorevoli per un più largo allevamento di bestiame bovino. È dunque attraverso tutto un complesso di provvidenze che vanno dalla intensificazione e dal miglioramento alle condizioni economiche, alla disciplina dei mercati interni e delle importazioni, alla intensificazione di allevamenti secondari, che si può conseguire l'autarchia zootecnica.

Soprattutto essa sarà il risultato di una intima collaborazione sia degli organi ministeriali e corporativi che di quelli sindacali, in modo da portare la zootecnia italiana a un grado di produzione tale da soddisfare le esigenze della Nazione e quindi all'interesse veramente collettivo e di prevalente importanza per il nostro Paese. (*Vivi applausi*)

(*Il Duce lascia il suo seggio — La Camera surge in piedi applaudendo fervidamente e lungamente — Grida ripetute di: Duce! Duce! — Nuove vivissime acclamazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Coceani.

COCEANI. Onorevoli camerati, altre volte ebbi occasione di denunciare davanti a questa Camera in quale incresciosa e deplorabile inazione permase per lungo periodo di anni la pesca italiana, quale ostilità dovette vincere per rinnovarsi, e quale remora di scetticismo superare, diffidenti i privati nella loro ignoranza delle ricchezze marine a finanziare imprese di pesca; restio per le stesse ragioni il credito.

Si narra che molti decenni fa quando Francesco Crispi visitò una piccola città della sua Sicilia, malsicura e miseranda, priva di porto, alle autorità che avevano chiesto la creazione in quella città morta di un istituto per portare qualche risorsa agli abitanti l'insigne uomo di governo, che aveva ascoltato la loro querela senza staccare lo sguardo dalla distesa del Mediterraneo abbia risposto: E non avete il mare?

Non fu ascoltata allora la sua voce di rampogna e di stimolo a sfruttare l'inesauribile ricchezza delle acque che maggior-

mente danno a chi più sapientemente sa metterle a profitto.

Oggi, dopo 15 anni di regime fascista la pesca italiana, liberatasi dalla soggezione dell'estero, tecnicamente evoluta, industrialmente irrobustita, si trova, mercè la esaltazione raggiunta nel rinnovato clima della Rivoluzione, in una fase di piena espansione. L'industria della pesca ha ormai aperto dinanzi a sé tutto il dominio alimentare dei mari.

Le direttrici di questa espansione ebbero già l'onore di illustrare altra volta dinanzi a questa Camera. Non solo il Mediterraneo viene arato dalle prore dei nostri motopescherecci in ogni suo mare, ma l'Atlantico, i mari artici, il Mar Rosso stanno divenendo grandi riserve per questa nostra branca di lavoro. Talchè la pesca italiana cui fu riconosciuto sempre l'orgoglio di costituire una delle più ragguardevoli delle nostre industrie per le numerose nostre popolazioni che ne traggono la loro sussistenza e per le rilevanti industrie accessorie cui dà vita, e come elemento di attività commerciale e di forza marittima, ha potuto, stimolata dal Regime, inserirsi finalmente nell'economia italiana come una grande industria alimentare, acquistando sempre maggior volume specialmente durante le sanzioni, e costituire pertanto una fonte preziosa per l'autarchia nazionale.

Anche la Germania ultimamente si è accinta ad incrementare la pesca per raggiungere la sua indipendenza dall'estero nel campo dell'alimentazione. Il mare è ancora, per la Germania l'unica colonia a sua disposizione.

Ecco perchè Hermann Göring, intende sfruttarla al massimo, deciso a favorire tutte le attività peschereccio per raggiungere l'autonomia dell'approvvigionamento alimentare dei paesi tedeschi.

Da noi questo grado di efficienza è stato possibile raggiungere in grazia della sollecitudine con cui il Governo fascista segue le sorti della pesca e attua le mozioni proposte dalla Corporazione.

Attestazioni recenti di questo alto interessamento del Regime sono la prossima estensione alla pesca dei compensi per nuove costruzioni e dei premi di navigazione, e la recente provvida legge per il mercato all'ingrosso del pesce.

È da notare però che la pesca italiana non ha creato le sue fortune su basi incerte e artificiali: sorretta bensì dalla protezione del Governo essa intende vivere e prosperare su solide basi ed organiche possibilità di svi-

luppo. Anzi prevede di dover affrontare un ben più largo consumo attraverso una sana politica di bassi prezzi, affinando i suoi procedimenti produttivi e la organizzazione distributiva.

È questo, a mio parere, un indirizzo che si impone quale imperativo categorico perchè è ormai provato che solo in tal modo si potrà risolvere l'annoso problema di un maggior consumo dei prodotti ittici da parte di tutti gli strati della nostra popolazione.

Oggi possiamo essere lieti di constatare che, quanto più è andato rafforzandosi il prestigio politico del nostro Paese, in tanto più alta considerazione è salita la pesca, alla quale non manca più quell'impulso di matura capacità e geniale esperienza che la nostra gente prodigò già in altri settori.

L'efficienza raggiunta non solo ha una grande importanza sociale, ma non meno trascurabile è quella economica.

Basta consultare le statistiche del commercio speciale di importazione e di esportazione degli ultimi anni per constatare a quali cifre cospicue era salito il volume dei prodotti ittici importati.

Nel 1925 le importazioni avevano toccato la cifra di mezzo miliardo.

Nel 1936 erano scese dalla punta massima a novanta milioni di lire. È vero che nel 1937 il valore di queste importazioni è risalito a circa un quarto di miliardo. Ma è certo che questa somma rilevante negli anni futuri potrà essere eliminata con rapida gradualità per tre motivi:

Primo, perchè molte di queste importazioni furono eseguite in compensazione di lavori e di nostri crediti altrimenti più difficilmente esigibili.

Secondo, perchè la nostra esportazione in continuo aumento alleggerirà sempre più la contro partita dell'importazione.

Terzo, perchè molte importazioni verranno sensibilmente a diminuire mercè le nuove più poderose e vaste intraprese di pesca, già in atto, fra le quali merita ricordare le nuove società sorte per la pesca tanto auspicata del merluzzo, le cui prime navi in questi giorni hanno salpato per i mari del Nord, di Norvegia, di Barents.

Ma nei primi quindici anni dell'Era fascista non solo si è affermato lo spirito espansionistico dei nostri pescatori in mari più lontani e più ricchi, ma s'è potuto anche accertare l'esistenza di cospicue riserve ancora da sfruttare nei nostri mari territoriali e in quelli antistanti al Paese.

Si deve, proprio, alle ricerche idrobiologiche e alle campagne esplorative la scoperta e lo sfruttamento di nuovi banchi di pesca fra la Sicilia, Pantelleria e Lampedusa e la costa africana, che fu definita una grande conquista industriale realizzata nel dopoguerra.

Questa constatazione è della più alta importanza, perchè non solo in essa è insita la possibilità di potenza dell'attività a carattere industriale, ma anche la certezza di fecondo lavoro per la grande massa dei nostri pescatori artigiani. La collaborazione tra questi e l'industria conserviera porterà a quel miglioramento delle condizioni di vita che è base indispensabile per tenere legata alla passione del mare la densa popolazione del nostro litorale e permettere a questa di partecipare sempre più al benessere che il Regime vuol assicurare a tutte le categorie di lavoratori.

Nell'attuazione di questo indirizzo non si può prescindere dalle relazioni con gli Stati che s'affacciano sull'Adriatico.

È noto che il disagio in cui si trovano alcuni centri adriatici è da ricercarsi nel regime che regola l'attività peschereccia in base alla convenzione di Brioni.

Sino allo scoppio della guerra i pescatori italiani godevano del diritto di pescare nelle acque territoriali della cessata monarchia austro-ungarica dall'antico confine di Porto Buso alle Bocche di Cattaro e in specifiche circostanze potevano ottenere l'ammissione nel perimetro del primo miglio riservato ai pescatori indigeni dei comuni costieri.

Tali diritti presero consistenza giuridica già nel trattato di commercio e di navigazione tra il Regno d'Italia e l'Impero austro-ungarico del 1878.

Presero forma definitiva nella convenzione di Gorizia del 1884.

Furono riconfermati per l'ultima volta dal Trattato di commercio e navigazione concluso tra l'Italia e l'Austria-Ungheria a Roma nel 1906.

A tali accordi l'Italia fu spinta dalle necessità delle nostre flottiglie peschereccie di emigrare alla sponda opposta per la insufficienza della zona pescosa occidentale, l'Austria-Ungheria dalla mancanza di una marina peschereccia di alto mare e per conseguenza dall'insufficiente rifornimento di pesce per i mercati del suo impero che solo i pescatori provenienti dall'Italia potevano soddisfare.

Ora, al principio secolare della reciprocità dei diritti pescherecci fra le due sponde, accettato e riconosciuto un giorno dall'Austria, la convenzione di Brioni del 14 settembre 1921, scaturita dal Trattato di Rapallo del

1920 e ancora in vigore, per tacita rinnovazione, sostituisce la riserva del primo miglio marittimo esclusivamente ai rispettivi pescatori nazionali ed inoltre norme restrittive nelle zone di pesca promiscua, talchè la zona piscatoria della sponda orientale dell'Adriatico venne quasi a precludersi all'attività dei nostri pescatori di altura.

Non mancarono contro il patto critiche da parte italiana e jugoslava per i mancati benefici ad ambedue le parti.

Recentemente è affiorato in Jugoslavia il desiderio nei circoli interessati di venire ad un accordo con l'Italia sulla base di una maggiore comprensione dei reciproci interessi.

Fu ripetuto che nel settore della pesca gli interessi dei due paesi sono integrativi, perchè l'Adriatico forma un'unità biofisica inscindibile, sicchè lo sfruttamento delle sue acque deve per necessità compiersi per accordi internazionali, non conoscendo i fecondi campi marini limiti di confine politico.

È auspicabile pertanto che nel nuovo clima collaborazionista creato tra Roma e Belgrado dalla mente lungimirante di Mussolini e dal realismo politico di Stojadinovic, si addivenga — spetta alla sagacità dei due Governi discernere il tempo e la materia — ad una revisione dell'Accordo che possa assicurare più intensa attività e produzione alle nostre flottiglie adriatiche e maggiori altri vantaggi alla parte jugoslava.

Una prova dei vantaggi che la collaborazione politica nell'Adriatico può portare alle nostre iniziative peschereccie è data dalla recente Convenzione di Tirana del 3 febbraio in forza della quale viene conferito per la durata di 25 anni ad una compagnia italo-albanese il diritto esclusivo di esercitare la pesca e la piscicoltura in tutte le acque albanesi.

I risultati di tale convenzione non tarderanno ad essere soddisfacenti in quanto la nuova impresa non si limiterà alla sola raccolta del prodotto, come sino ad oggi fu fatto, e allo sfruttamento contingente delle lagune e degli stagni litoranei senza nessun programma di potenziamento duraturo, ma è rivolta ad assicurare il progrediente sviluppo dell'industria con l'impiego di mezzi tecnici ed organizzativi di adeguata capacità.

Non c'è dubbio che il mare territoriale albanese, pescosissimo, che si distende per quasi 400 chilometri nel medio e basso Adriatico e le lagune di Alessio, di Durazzo, di Karavasta', lo stagno d'Arta, il lago di Scutari e di Butrinto, razionalmente sfruttati con strumenti moderni possono costituire

risorse cospicue alla collaborazione dei due popoli amici.

Oltre i benefici che possono derivare dalle migliorate relazioni internazionali nell'Adriatico altri risultati si possono conseguire dalla valorizzazione di ricchezze in nostro possesso non ancora razionalmente sfruttate, sicché il Mediterraneo potrà costituire una più feconda miniera di prodotti ittici.

Va segnalata anzitutto la Sardegna, alla cui economia la pesca può portare sensibili vantaggi.

Di fronte allo sviluppo, rapido e considerevole raggiunto in altre regioni, la Sardegna è rimasta arretrata nel settore della pesca.

Si può affermare che lo sviluppo nei mari che la circondano e nelle sue acque interne è di gran lunga inferiore alla ricchezza di cui dispone.

Un'industrializzazione quindi dei suoi stagni e delle sue peschiere e un ritmo più intenso dei suoi mari non potranno non assicurare alla economia sarda una nuova fonte di reddito e al paese una ulteriore riserva alimentare.

Un'altra risorsa su cui il Paese potrà contare è costituita dalla costa della Libia le cui acque devono essere utilizzate in modo da dare il massimo rendimento mediante l'intervento del lavoro nazionale.

Le provvidenze di governo hanno anticipato, attraverso la estensione del credito peschereccio e la nuova legge sullo sfruttamento degli algamenti spugniferi della Libia che sono i più antichi e i più importanti del mondo, l'affermazione dell'iniziativa privata.

Già benemerita nell'economia della Madrepatria per l'apporto della industria delle tonnarie e per quello della ricca esportazione di spugne, la Libia offre prospettive di un immediato sfruttamento peschereccio, oltre che nel mare, nelle lagune di Bu Chemmasc e di Ain El Gazala.

Due elementi favoriscono tale sviluppo, la grande abbondanza e l'assenza quasi totale di pescatori indigeni.

Per conseguenza essa esige impiego di mezzi e numerose maestranze.

Certo sulle immancabili risorse alimentari della Libia potrà contare non solo la popolazione della Colonia, ma anche in misura notevole la Madrepatria.

Onorevoli Camerati! Mi sono limitato ad indicare soltanto alcune direttive di immediata realizzazione che assicureranno nuova potenza e prosperità alla pesca italiana e maggiore benessere alla grande famiglia dei pescatori. Su queste direttive mi permetto

di richiamare la benevola attenzione del Governo e in particolar modo dell'onorevole Ministro dell'agricoltura e foreste.

Sono sicuro che le realizzazioni di tali postulati, unite al complesso di affermazioni già trionfalmente raggiunte in tutti i settori della pesca nei mari nostri e in quelli oltre gli Stretti, costituiranno per l'Italia, nazione marinara, feconda di gente esperta nella durissima milizia del mare, una nuova fresca fonte di ricchezza e di vita. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Camerata Giunta. Ne ha facoltà.

GIUNTA. Onorevole Ministro dell'agricoltura! Prendo la parola per dirvi che, per ciò che mi riguarda, come cittadino che da circa dieci anni rimuove un po' di terra al sole, sono soddisfatto di quanto avete operato per il benessere dell'agricoltura fascista. Dico sono soddisfatto, perchè, da un paio di anni a questa parte, l'agricoltura marcia.

Nelle campagne è ritornata la fiducia, e i contadini non sono più scettici o svogliati, ma curano non soltanto la cultura della terra, ma soprattutto l'allevamento del bestiame; quell'allevamento del bestiame che il Camerata che mi ha preceduto vorrebbe incrementare con l'aumento delle piante foraggere, e con l'acquisto soprattutto dei mangimi concentrati.

Infatti è bene ricordare, anche a proposito dell'incremento del bestiame, che negli anni decorsi, quando i prezzi dell'agricoltura, per una infinità di ragioni, non erano remunerativi, assistevamo al fenomeno di coloni che si rifiutavano di esercitare le pratiche del ripopolamento e della produzione.

ANGELINI. E il proprietario che diceva?

GIUNTA. Faceva il suo dovere.

Cito un fatto che ho potuto controllare in una vastissima zona di parecchi chilometri quadrati. Non essendo il prezzo remunerativo, i coloni non esercitavano le pratiche della riproduzione, perchè il curare una stalla piena di bestiame è una fatica inutile, quando essa non rende.

Perchè la fatica del colono non è una delle più leggere, la sua non è una vita delle più simpatiche, ed è per questo che esige prezzi remunerativi.

Non è detto che i proprietari avessero preso l'iniziativa di fare l'ostruzionismo, perchè non credo che ci siano proprietari, specialmente nel regime della mezzadria, che vogliano boicottare se stessi. Non è mai accaduto di trovare una simile cosa, almeno nella cerchia delle mie conoscenze e nella pratica che ho fatto. Comunque, tutto ciò

da alcun tempo a questa parte è finito. Oggi nelle campagne c'è la fiducia e c'è la remunerazione del lavoro, non soltanto dal punto di vista della produzione delle granaglie, ma anche dal punto di vista del bestiame. Io che sono un buon toscano mi ricordo che i vecchi che cominciarono l'agricoltura sotto il Granduca, di benemerita e lontanissima memoria, ci insegnavano sempre che la forza del podere è la stalla, e quando la stalla non rende, voi avete voglia di fare le battaglie del grano, il contadino non si compera nè scarpe, nè camicia, nè il vestito. Ma il discorso ci porterebbe assai lontano per dimostrare ai commercianti e agli industriali che se facciamo una agricoltura sana, questa andrà a comprarsi sui mercati vicini o lontani: e sono 20 milioni di acquirenti, signori! (*Approvazioni*).

C'è stata, fino all'altro giorno per lo meno, così in sordina, un po' di polemica sulla questione degli ammassi.

Intendiamoci: tutte le cose nuove portano sempre un po' di scontrosità, specialmente nella campagna; il contadino dice: io non l'ho mai fatto, quindi non voglio farlo.

Questo può accadere anche nelle amministrazioni, anche in tutti quegli ambienti dove gli interessi, a prima vista, sembra siano colpiti; ad ogni modo oggi anche la questione degli ammassi è un fatto acquisito. È accertato che gli ammassi sono fatti esclusivamente nell'interesse dei produttori (*Approvazioni*); ci potrà essere stata nei primi tempi qualche rotellina che non girava; si tratta di lubrificarla, ma il sistema cammina, cammina soprattutto perchè è l'ammasso che dà costanza al prezzo, all'agricoltura (*Bene!*). Il segreto è tutto qui.

Ammasso della lana. Anche questo è stato oggetto di qualche critica. C'era un inconveniente che è stato immediatamente eliminato; si era commesso, diciamo pure, un errore. Tutti possono sbagliare. L'errore consisteva in questo: dare anche ai commercianti il diritto di conferire agli ammassi.

Naturalmente ne veniva che il produttore restava, come diciamo noi fascisti,.... a quel modo! (*Harità*).

PRESIDENTE. Abbiamo capito!....

GIUNTA. Anche questo inconveniente è eliminato. E coloro che posseggono gli armenti, hanno, anche in materia di lana, il loro prezzo fisso e sicuro e non hanno più da sottostare ai tranelli creati da interessi contrastanti.

Naturalmente la pecora oggi è pur sempre, nonostante le avversità che in passato vi

sono state, l'animaletto che rende più di tutti e che non costa quasi niente, data la sua modestia, la sua proverbiale parsimoniosità. (*Interruzione del deputato Masetti*).

PRESIDENTE. Non ve ne curate, onorevole Masetti, non interrompete.

GIUNTA. Il Duce ha detto che l'Italia è un'isola. Sono perfettamente d'accordo con lui. Queste rivoluzioni, anche nel campo della geografia, mi piacciono moltissimo. Non vi stupite che io, che sono molto più piccolo, osi fare una correzione climatico-geologica: l'Italia non è troppo una nazione agricola. In questo senso, che per fare dell'agricoltura in Italia ci vuole molta tenacia, tanta tenacia, che qualche volta rasenta l'eroismo. Intendiamoci, non parliamo della fortunata e ubertosa vallata padana, che finisce giù fino a Rimini attraverso la Romagna. Quando si parla di agricoltura bisogna aver presente la dorsale appenninica dal ginnasiale Col di Cadibona fino alla fatidica punta di Scilla. Questa è l'Italia dove bisogna fare eroismi (*Applausi*), dove la battaglia è tremenda perchè vi sono abitati senza acqua, spesso senza strade con i casolari sperduti ed una popolazione che lotta contro le frane, contro la siccità, contro la lontananza dai centri di mercato e molte altre difficoltà. (*Vive approvazioni*).

Ora su queste zone richiamo l'attenzione delle autorità, e soprattutto chiedo la loro protezione verso questi lavoratori della terra, perchè i raccolti non raggiungono quella abbondante copia di altre regioni di pianura che più si avvicinano alle tipiche campagne dell'Ungheria o alle ondulate e ricche colline della Francia.

Spesso, quando il contadino lavora un campo in pendio e lo ha anche concimato, assecondando la vasta propaganda della Montecatini, viene una settimana di acquazzoni e i concimi vanno in fondo alla valle e i suoi denari a farsi benedire.

Ora, in questa situazione si fanno però dei miracoli: tra tutta la gente che lavora a mezzadria, non c'è nessuno che non abbia un tecnico agricolo ai suoi ordini, talvolta due. Ci sono delle zone dell'Italia centrale dove si è riusciti ad avere punte di 36 quintali di granturco per ettaro, a 500 metri di altitudine, in collina. Ma tutto questo ha richiesto molta pazienza, anche perchè non è facile di vincere la resistenza passiva dei contadini, gran parte dei quali non ha coscienza dei fini supremi della produzione e non è perciò ancora matura per difficili esperienze.

« La terra ai contadini »: mi sembrava una frase di situazioni ormai oltrepassate ma, non so come, un giorno l'ho intesa ritornare come una nostalgia.

Io non sono stato mai un forcaiolo. Per me la vita politica incomincia da quando entrai nella scia del Duce, ed anche nella mia antevita politica non fui mai un demagogo, ma sono rimasto sempre in una posizione di spettatore. Però ritengo che il regime di mezzadria è il concetto ideale per il rapporto tra capitale e lavoro e che, se fosse possibile estenderlo ad altre branche della attività produttiva (industria, per esempio) sarebbe quello che veramente risolverebbe il conflitto in genere, e potrebbe risolvere anche dei conflitti latenti, se oggi ve ne fossero.

Perciò, grave errore far balenare davanti alle masse dei contadini il concetto della « terra ai contadini ». Qualcuno potrà darsi che possa avere la coscienza, ossia la dignità di ricevere questo bene supremo, dignità nel senso di coscienza e capacità di portarlo avanti.

Ma, in generale, io credo che si commetterebbe un gravissimo errore. Del resto, si può fare l'esperimento; si sono sperimentate tante cose in questo mondo! Io so che le aziende tipiche italiane — parlo sempre delle aziende di collina, perchè quelle di pianura hanno altre possibilità —, le medie aziende di collina, sono l'aggruppamento ideale per poter sviluppare saggiamente l'agricoltura. Ora una azienda media va dai 15 ai 20 poderi, e sopporta un onere fiscale che rappresenta almeno il 60 per cento della rendita. Si tratta di gravami fiscali e di gravami di previdenza sociale. Esperimenti sono stati fatti da contadini che sono diventati proprietari della terra o di un podere ed hanno finito coll'indebitarsi e col perdere la terra, quando non finiscono di condurla malamente, perchè tendono a sfruttarla al massimo senza seguire le regole della tecnica e la pratica delle rotazioni.

Previdenze sociali: nessuno potrà accusarmi in materia.

Chi è oggi, signori, che può opporsi nel nostro clima e nel nostro stadio di civiltà ad andare incontro alla gente che lavora? Nessuno. Però, io dico; andiamoci piano. Io non ho portato qui il documento, perchè non credevo di parlare oggi alla Camera; ma avevo una serie di appunti sopra sei aziende grandi, di medio calibro e piccole, dell'Italia centrale e settentrionale, in cui si dimostra che le cosiddette previdenze sociali hanno raddoppiato addirittura le tasse sui terreni, tutte a carico del proprietario.

ANGELINI. Una metà è pagata dal proprietario.

GIUNTA. Teoricamente è vero, ma se si andasse allo scrittoio si vedrebbe che questa teoria ha un limite. Comunque io ho sentito parlare ufficialmente, e si insiste ancora, degli assegni familiari da passare ai coloni. Ora qui non si tratta di venire ad impugnare la battaglia demografica o altro. Qui siamo già alle soglie della Camera corporativa e si può parlare di interessi eventualmente contrastanti. Io dico: vogliamo dare gli assegni familiari ai contadini? E va bene. Diamoli pure. Ma allora bisognerà darli anche ad altre categorie di funzionari e di impiegati che stanno assai peggio delle famiglie coloniche (*Approvazioni*), perchè sempre prendendo, ad esempio, le aziende di collina, sulle quali mi sono fissato, perchè sono le meno grasse, io posso farvi questo conto, che è il conto della serva: il contadino, nell'Italia centrale, ha la casa, la legna, qualche volta l'illuminazione col petrolio delle battitrici o col filo elettrico che passa vicino; ha i polli, i conigli, le uova e tutta quella roba che va sotto il nome di bassa corte, che serve a comprare il sale e lo zucchero, se gli zuccherieri lo facessero pagare meno caro, e tante altre cosette. Ed ha un reddito, uno stipendio, se lavora bene la sua terra, non inferiore a 15 mila lire all'anno.

E il conto del resto si fa presto, e si fa presto a convincersi che si va a finire proprio alle 15 mila lire che ho detto. Ora, qual'è quell'impiegato a Roma, di una certa categoria, che prende 15 mila lire all'anno? (*Commenti*).

SERENA. Ma il raccolto non è sicuro.

GIUNTA. Nemmeno per il proprietario il raccolto è sicuro, mentre sul proprietario gravano esclusivamente le spese generali. In una azienda con 110 o 120 mila lire di spese generali, se il proprietario perde il raccolto del grano, è, come suol dirsi, spacciato. Il contadino no, perchè il proprietario è obbligato a mantenerlo. Meno chiacchiere ci vogliono, e un po' più di conoscenza della campagna. (*Approvazioni*).

ANGELINI. Ma quanti sono i membri della famiglia? Sono 14 o 15, e lavorano venti ore al giorno.

GIUNTA. Un momento: i contadini stanno sei mesi dell'anno senza far nulla. (*Commenti — Interruzioni*).

PRESIDENTE. Onorevoli Camerati, fate silenzio!

GIUNTA. Non bisogna interpretar male. Quando dico che i contadini stanno sei mesi senza far nulla, non intendo far loro un'ac-

cosa. Ma è certo che quando piove e quando, in generale, i campi, a causa delle intemperie, sono impraticabili, i contadini ai campi non ci vanno. Se si considera dunque la durata dell'inverno e si aggiungono tutte le feste civili e religiose, si vedrà che se proprio non sono sei mesi, cinque sono di certo. (*Commenti*).

Venite in campagna a rendervi conto della realtà. E se volete sapere perchè io parlo così calorosamente, vi dirò che è appunto perchè io sono abituato ad andare in campagna, e non in guanti gialli, ad insegnare ai contadini come si mette il concime e si sparge il seme. Dunque, per concludere, visto che l'ambiente si riscalda, onorevole Rossoni,....

PRESIDENTE. L'onorevole Rossoni non si riscalda affatto! (*Si ride*).

GIUNTA... volevo rivolgervi una preghiera. Veramente avrei voluto parlare di un altro argomento; dell'Università agraria, perchè come presidente della Commissione agraria del Lazio ho preso l'iniziativa di indire, con i pochi soldi disponibili, un concorso per l'eventualità della costruzione di case coloniche nella zona da Roma a Civitacastellana. Si tratta di 50 chilometri di deserto, di deserto vergognoso e squallido, mentre è terra ottima, che potrebbe rendere magnificamente. Quello che è più grave è seguire il sistema di lavorazione. Quando si vede che la pioggia dirompe i solchi, e quando si considera che si ottengono quattro, cinque quintali per ettaro, non ci si può non meravigliare che i contadini non abitino in campagna. Tutti invece abitano il paese e al tempo del raccolto partono sul somarello, padre, madre, figlioli, cestini con le provviste, e fanno 10-15 chilometri per andare a grattare un po' di terra. Questa vasta zona a destra e a sinistra da Roma a Civitacastellana, meriterebbe di essere osservata con qualche premura. Non chiediamo spese eccessive, non chiediamo che si immobilizzino grosse somme per risolvere questi problemi che possono essere gradualmente risolti.

Per ciò che riguarda l'agricoltura in generale, mentre esprimo, così come ho cominciato, la mia soddisfazione, vi prego di credere che, a parte le indicazioni di tecnici o di studiosi, il sistema migliore perchè nei campi ci sia la tranquillità e ci sia la prosperità, cioè l'attaccamento al lavoro e l'incremento della produzione, consiste in due semplicissimi elementi: la tranquillità fiscale e la costanza dei prezzi. (*Approvazioni*).

Tranquillità fiscale perchè le terre oramai sono arrivate a quel punto morto, a quel famoso punto morto che i nostri professori di economia politica e di scienza delle finanze ci segnalavano perchè non fosse oltrepassato, altrimenti l'imposta diventa negativa.

La costanza dei prezzi perchè, come diceva l'onorevole Serena, nella campagna il reddito non essendo sempre certo, bisogna impostare molto giudiziosamente i bilanci e rifarsi delle annate magre con le annate grasse.

Vi sono voci che da tempo non esistono più nello scrittoio delle fattorie, e sono: manutenzione delle case coloniche; manutenzione delle strade, manutenzioni eventuali dei fabbricati ed eventuali opere di bonifica. Questi sono i punti capitali. Su questo, onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste, richiamo la vostra attenzione. (*Vivissimi prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Bertagna.

BERTAGNA. Onorevoli Camerati, mi si consentano alcune brevi considerazioni sopra lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario prossimo.

Nel settore forestale i dati riportati dalla relazione Borghese sono degni del più vivo compiacimento per l'azione sempre più profonda che il Regime sta svolgendo nel campo del rimboschimento ad opera della Milizia forestale e dei già numerosi (65) Consorzi governativo-provinciali.

Questa provvida azione, che è destinata a ripagare moltiplicati nel tempo gli impegni di capitale, deve essere e sarà certamente, per quanto possibile, intensificata, ma deve soprattutto essere tutelata perchè il lavoro fatto non venga inconsciamente e per altra via compromesso. Vorrei vedere aumentato ancora il numero dei Consorzi, e vorrei vedere esaminata l'opportunità di creare, specialmente in quelle provincie dove la proprietà è largamente suddivisa, dei Consorzi obbligatori tra proprietari, così come si è fatto, con evidente successo, per la vite e per l'ulivo, non tanto per la protezione delle piante dalle malattie, quanto per la loro difesa dall'azione dell'uomo. Ripeto: là dove la proprietà è largamente suddivisa e per un largo raggio intorno ai centri abitati il bosco è diventato la miniera alla quale tutti attingono e per il proprio fabbisogno e per l'altrui; attingono illegittimamente e, quello che è peggio, irrazionalmente, contrastando

l'azione che il Governo sta svolgendo per l'incremento del nostro patrimonio boschivo, ed incidendo in misura complessivamente notevole sulle nostre possibilità autarchiche.

La Milizia forestale — veramente benemerita — fa quello che è possibile, direi più del possibile, ma è numericamente sproporzionata al compito. Ed allora poichè il Regime ci insegna che tutto non si può attendere dall'azione dello Stato, al quale si addice il compito di potenziare, integrare, controllare l'iniziativa privata, mi sembrerebbe opportuno, valendosi della nuova organizzazione degli enti economici agricoli disposta dal Consiglio dei Ministri, creare dei Consorzi obbligatori per il miglioramento dei boschi e per la loro protezione a mezzo di guardie giurate e sotto l'alta vigilanza della Milizia forestale.

La cosa, in quanto risponde ad una effettiva necessità, incontrerebbe, ne sono certo, il grato consenso dei proprietari interessati.

Poche parole ancora sui centri ammassi che le recenti decisioni ministeriali più nettamente definiscono e potenziano: su questi ha già parlato molto opportunamente il camerata Giunta, che ha detto quello che avrei, in succinto, voluto dire io; mi astengo dall'insistere.

Quello che però bisogna ricordare qui, è come questi centri ammassi siano entrati in pieno nella sensibilità degli agricoltori, che vedono negli ammassi collettivi una delle più felici e vantaggiose realizzazioni nel campo agricolo. Una cosa bisogna raccomandare perchè non siano frustrati gli sforzi che gli amministratori dei Centri ammassi compiono allo scopo di contenere, per quanto possibile, le spese: affrettare la liquidazione degli ammassi, soprattutto dei minori, mediante il pronto collocamento del prodotto.

Nè la cosa dovrebbe riuscire difficile se, ad esempio, come per la lana, noi figuriamo tuttora importatori dall'estero, mentre molti ammassi hanno ancora l'intero raccolto nei magazzini.

Raccomando infine alla squisita sensibilità ed al fattivo interessamento dei Ministri competenti una decisione completa e definitiva in ordine all'assicurazione antitubercolare per mezzadri e coloni e per le piccole unità poderali (che deve essere di norma anche per la Cassa mutua malattie) da parte della Commissione ministeriale.

La decisione è di somma importanza ed urgente, in quanto e la Cassa mutua malattie e l'Istituto di previdenza sociale hanno in corso di compilazione i propri ruoli. Occorre vedere

se in molte nostre aziende sussistano le possibilità economiche da cui le categorie debbano trarre i mezzi per fronteggiare i nuovi oneri, e se, ammesso che sussistano, possa, dal farvi fronte, derivarne una contrazione nella produzione agricola per la mancanza di disponibilità da destinarsi all'incremento della fertilizzazione dei terreni ed alle opere di miglioria in genere.

Chi vive nel più modesto ambiente rurale, può facilmente convincersi che le difficoltà che si incontrano nell'introdurre le più moderne applicazioni della buona tecnica agraria, che sola può assicurare l'incremento della produzione, dipendono non tanto da uno scarso spirito di comprensione degli agricoltori, datori di lavoro e lavoratori, quanto dalla scarsità dei mezzi di cui dispongono. È proprio sopra questo aspetto del problema che richiamo l'attenzione dei competenti, onde poterlo inquadrare nelle linee della più aderente rispondenza alla realistica situazione dei fatti, sia per quanto attiene alla natura giuridica dei sistemi di conduzione dei fondi ed ai rapporti tra datori di lavoro e lavoratori agli effetti delle varie forme assicurative, assistenziali e mutualistiche, sia per quello che riguarda l'intera economia agraria di molte province in rapporto alla capacità contributiva delle categorie interessate.

Le provvide disposizioni che il Regime ha attuate in ordine alla previdenza ed alla assistenza anche nel settore agricolo trarranno da queste decisioni opportuno, necessario chiarimento, affinché le disposizioni stesse nel raggiungimento delle loro altissime finalità, trovino, nell'esatta aderenza alla realtà, giustizia di applicazione, e quindi, profonda rispondenza. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Vignati. Ne ha facoltà.

VIGNATI. Onorevoli camerati, è mio intendimento trattenermi brevemente su alcuni aspetti del problema montano, di quel problema che tanto interessa, sia dal lato economico, che sociale il nostro Paese il quale ha, come è noto, oltre un terzo della sua superficie ubicata in montagna.

Tali principali aspetti sono: quello forestale, quello zootecnico, quello agricolo, quello idrogeologico, quello tributario; ad essi si riconnettono le possibilità di vita delle popolazioni montanare, ed al disordine di essi è dovuto principalmente il deprecoato fenomeno dello spopolamento della montagna.

Sul fenomeno dello spopolamento della montagna, il Ministro delle finanze, nella relazione presentata dal Comitato intercor-

porativo per la difesa dell'economia della montagna, fornisce alcune cifre dalle quali si desume che, dal 1921 al 1936, sui 451 Comuni del Regno con capoluogo posto al disopra di 850 metri sul mare, la popolazione è discesa da 1.094.000 ad 1.000.000, cioè, ha subito in media una diminuzione di oltre 6.000 di unità all'anno.

Cosa questa tanto più preoccupante quando si pensi che quelli che partono dalla montagna sono in genere gli elementi più giovani e che, nelle cifre esposte, entrano i centri abitati di maggior importanza, i quali, o non hanno subito diminuzioni, o si sono addirittura incrementati con i montanari provenienti dalle zone più alte e più povere, spesso completamente abbandonate.

Tale grave fenomeno, studiato a fondo dall'Istituto centrale di economia agraria, qualora non si intervenga tempestivamente, rischia di aggravarsi sempre più, compromettendo assai seriamente quella montagna che potrebbe essere, invece, una sorgente di maggior ricchezza per la Nazione. Tutto ciò, senza contare che si rischia di esaurire il maggior centro di reclutamento dei nostri magnifici alpini, indispensabili al nostro Paese per l'offesa e la difesa.

«Triste giorno per voi e per la Nazione, disse il Duce rivolgendosi ai montanari, quello in cui la razza dei forti alpini dovesse finire!».

Sul fenomeno dello spopolamento della montagna sono perfettamente d'accordo con il Ministro delle finanze, il quale ritiene che tal fenomeno non debba attribuirsi agli allettamenti di una vita più comoda nelle città, e che esso sia invece d'ordine eminentemente economico. Sappiamo troppo bene quale sia l'attaccamento del montanaro alla propria terra ed alla propria casa, per pensarla diversamente; ma è appunto perchè il fenomeno è eminentemente di ordine economico, che è non solo possibile, ma urgente intervenire.

Alcuni identificano il problema della montagna con una questione esclusivamente forestale; altri lo riducono ad un problema eminentemente zootecnico; altri, infine, pensano che l'alleggerimento o la soppressione completa delle imposte in montagna, possa avere da sola la virtù di far cessare lo stato di necessità di quelle popolazioni.

Il fatto è, che il problema della montagna — cosa assai nota, ma che spesso si dimentica nella trattazione delle singole questioni, — non può essere guardato da un solo lato.

L'indimenticabile Arnaldo, che della montagna fu l'apostolo, parlando alla Mostra di

economia montana alla fiera di Milano diceva: «il bosco è la base della economia e della restaurazione montana, ma col bosco intendiamo resuscitare tutti gli altri complessi problemi, come la sistemazione dei bacini, il miglioramento dei pascoli, la caccia, la pesca, le piccole industrie forestali, le strade, i ricoveri, ecc.».

Vito Mussolini, attuale Presidente del Comitato nazionale forestale, che degnamente ha preso il posto del grande Genitore, nella relazione presentata al Comitato intercorporativo del legno e della zootecnia, parla di necessità di «revisionare tutto il sistema tributario e la finanza locale per i terreni, per i comuni e gli abitanti della montagna, sistema ormai palesatosi in misura eccedente alle scarsissime od assolutamente mancanti possibilità di pagamento da parte delle popolazioni;» e parla anche di miglioramento di servizi pubblici, di strade, di rimboschimenti, di miglioramento di pascoli, ecc.

Il bosco, naturalmente, ha il suo principale diritto di cittadinanza in montagna, sia perchè esiste in montagna una più alta percentuale di terreni in cui esso rappresenta la destinazione più conveniente o la sola possibile, sia perchè al bosco è commesso il compito insostituibile di regimare le acque scendenti al piano e quello di trattenere in posto i terreni che sarebbero altrimenti trascinati a valle dalle acque irrompenti.

Ma compito del bosco — e non certo secondario — è anche quello di fornire alla Nazione legname da opera, combustibile ed altri prodotti per i suoi bisogni, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra.

In nessuna altra coltura, come nel bosco, si contendono il primato d'importanza ragioni di carattere strettamente sociale con ragioni di carattere strettamente economico. In nessun'altra coltura, come nel bosco, si rende necessario trovare la migliore composizione tra i due aspetti economico e sociale per il raggiungimento del massimo interesse della Nazione.

Secondo attendibili apprezzamenti, poggiati su statistiche e su osservazioni varie, sopra ettari 5.500.000 circa cui si fanno ascendere i nostri boschi, ettari 3.720.000 sono rappresentati dai cedui ed ettari 1 milione 830.000 da boschi di alto fusto, ivi compresi ettari 400.000 di castagneti da frutto.

Come si osserva, la maggior parte dei boschi è rappresentata da cedui che forniscono prodotti legnosi poveri e che perciò hanno uno scarso peso nella economia delle popolazioni di montagna.

Se ci riferiamo al complesso dei prodotti legnosi ricavati annualmente dai nostri boschi, vediamo, come, sopra un totale probabile di 20.000.000 di metri cubi (ivi compreso anche il legname proveniente dai terreni agrari) il legname da opera non arriva ai 2.000.000 di metri cubi. Il legname importato annualmente in Italia concerne quasi esclusivamente il legname da opera in quantità di circa 1,8 milioni di metri cubi. Da ciò si scorge come il problema della produzione legnosa in Italia, sia più problema di qualità che di quantità; e, cioè, più problema d'intensificazione e miglioramento colturale, che di estensione superficiale.

Io penso, perciò, che il miglioramento e l'aumento della produzione forestale, oltrechè con nuovi rimboschimenti, si possa ottenere in tempo relativamente breve migliorando i boschi esistenti, ma per compiere tale opera, nessuno è più idoneo e più preparato dello Stato, il quale ha organi tecnici appositi e può perseguire risultati anche a lunga scadenza. Il demanio forestale in Italia ascende appena al 3 per cento della superficie boscata, mentre ricordiamo come in nazioni forestalmente di noi assai più progredite, sia molto più rilevante; il 48 per cento in Jugoslavia, il 33 per cento in Germania, il 16 per cento in Francia, il 14 per cento in Austria.

Quantità minima, come si vede, quella dei boschi demaniali italiani, la quale ci pone innanzi, in tutta la loro importanza e vastità, i termini di uno dei maggiori problemi che occorre affrontare e risolvere senza indugio, cioè l'aumento dei boschi in gestione diretta dello Stato.

Tale politica forestale trova il suo pieno fondamento nella dichiarazione IX della Carta del Lavoro, la quale prevede l'intervento dello Stato nella produzione economica, quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. La stessa dichiarazione IX precisa che l'intervento dello Stato può assumere forma di controllo, d'incoraggiamento, di gestione diretta. Orbene, in fatto di boschi, specie per quelli a lunghi cicli produttivi — quali sono in genere i boschi destinati al legname da opera — non solo i privati, ma anche i comuni, che con altri enti posseggono un terzo del patrimonio forestale, non si sono addimostriati, in un gran numero di casi, i migliori desiderabili selvicoltori. Da ciò la mozione approvata dal Comitato corporativo centrale con la quale si afferma la necessità che lo Stato assuma la gestione diretta dei boschi comunali, qualora gli organi compe-

tenti ne ravvisino la opportunità, ai fini del raggiungimento dei migliori risultati tecnici ed economici.

Sappiamo ora che tale mozione, fondamentale per l'incremento ed il miglioramento della nostra selvicoltura, non ha potuto ancora tradursi in atto perchè, si dice, il Ministro delle finanze ha calcolato che l'attuazione di tale programma comporta un maggior onere dello Stato — anche bloccando le spese attuali dei comuni — di circa 20 milioni di lire annui per far fronte, soprattutto, all'indispensabile aumento di organico della Milizia forestale.

Noi non sappiamo, perchè non abbiamo avuto modo di esaminare il progetto, come il Ministro delle finanze abbia impostato il calcolo che ha portato a stabilire tale onere, ma riteniamo che l'ostacolo possa essere superato, quando si pensi ad una attuazione graduale e non totale del problema.

È logico che con l'espressione « qualora gli organi competenti ne ravvisino la opportunità » si è inteso riferirsi solo a quei comprensori boschivi comunali mal condotti e la cui entità superficiale giustifichi e renda possibile la diretta gestione dello Stato.

D'altra parte, poichè lo Stato dovrebbe passare ai comuni il reddito netto che essi avrebbero percepito gestendo direttamente i propri boschi, non v'è chi non veda come detto onere possa gradualmente diminuire fino ad annullarsi, man mano che si verifica un effettivo miglioramento boschivo.

Notiamo infine che la legge 30 dicembre 1923, n. 3267, con la costituzione delle condotte forestali rette da un tecnico specializzato, già prevede un onere da parte dello Stato, in quanto, questo deve corrispondere il 75 per cento dello stipendio percepito dai tecnici addetti alle condotte. La stessa legge prevede poi, nel caso che le condotte non si costituiscano, il passaggio dei boschi sotto la diretta gestione dello Stato. In sostanza, come si vede, la mozione approvata dal Comitato corporativo non sarebbe altro che una integrazione della legge già esistente.

Solo, dunque, aumentando nei limiti del possibile il demanio forestale e passando sotto la diretta gestione dello Stato i boschi male amministrati dei comuni, sarà possibile trasformare in un tempo relativamente breve i cedui in cedui composti, i cedui composti in boschi di alto fusto, le fustaie di latifoglie in fustaie di resinose di maggior pregio.

Solo così, sarà possibile evitare — inconveniente, al quale molto opportunamente accenna il camerata Borghese nella sua lucida

relazione — che molte piante boschive, capaci di fornire legname da opera, vadano a finire nelle carbonaie o per cattiva organizzazione del lavoro, o per imperizia, o per il prevalere di ragioni di ordine economico privato su ragioni di ordine sociale; solo così, sarà, infine, possibile ricostituire a bosco produttivo la maggior parte del mezzo milione di ettari di cespugliati esistenti in Italia, i quali oggi non danno quasi alcuna produzione legnosa.

Precisiamo che basterebbe un leggero aumento nell'incremento annuo medio legnoso dei nostri boschi — che potrebbe essere portato da metri cubi 2.6 a 3 metri cubi — ed uno spostamento di poco più del 10 per cento dalla massa legnosa destinata al combustibile a quella destinata a legname da opera, per risolvere in pieno il nostro fabbisogno in questo importante settore.

Ma al lato di una avveduta ed attiva politica forestale, indispensabile per accrescere e migliorare la produzione dei nostri boschi, per rivestire di nuova vegetazione i nostri monti denudati, per ridare freschezza alle valli ed acque perenni alla pianura, non bisogna dimenticare le altre attività importanti della montagna. Tali attività non sono affatto inconciliabili col bosco, ma a questo possono garantire una maggior sicurezza e con questo possono concorrere ad assicurare una miglior vita alle popolazioni della montagna: intendiamo parlare dell'attività armentizia e della attività strettamente agricolo-culturale.

Nei riguardi dell'attività armentizia si è dovuta notare, per ragioni diverse e complesse, una diminuzione preoccupante dei capi di bestiame specialmente ovino e caprino.

Gli ovini che nel 1926 erano 12.320.000, nel 1930 si sono ridotti a 10.043.000 e nel 1936 ad 8.862.000 con una diminuzione di 3 milioni e mezzo di capi circa. I caprini da capi 3.085.000 nel 1918, si sono ridotti a capi 1.887.900 nel 1930 ed un milione 794.600 nel 1936, con una diminuzione di 1.290.400 capi.

Questa situazione, veramente preoccupante, è tale da indurci a riflettere seriamente sulle provvidenze atte non solo ad arginarla, ma altresì a rimediare al male verificatosi.

Per quanto concerne le capre, noi riteniamo che effettivamente sia dovuta, in larga misura, al grande sviluppo che esse avevano raggiunto in alcuni luoghi e soprattutto al disordine col quale venivano fatte pascolare, la degradazione di rilevanti su-

perfici dei nostri boschi. Vero è, che in molte zone in cui le capre si sono ridotte di numero, il bosco sta risorgendo a nuova vita; di questo stesso parere è, non solo la milizia forestale, ma anche il Comitato nazionale forestale. Pur tuttavia, non si può nascondere che tale politica ha sottratto alla montagna, e in maggior misura a quella più povera, un reddito che — accettando, ciò che comunemente è ammesso, un reddito per capo che supera le lire 80 annue — si aggira sul centinaio di milioni; il che vuol dire — tenuta presente la effettiva popolazione di montagna colpita — una diminuzione di reddito che, nel caso esso venga uniformemente ripartito, rappresenta forse non meno di 500 o 600 lire annue per famiglia.

Cosa questa tutt'altro che trascurabile, quando si rifletta alle limitatissime sorgenti di reddito delle famiglie montanare, e che può divenire insopportabile allorchè si unisca alla diminuzione di altri cespiti e ad un certo gravame fiscale. Se perciò, per salvaguardare i boschi che costituiscono un preziosissimo patrimonio per la Nazione, si è ritenuto necessario ridurre e disciplinare l'allevamento delle capre, occorre che tale sacrificio imposto alla montagna sia compensato con altre opportune provvidenze tra cui — essenzialissime — il miglioramento dei pascoli per permettere un diverso orientamento nell'allevamento zootecnico, e l'alleggerimento fiscale.

Per quanto concerne il miglioramento dei pascoli, potremmo citare — anche in Italia — numerosi e significativi esempi di pascoli mal ridotti che, mediante la rigenerazione della cotica erbosa e laute concimazioni, si sono trasformati in veri e propri prati falciabili, capaci di fornire 30 e più quintali di fieno per ettaro. Interessantissime sono, a tale proposito, le esperienze condotte nell'Alto Appennino modenese dalla Regia stazione sperimentale agraria di Modena.

In tale campo ha molto lavorato, e con successo, il Segretariato della montagna. Occorre che la preziosa opera svolta da tale Ente, opera che si sviluppava con una appropriata azione di intensa propaganda e di assistenza ai montanari nello svolgimento delle varie e complesse pratiche, sia continuata col massimo fervore.

Le opere di miglioramento dei pascoli sussidiate dallo Stato dal 1929 al 1937, sono di ben 111,600,000 lire; ma nello svolgimento di tale programma, veramente considerevole — e che non trova alcun anche lontano riscontro nell'attività svolta nello stesso

settore dai governi prefascisti — si nota una considerevole flessione dopo il 1934-35, flessione che fa scendere le opere sussidiate nei pascoli montani, dai 25 milioni del '34-'35, a circa 9 milioni del '36-'37. Tale rallentamento nell'opera bonificatrice dei pascoli montani è certamente spiegabile con le gloriose recenti vicende che ci hanno portato alla conquista dell'Impero; ma siamo certi che essa verrà ora ripresa, con rinnovato fervore.

Con i 2,339,670 ettari cui si fanno ascendere i pascoli della montagna, e che attendono al lato dei boschi l'opera miglioratrice, la montagna italiana potrà veramente divenire la grande fornitrice di carne e di lana per la pianura, concorrendo considerevolmente ad eliminare i 700-800 mila quintali di carne di cui siamo ancora annualmente deficitari. Frattanto, ci piace rilevare come il bestiame ovino e caprino della montagna abbia, con il 1936, toccato il punto di maggior flessione ed accenni ora ad una sensibile ripresa: gli ovini infatti, come ben mette in evidenza la chiara relazione del camerata Borghese, da 8,862,000 si sono portati nel 1937 a 9,095,000 ed oggi sono certamente ancora aumentati; i caprini, da 1,794,000 sono saliti ad 1,803,000. Ciò indubbiamente è dovuto, per gli ovini, alla sana politica dei prezzi e degli ammassi lana praticati dal Governo fascista; per le capre, ad un migliore disciplinamento nel pascolo di detto bestiame.

Ma abbiamo detto che oltre ai boschi ed ai pascoli, esiste in montagna il problema della piccola proprietà coltivatrice che sorge intorno ai piccoli centri abitati od in fondo alle valli ed in cui il montanaro integra la propria attività con quella svolta nei più lontani terreni pascolivi e boschivi. Tale piccola proprietà coltivatrice, come e più di quella di pianura, soffre dei noti mali della polverizzazione e della dispersione. La piccola proprietà di montagna oltre a tutti gli inconvenienti connessi col deprecato fenomeno della polverizzazione, ha l'aggravante di una maggiore fertilità del terreno e di una relativa minor disponibilità di superficie agraria, che rende più socialmente sentito il disagio per la perdita di superficie coltivabile provocata dalla frammentazione. Occorre perciò affrontare e risolvere tale problema, che del resto non è esclusivo della montagna, tenendo conto di particolari situazioni e della esperienza in tal campo acquistata in altri Stati.

Un altro male che affligge la proprietà coltivatrice di montagna è quello dell'eces-

sivo gravame fiscale. Non si dice ormai cosa nuova, affermando che il reddito dei terreni coltivati di montagna è tutto reddito di lavoro mal compensato, e non reddito di capitale. Sarebbe perciò un atto di vera giustizia procedendo, se non ad un annullamento, almeno ad un parziale alleggerimento fiscale soprattutto in quelle piccole proprietà ove più viene applicata la diuturna tenace opera coltivatrice del montanaro.

Concludendo, i problemi sui quali ho inteso richiamare l'attenzione degli onorevoli Camerati sono i seguenti:

1º) quello del necessario miglioramento dei boschi esistenti; miglioramento che dovrà procedere a fianco della politica dei nuovi rimboschimenti, perchè è con esso che più rapidamente e più economicamente si potrà giungere all'autarchia in fatto di assortimenti legnosi. In attuazione di tale piano, occorre disporre il passaggio dei boschi comunali male amministrati, sotto la diretta gestione dello Stato.

Tale passaggio deve attuarsi con azione graduale e allorchè l'autorità competente — così come afferma la mozione approvata dal Comitato corporativo centrale — ne ravvisi le opportunità;

2º) miglioramento dei pascoli montani, continuando ed intensificando l'opera già svolta dal Segretario della montagna;

3º) ricomposizione fondiaria e sgravi fiscali, specie per le piccole proprietà coltivatrici montanare.

I citati problemi sono fondamentali.

Il Duce, perchè essi siano studiati ed inquadrati compiutamente, ha approvato la costituzione di un Comitato intercorporativo per la difesa della economia della montagna. Tale comitato ha già iniziato proficuamente i propri lavori.

Gli organi a cui demandare l'attuazione del programma di rigenerazione della montagna esistono già. Un migliore coordinamento di essi è forse possibile. Tali organi, come è noto, sono: la valorosa Milizia forestale la quale, alla preparazione tecnica che si affinerà sempre più nella Accademia militare forestale ora inaugurata, unisce il meraviglioso spirito di abnegazione e di sacrificio che tante gloriose prove ha fornito in Italia nel silenzioso e diuturno adempimento del proprio dovere, ed in Africa per la conquista dell'Impero;

il Comitato nazionale forestale che, oltre ai meriti squisitamente forestali, specie per la creazione di una coscienza forestale del popolo, si sta ora acquistando, sotto la

presidenza di Vito Mussolini, altre benemerite nel campo della pioppicoltura, per il raggiungimento dell'autarchia nel settore dei compensati e della cellulosa.

Tali organi potrebbero essere affiancati dal gruppo dei tecnici forestali liberi professionisti, che ho l'onore di dirigere e che è formato da provetti tecnici i quali, dopo aver compiuto i loro regolari studi agrario-forestali, hanno acquistato una preziosa esperienza nelle condotte forestali, nel Segretariato della montagna e, infine, nella amministrazione forestale, che essi hanno lasciato ancora fisicamente idonei per esigenze di organico. Detti tecnici possono essere utilizzati in mansioni professionali e di propaganda.

I Dopolavoro, per esempio, potrebbero valersene, dove è possibile, per le organizzazioni, in atto, dei volontari della montagna.

Chiudo la mia breve esposizione con la certezza che il Governo fascista, come ha risolto problemi secolari che sembravano insolubili, e che molto ha già operato nel campo forestale, risolverà anche questo povero problema.

La montagna potrà così divenire la generosa dispensatrice, al piano, di energia elettrica, di legname, di carne e potrà dare vita tranquilla e serena ai bravi montanari, i quali null'altro domandano se non di restare a presidio della loro terra resa più ospitale, pronti ad accorrere numerosi e con spirito e muscoli saldi ad ogni chiamata della Patria.

Sarà questo, indubbiamente, il maggior monumento che l'Italia fascista avrà innalzato all'indimenticabile Arnaldo, apostolo dei boschi e della montagna. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Martignoni. Ne ha facoltà.

MARTIGNONI. Onorevoli Camerati! Il bilancio di previsione del Ministero dell'Agricoltura e foreste per il prossimo esercizio finanziario viene all'approvazione della Camera sotto l'auspicio di un provvedimento del Governo fascista che promette, con felice tempestività, di rimediare ad una situazione della nostra economia agricola, sino ad ora lasciata in condizioni di troppa incertezza e precarietà; l'unificazione degli enti economici agricoli deliberata nell'ultimo Consiglio dei Ministri ed ora in corso di attuazione da parte del Ministero dell'Agricoltura, ha già creato nel settore agricolo la fiducia che davvero si stia per realizzare, anche in questo campo, quella disciplina economica, che, mentre garantisce le possibilità di un'equa remunerazione ai prodotti, costituisce altresì

un notevole passo innanzi nella realizzazione dell'ordine corporativo.

Quando, alcuni mesi or sono, i Consigli delle Corporazioni a ciclo agricolo furono chiamati ad esaminare i provvedimenti a tale scopo predisposti dal Ministro dell'Agricoltura, le discussioni furono molte, appassionate ed anche vivaci; nè può dirsi che i pareri risultassero tutti concordi, nemmeno quelli dei camerati agricoltori. Direi anzi che, attraverso le discussioni alle quali ha dato luogo la inconsueta istruttoria cui erano sottoposte le proposte stesse, apparve una diffusa, se pur generica, prevenzione contro i proposti provvedimenti; prevenzione dovuta più che altro, io penso, al fatto che presentatore delle proposte appariva il Ministro Rossoni, al quale forse si volevano attribuire Dio sa quali recondite intenzioni rivoluzionarie.

Ora che i provvedimenti sono già stati deliberati e che di essi si conoscono la portata pratica e le linee generali, si vede come non avessero ragion d'essere nè le riserve formulate, nè i timori sottaciuti di tanti Camerati: nulla viene infranto di ciò che è nato nel nuovo ordine corporativo; nessun legittimo interesse viene contrastato; nulla viene tolto alla competenza delle Associazioni sindacali create dalla legge 3 aprile 1926; vengono invece dati ordine e unicità di indirizzo a tutte le manifestazioni economiche agricole provinciali: a quelle che già esistono ed a quelle che dovranno sorgere per rendere, oltre che unitaria, anche totalitaria la formazione di quegli strumenti pratici i quali dovranno costituire, specialmente dal punto di vista dell'autarchia, una unica e compiuta organizzazione economica provinciale che sia l'organo di esecuzione dei piani autarchici delle Corporazioni nazionali e dei Consigli provinciali delle corporazioni.

Avremo così, in ciascuna provincia, costituito tra i produttori dell'agricoltura, un consorzio che, con unica personalità giuridica, verrà distinto in sezioni corrispondenti ai diversi rami della produzione (cerealicoltura, canapicoltura, olivicoltura, viti-vinicoltura, orto-floro-frutticoltura); mentre al centro, queste sezioni faranno capo alla nuova Federazione Nazionale di Consorzi dell'agricoltura, essa pure distinta negli stessi settori corrispondenti alle varie sezioni dei Consorzi provinciali. Gli attuali Consorzi cooperativi, che avranno la denominazione di « Consorzi approvvigionamento vendita per l'agricoltura » (C. A. V. A.) avranno personalità propria, e poichè non dovranno più

rimunerare il capitale sociale e quindi non avranno bisogno di esercitare una vera e propria attività di commercio a beneficio dei soci, saranno in condizione di servire esclusivamente l'interesse generale della produzione agricola.

Tanto limpida appare la logica che determina i provvedimenti di questa legge, che nessun confessabile interesse, di alcun settore, della economia nazionale può sentirsi sacrificato; nè tanto meno debbono sentirsi sacrificati, ma anzi serviti e tutelati, gli interessi degli agricoltori, per poco che essi si sforzino — se ancora vi è qualcuno che abbia bisogno di farlo — a superare alcuni concetti e sistemi patriarcali i quali, se furono, forse, in un tempo passato una virtù, ora costituirebbero un grave errore ed una pregiudizievole inerzia mentale.

Già furono i tempi nei quali una scontrosa diffidenza manteneva l'agricoltore chiuso entro i limiti del casolare e del campo e dentro i limiti, ancora più ristretti, di una mentalità che rifuggiva da ogni manifestazione associativa. Quelli erano anche i tempi « comodi » dei disordinati guadagni e degli egoismi dei singoli, mentre questo di ora è il tempo degli integrali inquadramenti delle categorie e di quella armonica disciplina corporativa onde i buoni ed onesti interessi trovano non soltanto doveroso ma anche necessario, condizionarsi a vicenda e — insieme — subordinarsi alle superiori esigenze della Nazione.

Dirò di più: se c'è un settore della nostra economia nazionale dove i produttori hanno, anche per la esperienza passata, il massimo interesse a disciplinarsi, esso è quello della agricoltura: nel libero e spregiudicato contrastarsi degli interessi dei vari settori raramente abbiamo visto affermarsi quelli della produzione agricola, quasi sempre invece hanno prevalso interessi opposti i quali sapevano tutelarsi attraverso la loro già provata attrezzatura economica.

Ancora oggi gli agricoltori che debbono vendere i propri prodotti, generalmente si presentano sul mercato senza alcuna disciplina e quindi senza la condizione prima di convenienza: l'offerta deriva da mille piccoli rivoli, mentre la domanda si concentra in organismi privatistici che in qualche caso assumono vero e proprio carattere di monopolio. Altrettanto avviene per l'acquisto delle materie prime utili alla agricoltura: pochi potentissimi organismi monopolizzano la produzione e la vendita di tali materie, mentre la richiesta degli agricoltori è molteplice e disordinata.

I consorzi agrari cooperativi sono stati i primi felici tentativi di unione della domanda degli agricoltori per l'acquisto di tali materie; così come gli ammassi — dapprima volontari e quindi parziali e poi obbligatori e quindi totalitari — sono stati il primo tentativo di unificazione dell'offerta alla vendita.

E così pure son da incoraggiare e da aiutare le due iniziative in corso di attuazione, ora, da parte delle organizzazioni interessate, per la disciplina delle vendite e quindi per la tutela dei prezzi delle carni e del burro: due prodotti il cui mercato sembrava avviato a prezzi remunerativi e che ora hanno subito una flessione di prezzi davvero preoccupante; onde in questo settore appare particolarmente necessario, oltre che urgente, l'intervento dei nuovi consorzi, allo scopo di rimediare, nel limite del possibile, a questa isteresi dei prezzi, sempre nociva: sia quando forza verso le punte più alte e sia quando costringe, come ora, alle quote più basse.

Naturalmente non si vuol dire, con questo, che ci si debba attendere dai provvedimenti in corso la istantanea soluzione dei problemi affrontati: complessi, vari, talora contrastanti fra di loro, e comunque subordinati a tanti elementi qualche volta imponderabili ed imprevedibili. La stessa comunicazione che dà notizia dei provvedimenti non presume tanto, ed avverte anzi che si tratta, per ora, di una prima parziale soluzione la quale dovrà però, in seguito, completarsi e perfezionarsi « assumendo i compiti nuovi che la disciplina corporativa va progressivamente imponendo, in modo da evitare la necessità di nuove, costose attrezzature ed assicurare una maggiore coordinazione delle varie attività nei diversi settori ».

È dunque chiaro che la mèta che si vuol raggiungere è determinata dal concetto, squisitamente fascista, di unitarietà e totalitarività insieme, il quale, quando sarà compiutamente realizzato, avrà determinato un formidabile passo innanzi dell'agricoltura italiana sulla strada della disciplina corporativa.

Ora viene da domandarsi quali saranno le competenze e le responsabilità che verranno riservate alle organizzazioni sindacali in questo importantissimo processo di formazione, di sviluppo e di perfezionamento, che tanto e così da vicino interessa i loro rappresentati.

Si è già detto che ad esse associazioni sindacali non viene tolto nulla delle attribuzioni che già hanno, ed è vero; ma non basta: esse dovranno essere pienamente compartecipi, con diretta e — vorrei dire — automatica

responsabilità, alla vita dei nuovi Enti economici chiamati a regolare un interesse troppo cospicuo delle categorie inquadrato perchè le associazioni non ne siano compiutamente partecipi e responsabili. E poichè della amministrazione delle Sezioni, dei Consorzi e della Federazione non si conoscono ancora i particolari, io mi permetto di richiamare l'attenzione del Ministro sulla necessità che, in sede di regolamentazione della nuova legge, la partecipazione delle organizzazioni sindacali venga stabilita inequivocabilmente e schiettamente; così come è stato fatto — nè può dirsi che sia stato un male — per gli ammassi provinciali.

Lo so che da un punto di vista strettamente economico la questione può apparire di modesta portata, visto che i rappresentanti delle organizzazioni dell'agricoltura saranno comunque presenti, in quanto può dirsi, ed a ragione, che nell'armonia e nella disciplina fascista, gli interessi trovano la loro equa risoluzione per virtù degli ordinamenti e non per quella, assai incerta, degli uomini, quali che essi sieno.

Senonchè la questione non ha soltanto un aspetto economico puro e semplice; ma ha anche e soprattutto un valore sindacale corporativo e quindi, in definitiva, sociale e politico, onde la semplice presenza rappresentativa nell'Ente non basta. Può anzi essere posto il seguente interrogativo: accertato che hanno irrimediabilmente torto coloro che avrebbero voluto che la Corporazione sostituisse il Sindacato (così come del resto hanno avuto torto coloro che ritennero, un tempo, che il Regime fascista rendesse superfluo il Partito fascista); riconosciuto per contro che l'ordine corporativo ha bisogno dell'ordine sindacale che ne è la necessaria premessa ed il presupposto; sarebbe possibile impedire alle associazioni sindacali di completare la loro funzione, in rappresentanza e a tutela dei propri organizzati, con l'esercizio di quegli Enti economici corporativi che sono destinati a svolgere la loro attività proprio entro gli interessi stessi delle categorie sindacali?

Io penso che no: ritengo che si possa avere fiducia nella capacità degli organismi sindacali a reggere anche gli strumenti realizzatori della disciplina economica; naturalmente sotto il più diretto ed ampio controllo degli Uffici ministeriali.

Quando la nuova legge, realizzandosi in tutti i suoi previsti sviluppi, avrà messo a disposizione delle categorie agricole il formidabile complesso dei nuovi strumenti economici, noi ci accorgeremo che non solo saranno state

soddisfatte le ragioni di una indispensabile disciplina, ma sarà stato altresì tutelato, nel migliore dei modi, il legittimo interesse della produzione.

E se dalla conquista di ora dovesse, in prosieguo di tempo, scaturire ed imporsi, come io penso, la necessità di correggere, ridurre e magari eliminare qualche vecchio organismo che ostacolasse le nuove, originali ed autentiche realizzazioni corporative, sarà tanto di guadagnato: avremo la riprova, anche se non necessaria, della bontà di questa nuova legge, la quale ai suoi meriti intrinseci aggiungerebbe anche quello, pur esso cospicuo, di avere creata una attrezzatura nuova non già in aggiunta, ma in sostituzione di organismi vecchi e superati.

Per intanto — ed in attesa dei nuovi sviluppi nei quali si può credere — gli agricoltori ed i lavoratori sanno che il Regime, con una legge di ampia e generosa portata, sta realizzando l'ordine e la disciplina nel campo, assai spesso travagliato, della loro economia e del loro lavoro: essi sono grati al Duce che così ha voluto ed al Ministro che si appresta, con entusiasmo, a dare pratica attuazione al volere del Capo. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI. Onorevoli Camerati, mi soffermerò a brevissime dichiarazioni che interessano il settore bacologico e serico. Mi associerò anch'io al coro delle lodi a tutta quella che è l'organizzazione degli ammassi. E, dal momento che ho la parola, permettemi, onorevoli Camerati, che apra una breve parentesi per associarmi *toto corde* al camerata Giunta e per sottolineare la chiusura del suo vivace discorso.....

PRESIDENTE. No, anche quella è oratoria. Non è stato vivace, è stato interessante! Quindi niente vivace....

MORETTI. Allora dirò: del suo interessante discorso; quando il camerata Giunta ha parlato sulla necessità della stabilità dei prezzi.

Noi abbiamo visto come gli agricoltori italiani entusiasticamente abbiano aderito alla battaglia del grano non soltanto per quello che è un vivo desiderio di obbedire ai voleri del Duce, ma anche perchè vedevano, attraverso l'organizzazione degli ammassi, una stabilità nei prezzi.

Così pure abbiamo visto che in periodi addirittura sconfortanti per l'agricoltura italiana il problema serico è stato incrementato per volontà dei produttori, perchè essi vedevano attraverso l'organizzazione degli am-

massi una stabilità dei prezzi, anche se sotto costo rispetto a quelle che erano le fatiche nella produzione dei bachi; abbiamo viceversa assistito in questi giorni, in un altro settore, alle amarezze che si vivono in agricoltura. Intendo alludere al settore lattiero.

Siamo partiti nei mesi di dicembre e gennaio con una impostazione corporativa sul costo di produzione del latte, determinato in lire 82, portato poi a lire 79. A distanza di un mese, noi ci troviamo oggi a fare i conti, e siamo al disotto delle 60 lire: tanto ci viene pagato il latte! La cosa preoccupa seriamente gli agricoltori, e se anche in questo settore il Ministro dell'agricoltura, che è tanto vicino alla voce degli agricoltori, e che è tanto deciso nella difesa delle necessità dell'agricoltura, non ci darà una difesa attraverso un ente o qualsiasi organismo che impedisca i prezzi eccessivi, ma che d'altronde impedisca anche la corsa alla precipitazione, noi non avremo mai negli agricoltori quella che è la necessaria indispensabile tranquillità per la produzione (*Applausi*).

Chiudendo la parentesi, mi soffermerò brevemente ad alcune considerazioni sul problema serico-bacologico.

Nella campagna bacologica 1937 si è avuta una produzione complessiva bozzoli di circa chilogrammi 32.000.000, dei quali chilogrammi 31.500.000 ammassati per destinazione filanda, e chilogrammi 500.000 ritirati dagli stabilimenti bacologici per la confezione del seme bachi.

Dai chilogrammi 31.500.000 di bozzoli ammassati, si sono prodotti chilogrammi 854.000 di bozzoli bianchi, il che sta a dimostrare che questo nuovo orientamento della bachicoltura nazionale si sta intensificando, dato che nella campagna 1936 la produzione era stata di circa chilogrammi 200.000: la produzione della seta bianca è molto ricercata nel mercato interno e nei mercati internazionali e quindi è un orientamento su cui bisognerà insistere.

Al 28 febbraio 1938 gli ammassi avevano ceduto alla filanda circa 24 milioni di chilogrammi pari al 76 per cento dell'ammasso nazionale. Il prezzo medio ponderato a tutto il 28 febbraio è stato di lire 8.72 per i bozzoli gialli e di lire 9.66 per i bozzoli bianchi al chilo a fresco.

Per la convenzione stipulata nell'agosto 1937 tra la Commissione nazionale ammassi bozzoli e la Federazione nazionale fascista industriali della seta, con la quale venne costituita una Cassa di compensazione per dare la maggiore stabilità al prezzo dei bozzoli

e per facilitare l'esportazione delle nostre sete all'estero, il prezzo dei bozzoli si è mantenuto presso che costante con variazioni di pochi centesimi dall'inizio delle vendite (agosto) a tutto il mese di febbraio; e ciò nonostante che il mercato internazionale delle sete abbia in tale periodo denotato oscillazioni piuttosto notevoli, specie in senso depressivo.

In tal modo si è potuto sganciare il mercato nazionale da quello estero, con la più efficace difesa della produzione serica italiana dalle influenze sfavorevoli della concorrenza mondiale.

Così il prezzo minimo garantito dallo Stato, lire 7 per chilo a fresco dei bozzoli - campagna 1937 - si è potuto maggiorare, il che rappresenterà il maggiore incentivo per gli allevamenti futuri.

Ed è appunto in queste condizioni che la propaganda presso gli agricoltori per l'incremento degli allevamenti nella nuova campagna può trovare il terreno più favorevole, dato pure che i provvedimenti di sostegno, avendo la durata di un quinquennio, consentono all'attrezzatura agricola industriale di avviarsi, anche gradualmente, verso un ulteriore miglioramento e perfezionamento.

La produzione nazionale bozzoli è stata nelle campagne 1936 e 1937 pari a 32 milioni di chilogrammi, mentre raggiungeva negli anni migliori, anche superandoli, i 50 milioni di chilogrammi (che allora per altro non si mostravano adeguati alle possibilità di lavorazione delle bacinelle italiane, tanto che doveva procedersi ad una larga importazione di bozzoli dai paesi del vicino Oriente). Ora, dato che la nostra gelsicoltura, pur con gli abbattimenti di piante verificatisi specialmente tra il 1933 e nel 1935, ha conservato una efficienza adeguata per una forte maggiore difesa degli allevamenti, con sicurezza si può affermare di poter produrre un quantitativo di bozzoli di circa 50 milioni di chili.

Indubbiamente la consistenza della gelsicoltura è un elemento tecnico importante, ma vi sono altre condizioni, nel campo tecnico ed in quello economico, che bisogna correggere, sia per spronare che per migliorare la produzione bozzoli che sta alla base dell'industria serica nazionale.

Nel campo tecnico dobbiamo superare il problema della distribuzione del seme, problema che è di qualità e di omogeneità. Come in tutti i campi, al seme, che rappresenta il primo fondamento della produzione, bisogna dedicare le massime cure. Ai controlli statali sulla produzione bisogna affiancare criteri sani di distribuzione che evitino quella

diformità della produzione che ne deprezza il valore. L'organizzazione degli ammassi può indubbiamente assumersi in forma totalitaria l'acquisto e la distribuzione del seme bachi.

Risolto nella migliore maniera il problema dell'organizzazione del mercato interno, e contemporaneamente risolta la produzione serica dal basso livello raggiunto nel 1935, un nuovo passo resta da fare, e sarà senza dubbio fatto, nel campo produttivo.

Contro le 510.000 oncie di seme bachi messe a disposizione degli agricoltori nella campagna 1937, ne saranno offerte quest'anno oltre 600.000 secondo il piano produttivo fissato dalla Corporazione. Per incoraggiare gli agricoltori ed eseguire le prenotazioni del seme occorrerà assicurare loro un minimo più adeguato al costo di produzione ed alle nuove condizioni economiche generali.

Il costo di produzione dei bozzoli, prudentemente valutato, supera le 11-12 lire al chilogrammo. Ma non è il solo elemento che possa prendersi a base della remunerazione degli agricoltori, perchè hanno anche influenza decisiva i raffronti del rendimento di altre attività o del lavoro impiegato diversamente che nell'allevamento. È basandosi su questi elementi che si è indotti a ritenere ormai inadeguato il minimo garantito nella campagna 1937.

Valutare questo minimo alla stregua dell'andamento del mercato americano sarebbe contrario alla impostazione data ormai al problema serico nazionale, e ciò a prescindere dal fatto che per mercato internazionale non può intendersi soltanto quello degli Stati Uniti d'America. Bisogna ricondursi al valore della seta come nostra materia di scambio ed alla conseguente necessità di disporre di più abbondanti quantitativi. Un tempo la nostra seta costituiva il 20 per cento della nostra esportazione, oggi la percentuale è molto ridotta e si aggira sul 4 per cento.

È vero che le condizioni economiche del nostro Paese sono profondamente mutate e che abbiamo ormai una serie di produzioni molto apprezzate sul mercato mondiale, e che pertanto il raffronto da sé non ci direbbe nulla, ma è anche vero che siamo ancora al terzo posto nel mondo come produttori di seta e che il consumo di questa materia prima non ci sembra davvero destinato a scomparire. Occorre una migliore penetrazione nei mercati mondiali, ma questa invano si attenderebbe dal sacrificio ulteriore dei prezzi dei bozzoli, sacrificio, come si è visto, che ha portato alla deprecata contrazione della pro-

duzione. Agevolare la produzione e l'esportazione; questa è la direttrice adottata dal Governo fascista; ed è augurabile che su essa si continui con i necessari adeguamenti determinati dall'obbiettivo esame della situazione di fatto, secondo la quale la garanzia del prezzo minimo nella misura dell'anno scorso si appalesa insufficiente.

Il Governo andrà certamente incontro ai produttori di bozzoli per sostenerli nel nuovo sbalzo produttivo necessario al Paese. Da notare che presentemente la situazione serica mondiale tende a migliorare.

Sebbene la prospettiva della guerra cino-giapponese lasci presumere una più lunga durata delle operazioni, si pensa che la situazione economica degli Stati Uniti, dopo il momento di disorientamento avutosi nelle passate settimane, vada riprendendo, indirizzandosi verso un miglioramento manovrato in armonia con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali, essendo evidente la volontà di Roosevelt di tentare ogni mezzo per sostenere i mercati e quindi il reddito nazionale. Nel 1937 il consumo medio mensile di seta da parte delle fabbriche americane fu di 35.442 balle contro 37.887 nel 1936 e 41.809 nel 1935; lo stock alla fine di dicembre si calcolava, per le sole sete giapponesi a New York di 44.969 balle contro 39.792 alla stessa epoca dell'anno precedente, ma questi dati debbono appunto far pensare che siamo giunti ad un livello che, lungi dal giustificare ulteriori ripiegamenti, comporta una reazione la quale ci sarà data dalla ripresa del consumo. I prezzi ribassati, infatti, lasciano pensare alla possibilità che la seta riconquisti quei settori per i quali i prezzi alti alcuni mesi fa rappresentavano indubbiamente una barriera.

Ma alla produzione nazionale interessa anche il mercato europeo; già nel 1937 gli Stati Uniti hanno rappresentato uno sbocco secondario per le nostre sete di fronte agli sbocchi europei, e la intensificazione della corrente dei traffici verso l'Europa, geograficamente più logica e tradizionale, prosegue, incoraggiata, dal sistema degli accordi commerciali che l'Italia va promuovendo.

Tuttavia le considerazioni mercantili hanno un ben limitato valore di fronte alla funzione che la seta ha negli scambi del nostro Paese, funzione che giustifica l'utilità massima nazionale di un aumento della disponibilità e di una politica che incoraggi la produzione anche se per questo occorra che lo Stato sopporti un sacrificio del resto solo apparente, perchè largamente compensato

dall'acquisizione di partite di credito attraverso le quali è possibile effettuare importazioni di materie prime che sono indispensabili alla vita del Paese.

L'importanza della gelsibachicoltura dal punto di vista sociale del nostro Paese, risulta dai seguenti dati:

nel quinquennio 1030-35 l'allevamento del baco da seta interessava circa 600.000 famiglie agricole, nel 1936, 450.000; nel 1937 500.000.

Per quanto riguarda il settore industriale, vi sono circa 63.000 operai addetti in 1559 stabilimenti per la struttura, torcitura e tessitura della seta, e si hanno anche 3500 operai nei 90 stabilimenti per la confezione del seme. Da ciò risulta un imponente esercito di lavoratori dell'industria e di aziende agricole, interessate al settore serico italiano.

Onorevoli Camerati! Logico è, quindi, continuare a sostenere lo sforzo degli agricoltori attraverso una più giusta ed equilibrata remunerazione pensando nel contempo a migliorare la produzione, partendo soprattutto dal controllo della produzione e della distribuzione del seme: il sacrificio dello Stato sarà tanto minore quanto più potrà essere la nostra seta apprezzata, in altri termini, quanto più si innalzerà il suo valore mercantile intimamente collegato colla qualità. *(Vivi applausi)*.

PRESIDENTE È iscritto a parlare l'onorevole camerata Lai. Ne ha facoltà.

LAI. Prima di entrare in argomento desidero dire che discuto sull'apprezzamento fatto dal camerata Giunta e che riguarda l'attività dei contadini. Non è esatto che i contadini lavorino solo 5 o 6 mesi all'anno. Se così fosse, molto probabilmente in Umbria e in Toscana, al posto dei magnifici giardini, che caratterizzano quella agricoltura progredita, avremmo ancora molti calanchi.

Concordo pienamente con il camerata Giunta su altri aspetti illustrati nel suo discorso.

Poche cifre, ma molto significative, se messe in parallelo fra loro, mi dispensano da ogni premessa sulla fondamentale importanza del problema zootecnico, ai fini agricoli e autarchici.

Il valore del bestiame censito nel marzo 1930 è calcolato in 17 miliardi di lire. Si deve escludere da questa cifra il valore del pollame e dei conigli.

Tenendo conto degli aumenti di prezzo verificatisi dal 1930 ad oggi, ed aggiungendovi il valore approssimativo dei 60-70 milioni

di capi di pollame e dei 50 milioni di conigli, non si va lontano dal vero affermando che l'attuale valore del patrimonio zootecnico nazionale è di circa 25 miliardi di lire.

I prodotti ricavati annualmente da questo patrimonio sono approssimativamente rappresentati:

a) da carne per quintali 6.754.000; valore 5,400 milioni di lire;

b) da latte per ettolitri 53.000.000; valore 3,500,000,000 di lire;

c) da lavoro per un valore di lire 2,000,000,000;

d) da lana per quintali 140.000; valore 350 milioni di lire;

e) da uova per un valore di 2 miliardi di lire;

f) da pelli per 83 milioni di lire;

g) da letame per un miliardo di lire.

Il valore dei prodotti zootecnici ritraibile annualmente dal bestiame risulta quindi di oltre 15 miliardi di lire. Dal punto di vista strettamente economico sono dunque da tenere presenti queste due cifre: 25 miliardi di capitale bestiame, quindici miliardi di reddito lordo, ivi compreso il valore del lavoro e del letame che sono prodotti reinvestiti nell'agricoltura.

Contrasta in modo stridente di fronte a queste cifre lo stanziamento complessivo, nel bilancio dell'agricoltura, per la zootecnia e la caccia, di lire 15,450,000. Di questa somma però 10 milioni e 100 mila lire sono destinati al funzionamento dei depositi cavalli stalloni; 400,000 lire alla caccia.

Le iniziative ed attività zootecniche rimanenti, comprese le spese per il funzionamento degli Istituti, restano in bilancio per 4,950,000 lire.

Praticamente, se non erro, la somma che viene annualmente erogata per l'attuazione dei programmi zootecnici è di circa 30,000 lire in media per provincia.

Queste cifre non avrebbero bisogno di commento.

Ma io non posso astenermi dal rilevare che di fronte ad una industria che dà una produzione annua di 15 miliardi, che pesa per oltre un miliardo sul deficit della bilancia commerciale, che costituisce la spina dorsale dell'economia agraria nazionale, dalla quale si attende la soluzione del problema della autarchia alimentare del Paese, lo stanziamento di meno di 5 milioni di lire fa ricordare «la montagna ed il topolino». Certo è che con questi mezzi il problema zootecnico non può, non dico essere risolto, ma neppure seriamente affrontato.

Di questo parere si è dimostrata anche la Corporazione della zootecnia il cui vice presidente, camerata Vezzani, precisò, e per me giustamente, nella misura di 50 milioni di lire lo stanziamento annuo necessario.

Ed ora una domanda: corrisponde la produzione zootecnica nazionale al fabbisogno del Paese?

La nostra produzione zootecnica è più o meno deficitaria, in ben 5 settori, e cioè quello della carne, dei grassi, della lana, delle pelli, delle uova. In un solo settore essa copre il fabbisogno nazionale e permette una buona esportazione; nel settore lattiero e più precisamente in quello dei formaggi.

La deficienza nella produzione della carne, rispetto all'attuale consumo, è di circa 700-800 mila quintali per anno.

La nostra meta però non potrà essere segnata dai 700-800 mila quintali di carne che oggi dobbiamo importare, ma da una produzione maggiore in guisa da portare il consumo medio di carne per abitante sempre più in alto.

La deficienza della produzione dei grassi animali si può valutare intorno ai 100 mila quintali; essa riguarda specialmente il lardo e più limitatamente il burro.

Notevole è la nostra deficienza di lana: la produzione nazionale, infatti, copre meno di un quarto del fabbisogno delle nostre industrie laniere, ed il suo deficit potrà essere ricoperto solo in parte dalla lana sintetica e da quella proveniente dall'Impero.

Pure notevole la deficienza di pelli; basti dire che nei primi 10 mesi del 1937 ne sono state importate circa 284.000 quintali per un valore di 288 milioni di lire.

Infine è da rilevare che gli ultimi dati sull'importazione di uova confermano la deficienza della produzione nazionale: difatti nei primi dieci mesi del 1937 si è avuta una eccedenza di importazione di circa 74 mila quintali per un valore di circa 34 milioni di lire.

Evidentemente la prima causa delle nostre necessità di importare risiede nella diminuzione di oltre 5 milioni di capi, che si è verificata nel decennio 1926-36.

La ragione di questo depauperamento, divenuto veramente preoccupante, è stata da tempo segnalata: i bassi prezzi! Una conferma si ha nel fatto che il miglioramento dei prezzi verificatosi fra il 1936 e 1937 ha già determinato una buona ripresa tanto che oggi si ritiene che il patrimonio zootecnico si aggiri sui 25 milioni di capi.

Il fenomeno è confortante, ma siamo ancora lontani dall'avere un patrimonio zootecnico sul piano dell'economia imperiale.

Ma prescindendo da questo fatto, io non posso non rilevare la estrema povertà, assoluta e relativa, di bestiame, in molte regioni d'Italia e particolarmente nel mezzogiorno e nelle isole; povertà di bestiame che è una delle principali cause della povertà dell'agricoltura di queste regioni.

Con questo intendo affermare che se il problema zootecnico è di grande importanza per l'Italia settentrionale e centrale, caratterizzate da una industria zootecnica più o meno evoluta, esso è ancora più importante per il mezzogiorno e le isole, la cui agricoltura non potrà evolversi ed intensificarsi se non attraverso la realizzazione del trinomio: foraggi, carne, formaggi!

Un particolare aspetto ha invece il problema zootecnico della montagna. Ad esso infatti è legato lo spopolamento.

L'economia montana è essenzialmente a base zootecnica. I montanari hanno risentito gli effetti delle provvidenze emanate a favore dell'agricoltura del piano e della collina. Giacché, camerati, non dobbiamo dimenticare che tutte le battaglie, anche le battaglie di natura tecnico-economica, hanno i loro caduti; e la battaglia del grano, la più giusta, la più necessaria, la più italiana delle battaglie economiche, ha avuto i suoi caduti disciplinati e consapevoli nei montanari.

La realtà nei riguardi della montagna e dei montanari è questa: dalle provvidenze relative alla battaglia del grano modestissimi sono i benefici derivati alla montagna ed ai montanari; anzi la montagna, importatrice di grano e di granoturco, ha subito aggravii, più che giusti, derivanti dalla protezione doganale accordata a questi due cereali.

Una severa e rigida politica forestale ha creato condizioni più difficili alla zootecnia montana ed in modo particolare all'allevamento delle capre e delle pecore.

Il collasso dei prezzi del bestiame e dei prodotti zootecnici degli scorsi anni ha tolto ai montanari la loro principale risorsa economica. Le conseguenze di questo complesso di fatti sono state gravi. Molte famiglie di montanari, venute a mancare l'introito della stalla, sono state costrette a vendere tutto o buona parte del bestiame. E voi tutti sapete che quando da una azienda di montagna scompare il bestiame, quella azienda non sta più in piedi.

Purtroppo, infatti, in molti casi, alla alienazione del bestiame ha fatto seguito l'alienazione dell'azienda.

Due fatti colpiscono chi va in montagna per osservarne e studiarne le condizioni economiche: lo spopolamento delle malghe, e il numero dei trapassi delle piccole proprietà.

Non considererò qui la necessità di una politica forestale che meglio si adegui a quella zootecnica. Gli uomini che in montagna vivono e fascisticamente operano hanno pure i loro diritti.

Occorre restituire la zootecnia montana alla funzione di grande vivaio da riproduzione per il ripopolamento delle stalle di pianura.

Questo per sommi capi lo stato dei fatti.

Come hanno risposto le molte, le troppe istituzioni zootecniche esistenti in Italia?

Ve ne sono di quelle che non hanno fatto nulla, e ve ne sono altre che con modestissimi mezzi hanno raggiunto successi insperati.

Qui è doveroso riconoscere che l'accoglimento del principio di adeguamento dei prezzi dei prodotti zootecnici ai costi di produzione ha avuto la più benefica ripercussione, rincuorando e stimolando gli allevatori ad intensificare ed a migliorare la produzione.

Ma questa vigorosa ripresa di attività zootecnica che segue ad un lungo periodo di collasso, non deve illuderci. Il problema quale noi lo vediamo e come abbiamo cercato di prospettarlo, è ancora lontano dalla sua soluzione completa, organica, integrale.

La zootecnia italiana ci fa l'impressione di una grande inferma, il cui male maggiore è quello di essere circondata da troppi medici e quindi da troppe opinioni taumaturgiche. Potranno guarirla pochi medici, meglio uno solo!

A questo punto mi sia dato di esporre alcune idee circa il modo con cui affrontare il problema.

Comincio col porre due domande: quali possibilità di progresso esistono per la zootecnia italiana, considerata nel suo complesso e nelle sue singole branche? Può la zootecnia italiana fornire al Paese, in un tempo relativamente breve, i prodotti animali di cui ha bisogno, ed accentuare eventualmente la esportazione di alcuni di essi?

A queste domande io non esito a rispondere in senso decisamente affermativo. E mi sento autorizzato a dare questa risposta, non solo dalla opinione chiaramente manifestata di tecnici valenti, ma anche e soprattutto dai risultati brillanti che sono stati ottenuti, pur con esiguità di mezzi, in parecchie zone e

in diversi settori e in numerose singole aziende di tutte le regioni d'Italia.

Dovunque si sono messe da parte le discussioni, le polemiche inconcludenti, le vecchie e superate forme della zootecnia da tavolino, e si è lavorato con metodo, secondo un indirizzo ben definito, i risultati sono stati tangibili, talvolta brillanti, anche perchè le nostre vecchie razze di animali, quelle razze per tanto tempo misconosciute e neglette, considerate indegne di essere assunte a base del progresso zootecnico della nazione, hanno risposto in modo tale che sono bastati pochi anni di lavoro selettivo, serio, per mettere in evidenza in molte di esse una suscettibilità di miglioramento che va oltre ogni più rosea aspettativa.

Non vi è dubbio dunque che il problema zootecnico è suscettibile di una soluzione: non vi è dubbio che l'autarchia zootecnica — salvo forse che nel settore laniero — può essere raggiunta in pieno.

Tutta una serie di favorevoli circostanze incoraggia ed aiuta la battaglia degli allevatori. Questa battaglia, e la vittoria che sarà conseguita, implicano un'azione vasta, complessa, completa: mezzi e strumenti adeguati!

I capisaldi di questa vasta azione potrebbero essere, a mio avviso, i seguenti:

a) vigile politica dei prezzi del bestiame e dei prodotti zootecnici. Continuità dei prezzi, giustamente remunerativi;

b) giusto equilibrio fra i prezzi delle derrate agrarie e delle derrate animali, per evitare gravi sperequazioni tra le zone ad economia prevalentemente zootecnica e le zone ad economia prevalentemente agraria;

c) stanziamento nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste di fondi adeguati all'importanza che ha la zootecnia nell'economia nazionale;

d) organizzazione zootecnica centrale e periferica, secondo un criterio unitario;

e) completa riorganizzazione della sperimentazione;

f) preparazione di buone ed adeguate maestranze, tenendo presente che l'uomo è anche qui il segreto del successo;

g) impostazione e soluzione del problema foraggero. Sarebbe desiderabile che il miglioramento dei pascoli montani, la diffusione degli erbai e la costruzione dei silos da foraggi fossero inquadrati fra le opere di bonifica di prima categoria;

h) precisazione degli indirizzi zootecnici da seguire nelle diverse zone e nelle diverse produzioni, così come è stato fatto per la produzione bovina;

i) miglioramento delle razze sulla base del rendimento economico;

l) disciplina delle stazioni di monta pubblica in relazione alla loro importanza;

m) disciplina del commercio del bestiame e dei prodotti zootecnici da ottenersi con apposita legge.

Per mandare ad effetto tutto ciò, prima di ogni cosa è necessario accentrare le direttive, i mezzi e le responsabilità in un unico organismo, a simiglianza di quanto felicemente il Ministero dell'agricoltura ha realizzato o sta realizzando in altri settori.

Solo così il problema zootecnico, vasto e vitale per la Nazione, sottratto finalmente ai troppi consulenti non sempre d'accordo fra di loro, potrà avviarsi a sicura soluzione.

E i rurali italiani appariranno presto agli occhi di Benito Mussolini, che tanto li ama, circondati dall'alone di una nuova grande vittoria (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole Ministro ed al relatore.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, testè approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1990, che assegna un contributo statale di 4,200,000 lire al Consorzio autonomo del porto di Genova per il ripristino degli impianti del porto stesso distrutti dal ciclone del 25 agosto 1935. (2062)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1993, riguardante la sistemazione di picchi di carico su navi mercantili. (2063)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1989, recante autorizzazione della spesa di lire 15,000,000 per provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV. (2064)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1988, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Polonia, mediante scambio di note, in data 7 giugno 1937, per regolare l'attività delle Compagnie di assicurazione italiane che esplicano la loro azione in Polonia. (2066)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2021, con-

cernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi alfieriani, con sede in Asti. (2069)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, concernente il riordinamento del servizio di percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli Uffici delle Imposte Dirette e del Registro. (2070)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2009, portante modificazioni alla legge concernente il prestito redimibile 5 per cento e l'imposta straordinaria immobiliare. (2071)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2013, contenente norme transitorie e complementari per l'applicazione del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari. (2072)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2047, col quale si autorizza la spesa di lire 5,000,000 per il completamento della ricostruzione dell'ex palazzo Carpegna da adibire ai servizi dipendenti dagli uffici del Senato del Regno. (2078)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, recante agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo sviluppo delle radioaudizioni circolari. (2081)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2049, recante modificazioni di talune disposizioni riguardanti la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza e l'erogazione degli utili netti patrimoniali del Fondo massa medesimo. (2083)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2062, concernente l'assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo straordinario annuo di lire 2 milioni per tre anni. (2084)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (1137-B)

È aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1990, che assegna un contributo statale di lire 4,200,000 al Consorzio autonomo del porto di Genova per il ripristino degli impianti del porto stesso distrutti dal ciclone del 25 agosto 1935: (2062)

Presenti e votanti . . .	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli . . .	316
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1993, riguardante la sistemazione di picchi di carico su navi mercantili: (2063)

Presenti e votanti . . .	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli . . .	316
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1989, recante autorizzazione della spesa di lire 15,000,000 per provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV: (2064)

Presenti e votanti . . .	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli . . .	316
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1988, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Polonia, mediante scambio di note, in data 7 giugno 1937, per regolare l'attività delle Compagnie di assicurazione italiane che esplicano la loro azione in Polonia: (2066)

Presenti e votanti . . .	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli . . .	316
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2021, con-

cernente l'istituzione di un Centro nazionale di studi alfieriani, con sede in Asti (2069)

Presenti e votanti . . .	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli . . .	316
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011, concernente il riordinamento del servizio di percezione e riscossione dei diritti ed emolumenti spettanti agli Uffici delle Imposte Dirette e del Registro: (2070)

Presenti e votanti . . .	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli . . .	315
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 2009, portante modificazioni alla legge concernente il prestito redimibile 5 per cento e l'imposta straordinaria immobiliare: (2071)

Presenti e votanti . . .	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli . . .	315
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XVI, n. 2013, contenente norme transitorie e complementari per l'applicazione del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari: (2072)

Presenti e votanti . . .	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli . . .	315
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2047, col quale si autorizza la spesa di lire 5,000,000 per il completamento della ricostruzione dell'ex palazzo Carpegna da adibire ai servizi dipendenti dagli uffici del Senato del Regno: (2078)

Presenti e votanti . . .	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli . . .	315
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 2041, recante agevolazioni in materia di tasse radiofoniche a favore di Organizzazioni del Regime e provvedimenti per lo sviluppo delle radio-audizioni circolari; (2081)

Presenti e votanti	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli	314
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2049, recante modificazioni di talune disposizioni riguardanti la costituzione del Consiglio di amministrazione del Fondo massa della Regia guardia di finanza e l'erogazione degli utili netti patrimoniali del Fondo massa medesimo; (2083)

Presenti e votanti	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli	314
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2062, concernente l'assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo straordinario annuo di lire 2 milioni per tre anni; (2084)

Presenti e votanti	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli	312
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia; (1137-B)

Presenti e votanti	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli	313
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Alberici — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcidiacono — Ardissona — Arias — Ar-

lotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistocchi — Baldi Giovanni — Baragiola — Baraldi — Barbaro — Barbiellini Amidei — Bardanzellu — Barni — Basile — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biggini — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calvetti — Cao di San Marco — Capialbi — Capoferri — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cingolani — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Coselschi — Costamagna — Cristini — Cro — Crollalanza — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Collibus — Deffenu — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Donegani — Donella — Donzelli — Durini.

Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi de Rosa — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti di Castelferretto — Fioretti Ermanno — Folliero — Franco — Fregonara — Frignani.

Gaetani dell'Aquila d'Aragona — Galleni — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lantini — La Rocca — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lunelli — Luzzati.

Macarini Carmignani — Madia — Maffezoli — Maggi — Magini — Magnini — Malusardi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraini — Maraviglia — Marchini — Marucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli

— Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini di San Martino — Milani — Miori — Misciattelli — Moncada di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Morselli — Motolese — Motta — Muzzarini.

Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efisio — Orsi — Orsolini Cencelli.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisi Alessandro — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Pentimalli — Perna — Pesenti Antonio — Pettini — Peverelli — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Raffaelli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Rispoli — Romano — Ronconroni — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serpieri — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Suppiej.

Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tullio — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Vecchini Aldo — Vecchioni — Velo — Verdi — Vezzani — Viale — Vidau — Vignati — Vinci — Visco — Volpe.

Zingali.

Sono in congedo:

Bilucaglia.

Capri Cruciani — Chiesa.

Mazzini.

Natoli.

Orlandi.

Toselli.

Varzi — Verga.

Sono ammalati:

Benini.

Di Marzo.

Formenton — Foschini.

Gervasio.

Manaresi — Marchi.

Oddo Vincenzo — Orano.

Racheli.

Serono — Steiner.

Vaselli.

Assenti per ufficio pubblico:

Aghemo — Agodi.

Belelli — Bisi — Bruni.

Calza Bini — Carretto — Clavenzani.

Garbaccio — Guidi.

Nannini.

Rocca.

Tallarico.

Vecchini Rodolfo.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2007, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Estonia, mediante scambio di Note il 26 agosto 1937 per modificare l'articolo 15 dell'Accordo che regola lo sviluppo degli scambi commerciali italo-estoni ed i pagamenti relativi, firmato a Roma il 6 ottobre 1936. (2073)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2008, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modificazioni, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandese del 1º gennaio e del 4 febbraio 1937. (2074)

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1982, contenente norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli. (2079)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2067, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 9 luglio 1937. (2082)

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2063, concernente l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da lire 100 milioni a lire 160,000,000. (2085)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2128, recante modificazioni al regolamento organico

del personale dell'Opera Nazionale per i Combattenti. (2087)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2042, che estende agli stabilimenti industriali che sorgono sulle nuove aree ricavate dalle barene a Porto Marghera i benefici fiscali previsti dai decreti-legge 26 luglio 1917, n. 1191 e successivi. (2091)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2048, riguardante la proroga al 31 dicembre 1939-XVIII, del termine per la ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Marghera. (2092)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2100, con il quale sono state apportate modificazioni al piano regolatore edilizio e d'ampliamento di Cremona ed alla relativa legge, 1º maggio 1930, n. 612. (2093)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 novembre 1937-XVI, n. 2130, riguardante la concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Gaetano Postiglione. (2095)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea. (2097)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2129, concernente proroga fino al 31 dicembre 1938-XVII, del termine per l'esercizio dei pri-

vilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette cessati di carica al 31 dicembre 1932-XI. (2098)

II. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2119)

III — *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1 — Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2113)

2 — Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1938 al 30 giugno 1939. (2114)

Disegno di legge del quale è stata rinviata la discussione:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1376, riguardante la costituzione dell'Ente morale: « Ente Cooperativo Italiano Lavorazione Vinacce » (E. C. I. L. V.), con sede in Modena. (1907)

La seduta termina alle 19.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

DOTT. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

